

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

621° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 20 LUGLIO 2000

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i> 42
2 ^a - Giustizia	» 51
3 ^a - Affari esteri.....	» 60
5 ^a - Bilancio.....	» 67
7 ^a - Istruzione.....	» 76
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 84
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 86
11 ^a - Lavoro.....	» 90
12 ^a - Igiene e sanità.....	» 93
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 94

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 11 ^a (Lavoro)	<i>Pag.</i> 3
---	---------------

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i> 103
-------------------------------	-----------------

Organismi bicamerali

Informazione e segreto di Stato.....	<i>Pag.</i> 106
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	» 107
Sul ciclo dei rifiuti.....	» 139

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

11^a (Lavoro, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 2000

13^a Seduta

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione
SMURAGLIA

Interviene il ministro per la solidarietà sociale Turco.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(4641) Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalia; Signorino ed altri; Pecoraro Scanio; Saia ed altri; Lumia ed altri; Calderoli ed altri; Polenta ed altri; Guerzoni ed altri; Lucà ed altri; Jervolino Russo ed altri; Bertinotti ed altri; Lo Presti ed altri; Zaccheo ed altri; Ruzzante; Burani Procaccini ed altri

(2840) SALVATO ed altri. – Legge quadro in materia di assistenza sociale

(4305) CÒ ed altri. – Legge quadro in materia di assistenza sociale

(1) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Legge di riordino dell'assistenza sociale. Istituzione di un assegno sociale per i soggetti anziani e di un assegno di inabilità

(263) PETRUCCI ed altri. – Interventi di sostegno sociale, per la prevenzione delle condizioni di disagio e povertà, per la promozione di pari opportunità e di un sistema di diritti di cittadinanza

(4663) RUSSO SPENA ed altri. – Ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2000

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 19 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che prosegue l'illustrazione degli emendamenti, che riprende a partire dall'articolo 8.

Il senatore TIRELLI, illustrando congiuntamente gli emendamenti da lui sottoscritti e riferiti all'articolo 8, si sofferma in particolare sull'emendamento 8.1, interamente sostitutivo dell'articolo, dove vengono puntualizzate con maggiore precisione le funzioni delle regioni. Dà quindi per illustrati gli altri emendamenti di cui è firmatario, riferiti all'articolo 8.

Il senatore RUSSO SPENA dà per illustrati tutti gli emendamenti all'articolo 8 da lui sottoscritti.

Il senatore PASTORE illustra l'emendamento 8.11 che, sopprimendo il comma 3 dell'articolo 8, si propone di demandare alla legislazione regionale il compito di individuare le funzioni in materia di assistenza. Illustra quindi l'emendamento 8.43, che regola in modo più dettagliato le funzioni degli uffici di tutela, organi amministrativi la cui definizione è riservata, nel disegno di legge n. 4641, per intero alla potestà regionale. Dà quindi per illustrati gli altri emendamenti di cui è firmatario, riferiti all'articolo 8.

Il senatore ANDREOLLI dà per illustrato l'emendamento 8.28.

Il senatore ZANOLETTI illustra l'emendamento 8.42, di tenore analogo all'emendamento 8.43, associandosi alle considerazioni svolte dal senatore Pastore. Dà quindi per illustrati tutti gli altri emendamenti all'articolo 8 da lui sottoscritti.

La senatrice PASQUALI, fa proprio l'emendamento 8.51, sottoscritto dal senatore Bonatesta, assente, e lo illustra, sottolineando che esso si propone di definire con maggiore precisione l'istituto della tutela. Da quindi per illustrati tutti gli altri emendamenti all'articolo 8 da lei sottoscritti.

Il senatore TAPPARO illustra l'emendamento 8.54 che, sopprimendo il comma 5 del testo base, si propone di evitare la frammentazione nella gestione dell'assistenza tra i diversi enti locali.

Si passa all'articolo 9.

Il senatore TIRELLI, nell'illustrare congiuntamente tutti gli emendamenti da lui sottoscritti e riferiti all'articolo 9, fa presente che essi si propongono di delineare una diversa definizione delle competenze statali in materia di assistenza, limitandole e puntualizzandole, con l'intento di ampliare le attribuzioni delle regioni, e lasciando al livello centrale la definizione dei principi della politica sociale, in modo tale, però, che la potestà legislativa regionale possa essere esercitata per assicurare misure adeguate ai bisogni ed alle caratteristiche socio-economiche delle comunità locali,

anche in relazione alla definizione dei profili delle professioni sociali. Dovrebbe invece permanere in capo allo Stato un potere di segnalazione delle inadempienze delle regioni e degli altri enti locali, nell'esercizio di un compito generale di vigilanza.

La senatrice PASQUALI fa propri tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9 e sottoscritti dal senatore Bonatesta. Illustra quindi l'emendamento 9.16 che vuole rafforzare le garanzie circa l'affidamento ai comuni di compiti di gestione diretta dei servizi che loro competono, rivolgendo al tempo stesso una particolare attenzione alla tutela del diritto alla riservatezza dei destinatari degli interventi. L'emendamento 9.0.2, che introduce un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 9, si propone invece di fornire strumenti idonei a garantire l'esigibilità dei diritti assicurati dalla legge, delineando un meccanismo di ricorso al sindaco del comune di residenza o di domicilio attivabile non soltanto dall'interessato, ma anche, a tutela delle persone più disagiate, dalle organizzazioni di volontariato e dalle ONLUS iscritte in appositi registri regionali.

Il senatore RUSSO SPENA, nell'illustrare l'emendamento 9.0.1, che introduce due articoli aggiuntivi dopo l'articolo 9, sottolinea la necessità di colmare alcune vistose lacune del disegno di legge n. 4641, soprattutto nella parte in cui non vengono assicurati in modo adeguato i meccanismi di ricorso in sede amministrativa e giurisdizionale per tutelare le posizioni soggettive delle persone che versano nelle più gravi condizioni di disagio sociale e per assicurare l'esigibilità dei diritti.

Inoltre, vengono posti chiari limiti all'affidamento di servizi a soggetti privati, soprattutto nel senso di riservare ai comuni e agli altri enti locali le funzioni più rilevanti e delicate, soprattutto in rapporto alla tutela della riservatezza degli utenti.

Il senatore ZANOLETTI illustra l'emendamento 9.0.4, identico all'emendamento 9.0.2, rilevando che l'esigenza di procedure di ricorso semplificate per l'utenza è funzionale all'individuazione di servizi obbligatori, la cui esigibilità deve essere garantita nel modo più ampio possibile. L'emendamento 9.0.5 concorre a definire il ruolo dei soggetti privati nell'ambito del sistema integrato delle prestazioni e dei servizi – ruolo che la sua parte politica considera essenziale – attribuendo alla competenza esclusiva delle amministrazioni pubbliche funzioni particolarmente delicate, attinenti alla sfera della riservatezza delle persone.

Il senatore TAPPARO illustra l'emendamento 9.0.7 che, analogamente agli altri emendamenti illustrati, si propone di indicare quali sono le funzioni dei comuni in materia di assistenza non delegabili ai soggetti privati.

Il PRESIDENTE avverte quindi che sono accantonati gli emendamenti riferiti all'articolo 9 del senatore Pastore, assentatosi temporaneamente.

Si passa all'articolo 10.

Il senatore MULAS illustrando l'emendamento 10.1, interamente soppressivo dell'articolo, critica il conferimento della delega al Governo, in quanto la questione delle IPAB, dato anche il lungo *iter* del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, avrebbe potuto essere risolta direttamente nella legge. Esprime grave disagio per la continua richiesta di deleghe, che non riescono poi, in molti casi, ad essere esercitate. Dà quindi per illustrati tutti gli altri emendamenti all'articolo 10 da lui sottoscritti.

Il senatore TIRELLI illustra l'emendamento 10.6, interamente sostitutivo, che si propone di correggere alcuni aspetti del testo base, dove peraltro fondatamente viene affrontata la trasformazione delle IPAB, in molti casi ridotte a mere gestioni di tipo patrimoniale. L'intento che si propone l'emendamento consiste soprattutto nella salvaguardia delle IPAB operative, in particolare nel settore scolastico. Dà quindi per illustrati tutti gli altri emendamenti all'articolo 10 da lui sottoscritti.

Il senatore ZANOLETTI illustrando l'emendamento 10.11, sottolinea che, sul tema delle IPAB, devono essere temperate due esigenze determinate dalla necessità di intervenire nella trasformazione e, nel contempo, di eliminare ogni possibilità di uso distorto del patrimonio. Illustra quindi l'emendamento 10.44, che esclude le IPAB scolastiche dalla possibilità di separare la gestione dei servizi da quella dei patrimoni, aspetto sul quale la rappresentante del Governo ha peraltro dato ampie assicurazioni in sede di replica. Dà quindi per illustrati tutti gli altri emendamenti all'articolo 10 da lui sottoscritti.

Il senatore MULAS fa propri e dà per illustrati gli emendamenti sottoscritti dal senatore Bonatesta, assente.

Il PRESIDENTE accantona gli emendamenti all'articolo 10 sottoscritti dal senatore Pastore, temporaneamente assente.

Il senatore RUSSO SPENA illustra l'emendamento 10.15, ribadendo la contrarietà della sua parte politica all'ipotesi di privatizzazione delle IPAB, che accentua il processo di separazione tra questi organismi ed i comuni. Dà quindi per illustrati tutti gli altri emendamenti all'articolo 10 da lui sottoscritti.

Il senatore ANDREOLLI dà per illustrati gli emendamenti all'articolo 10 da lui presentati.

Il senatore BORNACIN illustra l'emendamento 10.39, il cui scopo è, nell'eventualità della approvazione dell'articolo 10, di salvaguardare le IPAB scolastiche. Dà quindi per illustrati gli altri emendamenti all'articolo 10 da lui sottoscritti.

Il senatore TAPPARO dà per illustrato l'emendamento 10.73.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4641**Art. 8.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Competenze delle regioni*) – 1. Le regioni esercitano le funzioni di legislazione, programmazione, indirizzo degli interventi sociali, di verifica e controllo della rispettiva attuazione a livello territoriale, nonché di coordinamento e supporto nei confronti dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività sociosanitaria e socio-assistenziale, per quanto di loro competenza. Disciplinano altresì l'integrazione degli interventi stessi, con particolare riferimento all'attività sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 4 novembre 1998, n. 419.

2. Le regioni programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti, procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dar luogo a forme di cooperazione. Le regioni provvedono altresì alla consultazione degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi di cooperazione, delle associazioni e degli enti di volontariato e di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, nonché dei soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della presente legge.

3. Alla regione, nel rispetto di quanto disciplinato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) determinazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite forme di concertazione con le comunità montane e gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali per la programmazione e attuazione dei servizi sociali e di quelli ad integrazione socio-sanitaria. Contestualmente sono stabilite le modalità e gli strumenti per la gestione integrata dei servizi in ambiti territoriali omogenei. Sono previsti, inoltre, incentivi a favore della gestione integrata delle funzioni sociali e sanitarie;

b) definizione delle iniziative necessarie per l'integrazione delle politiche in materia di interventi nel settore sociale, sanitario, delle istituzioni scolastiche, dell'avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività

lavorative, dei servizi del tempo libero, dei trasporti e delle comunicazioni;

c) promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate a livello europeo;

d) adozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste;

e) definizione entro sessanta giorni dalla individuazione da parte dello Stato dei requisiti minimi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *b)*, dei criteri per la realizzazione delle strutture, degli ulteriori requisiti per l'accreditamento e la vigilanza sulle medesime strutture, nonché degli ulteriori requisiti organizzativi per l'esercizio delle attività sociali;

f) istituzione, entro sessanta giorni dalla data di definizione dei requisiti ulteriori di cui alla lettera *e)*, del registro delle strutture e dei soggetti autorizzati, in quanto in possesso dei requisiti di cui alla medesima lettera, all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge, nonché verifica, almeno ogni due anni, del rispetto da parte dei soggetti e delle strutture iscritte nel suddetto registro, dei citati requisiti e degli indicatori di cui alla lettera *g)*;

g) definizione, entro sessanta giorni dalla data di individuazione dei requisiti ulteriori di cui alla lettera *e)*, degli indicatori oggettivi di qualità e di efficienza per la gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni, nonché degli indicatori per verificare il rapporto costi-efficacia dei servizi;

h) definizione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni nel rispetto dei principi generali definiti in sede nazionale ai sensi dell'articolo 59, commi 50 e 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e di quanto disposto dall'articolo 26 della presente legge;

i) definizione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, degli indicatori per la verifica dei livelli di integrazione sociale effettivamente assicurati;

l) coordinamento e finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali, riconosciuto ai sensi dell'articolo 12;

m) determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle tariffe massime e minime che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati che erogano prestazioni e servizi a livello comunale, nonché dei criteri per l'aggiornamento delle tariffe medesime;

n) esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali che risultino inadempienti;

o) istituzione, entro sessanta giorni dalla data di adozione del Piano nazionale di cui all'articolo 18, del servizio informativo, ai sensi del me-

desimo articolo 18, comma 3, lettera *d*), nonché gestione del medesimo servizio.

4. Per l'attuazione dei trasferimenti di competenza di cui agli articoli 6 e 7 le regioni disciplinano, con le modalità stabilite dall'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il trasferimento agli enti locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali, utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per l'esercizio delle funzioni sociali trasferite, necessarie per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle medesime funzioni sociali, nonché necessarie per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni di nuova istituzione ai sensi della presente legge».

8.1

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, dopo le parole: «le funzioni di» aggiungere le seguenti: «legislazione,».

8.3

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, sostituire le parole da: «coordinamento» fino a: «livello territoriale» con le seguenti: «di verifica e di controllo dell'attuazione a livello territoriale degli interventi sociali, nonché di coordinamento e supporto nei confronti dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività socio-sanitaria e socio-assistenziale, per quanto di loro competenza».

8.4

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, dopo le parole: «di verifica» aggiungere le seguenti: «e di controllo».

8.5

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e disciplinano» fino alla fine del periodo.

8.2

RUSSO SPENA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Le regioni,» aggiungere le seguenti: «le province autonome di trento e Bolzano».

8.6

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 2, sostituire le parole: «commi 5, 6, e 10» con le seguenti: «commi 4 e 5, nonché delle associazioni sociali e di tutela degli utenti e dei soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 10».

8.7

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 2, sostituire le parole: «commi 5 e 6» con le seguenti: «commi 4 e 5».

8.8

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 2, sopprimere le parole: «e 6».

8.10

TIRELLI, STIFFONI

Sopprimere il comma 3.

8.11

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Al comma 3, lettera a), primo periodo, sostituire la parola: «centotanta» con la seguente: «centoventi».

8.12

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «concertazione con» aggiungere le seguenti: «le comunità montane e».

8.13

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, lettera a), primo periodo, sostituire la parola: «unitaria» con la seguente: «integrata».

8.14

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, lettera a), sostituire il secondo periodo con il seguente: «Sono previsti, inoltre, incentivi a favore della gestione integrata delle funzioni sociali e sanitarie».

8.15

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «di politiche integrate,» con le seguenti: «delle iniziative necessarie per l'integrazione delle politiche».

8.16

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

8.17

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, lettera e), sostituire la parola: «promozione» con la seguente: «adozione».

8.18

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, lettera f), dopo le parole: «fissati dallo Stato» aggiungere le seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di individuazione dei medesimi requisiti minimi».

8.19

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole da: «dei criteri» fino a: «servizi», con le seguenti: «dei criteri per il diritto all'autorizzazione o all'accREDITAMENTO e per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sulle strutture e sui servizi».

8.20

COSTA, PASTORE

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: «per l'autorizzazione,», fino alla fine della lettera con le seguenti: «per la realizzazione delle strutture, degli ulteriori requisiti per l'accREDITAMENTO e la vigilanza sulle

medesime strutture, nonchè degli ulteriori requisiti organizzativi per l'esercizio delle attività sociali».

8.21

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, sostituire le lettere g) e h) con le seguenti:

g) istituzione, entro sessanta giorni dalla data di definizione dei criteri di cui alla precedente lettera f), del registro delle strutture e dei soggetti autorizzati, in quanto in possesso dei requisiti di cui alla medesima lettera f), all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge, nonchè verifica, almeno ogni due anni, del rispetto, da parte dei soggetti e delle strutture iscritte nel suddetto registro, dei citati requisiti e degli indicatori di cui alla successiva lettera h);

h) definizione, entro sessanta giorni dalla data di individuazione dei criteri di cui alla lettera f), degli indicatori oggettivi di qualità e di efficienza per la gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni, nonchè degli indicatori per verificare il rapporto costi-efficacia dei servizi.

8.22

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) istituzione, entro sessanta giorni dalla data di definizione dei criteri di cui alla precedente lettera f), del registro delle strutture e dei soggetti autorizzati, in quanto in possesso dei requisiti di cui alla medesima lettera f), e sulla base di indicatori oggettivi di qualità, all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge, nonchè verifica, almeno ogni due anni, del rispetto, da parte dei soggetti e delle strutture iscritte nel suddetto registro, dei citati requisiti e degli indicatori oggettivi di qualità.

8.23

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) definizione, entro sessanta giorni dalla data di individuazione dei criteri di cui alla lettera f), degli indicatori oggettivi di qualità e di efficienza per la gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni, nonchè degli indicatori per verificare il rapporto costi-efficacia dei servizi.

8.24

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, lettera h), dopo la parola: «definizione» aggiungere le seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di individuazione dei criteri di cui alla lettera f)».

8.25

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, lettera h), sostituire le parole: «dei requisiti di qualità» con le seguenti: «degli indicatori oggettivi di qualità e di efficienza».

8.26

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: «, nonchè degli indicatori per verificare il rapporto costi-efficacia dei servizi».

8.27

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, lettera h), in fine, aggiungere le parole: nel rispetto delle finalità e delle esigenze delle persone;».

8.28

ANDREOLLI

Al comma 3, sopprimere la lettera i).

8.29

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, sopprimere la lettera l).

8.9

RUSSO SPENA

Al comma 3, lettera l), dopo la parola: definizione, aggiungere le seguenti: entro centottanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge.

8.30

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, lettera l), sostituire le parole: «articolo 18, comma 3, lettera g)» con le parole: «articolo 25-bis».

8.31

RUSSO SPENA

Al comma 3, lettera l), sostituire le parole da: sulla base dei criteri: fino alla fine della lettera con le seguenti: nel rispetto dei principi generali definiti in sede nazionale ai sensi dell'articolo 59, commi 50 e 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e di quanto disposto dall'articolo 26 della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 3, sopprimere la lettera g).

8.32

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, lettera m), sostituire la parola: predisposizione: con la seguente: coordinamento.

8.33

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: riconosciuto ai sensi dell'articolo 12.

8.34

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, sostituire la lettera n), con la seguente:

n) determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle tariffe massime e minime che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati che erogano prestazioni e servizi a livello comunale, nonchè dei criteri per l'aggiornamento delle tariffe medesime.

8.35

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, lettera o), sopprimere le parole: rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettera a), b) e c), e 19.

8.36

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, lettera o), sostituire le parole: a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19 con le seguenti: alle competenze loro attribuite.

8.37

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3 lettera o), sopprimere le parole; comma 2, lettere a), b) e c).

8.38

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

o-bis) definizione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, degli indicatori e dei parametri per la verifica dei livelli di integrazione sociale effettivamente assicurati, nonchè gli indicatori per la verifica del rapporto costi-benefici degli interventi e dei servizi sociali.

Conseguentemente all'articolo 18, comma 3, sopprimere la lettera f).

8.39

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

o-bis) istituzione, entro sessanta giorni dalla data di adozione del piano nazionale di cui all'articolo 18, del servizio informativo, ai sensi del medesimo articolo 18, comma 3, lettera d), nonchè gestione del medesimo servizio.

8.40

TIRELLI, STIFFONI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«4. La legge regionale di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, disciplina il trasferimento ai comuni o alle province delle funzioni indicate dal regio decreto-legge 8 gennaio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. Con la medesima legge, le regioni disciplinano, con le modalità stabilite dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, il trasferimento ai comuni e alle province delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite alla data di entrata in vigore della presente legge per l'esercizio delle funzioni stesse».

8.41

ZANOLETTI, TAROLLI

Al comma 4, dopo le parole: le regioni: aggiungere le seguenti: definiscono gli obblighi automaticamente esigibili da parte dei cittadini, le sanzioni automaticamente applicabili agli erogatori di prestazioni e servizi, nonchè i risarcimenti esigibili dagli utenti nel caso di ritardata erogazione degli stessi oltre i termini indicati nella carta dei servizi di cui all'articolo 13 e.

8.45

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 4, dopo le parole: prestazioni sociali: aggiungere le seguenti: prevedono misure per incentivare.

8.46

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 4, sostituire le parole: «l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei confronti degli enti erogatori» *con le seguenti:* «provvedono entro e non oltre sei mesi dell'entrata in vigore della presente legge alla istituzione degli uffici di pubblica tutela con i seguenti compiti:

- a) esercizio delle funzioni di tutore definite dal giudice tutelare;
- b) svolgimento delle attività di consulenza sulle tutele e curatele;
- c) preparazione del personale operante nell'ambito delle tutele e curatele.

Le province svolgono le funzioni di cui sopra mediante proprio personale ed avvalendosi di volontari. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i giudici tutelari trasferiscono agli uffici di cui sopra le tutele e le curatele da essi affidati a comuni, ASL, enti di assistenza e ospizi. L'ufficio di pubblica tutela è istituito, altresì, dalla Regione autonoma della Valle d'Aosta».

8.42

ZANELETTI, TAROLLI

Al comma 4, sostituire le parole: «l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei confronti degli enti erogatori» *con le seguenti:* «provvedono entro e non oltre sei mesi dell'entrata in vigore della presente legge alla istituzione degli uffici di pubblica tutela con i seguenti compiti:

- a) esercizio delle funzioni di tutore definite dal giudice tutelare;
- b) svolgimento delle attività di consulenza sulle tutele e curatele;
- c) preparazione del personale operante nell'ambito delle tutele e curatele.

Le province svolgono le funzioni di cui sopra mediante proprio personale ed avvalendosi di volontari. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i giudici tutelari trasferiscono agli uffici di cui sopra le tutele e le curatele da essi affidati a comuni, ASL, enti di assistenza e ospizi. L'ufficio di pubblica tutela è istituito, altresì, dalla Regione autonoma della Valle d'Aosta».

8.43

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Al comma 4, sostituire le parole: «l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti stessi assicurano adeguate forme di indipendenza nei confronti degli enti erogatori» *con le seguenti:* «provvedono entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge alla istituzione degli uffici di pubblica tutela con i seguenti compiti:

- a) esercizio delle funzioni di tutore definite dal giudice tutelare;
- b) svolgimento delle attività di consulenza sulle tutele e curatele;
- c) preparazione del personale operante nell'ambito delle tutele e curatele.

Le relative funzioni sono svolte dalle province. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i giudici tutelari trasferiscono agli uffici di cui sopra la tutela e le curatele da essi affidati a comuni, ASL, enti di assistenza e ospizi. L'ufficio di pubblica tutela è istituito, altresì, dalla Regione autonoma della Valle d'Aosta».

8.44

RUSSO SPENA

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole:«l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei confronti degli enti erogatori», *con le seguenti:* «provvedono entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge alla istituzione degli uffici di pubblica tutela con i seguenti compiti:

- a) esercizio delle funzioni di tutore definite dal giudice tutelare;
- b) svolgimento delle attività di consulenza sulle tutele e curatele;
- c) preparazione del personale operante nell'ambito delle tutele e curatele.

Le province svolgono le funzioni di cui sopra mediante proprio personale ed avvalendosi di volontari. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i giudici tutelari trasferiscono agli uffici di pubblica tutela le tutele e le curatele da essi affidate ai comuni, ASL, enti di assistenza e ospizi.

L'ufficio di pubblica tutela è istituito altresì dalla Regione autonoma della Valle D'Aosta».

8.51

BONATESTA

Al comma 4, sostituire le parole: «e l'eventuale istituzione,» con le seguenti: «e prevedono misure atte a incentivare l'istituzione, da parte delle associazioni sociali e di tutela dei cittadini».

8.47

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 4, sopprimere la parola: «eventuale».

8.49

BONATESTA, MULAS, PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 4, dopo le parole: «uffici di tutela» aggiungere la seguente: «regionali».

8.48

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 4, sopprimere le parole da: «conseguentemente» fino alla fine del periodo.

8.50

TIRELLI, STIFFONI

Sopprimere il comma 5.

8.52

ZANOLETTI, TAROLLI

Sopprimere il comma 5.

8.53

BONATESTA, PASQUALI, MAGNALBÒ

Sopprimere il comma 5.

8.54

TAPPARO

Sopprimere il comma 5.

8.55

RUSSO SPENA

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «ai comuni» aggiungere le seguenti: «capoluoghi di provincia, ovvero consorziati se con un numero inferiore a 30.000 abitanti».

8.57

BONATESTA, MULAS, PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 5, primo e secondo periodo, dopo le parole: «ai comuni», sopprimere le parole: «o agli enti locali».

8.58

BONATESTA, MULAS, PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 5 sostituire le parole da: «per assicurare la copertura» fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: «, utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per l'esercizio delle funzioni sociali trasferite, necessarie per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle medesime funzioni, nonché necessarie per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni di nuova istituzione ai sensi della presente legge».

8.56

TIRELLI, STIFFONI

Art. 9.

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

«Art. 9. - (Competenze dello Stato). – 1. Allo Stato spetta l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché i poteri di indirizzo e coordinamento e di regolamentazione delle politiche sociali per i seguenti aspetti:

a) determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale attraverso il piano nazionale degli interventi e servizi sociali di cui all'articolo 18 della presente legge;

b) fissazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione delle strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale, in corrispondenza ai requisiti delle strutture sanitarie già disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel

Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997 nonché dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sociali;

c) determinazione dei profili professionali in materia di professioni sociali nonché dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi, ai sensi dell'articolo 12;

d) esercizio dei poteri sostitutivi in caso di riscontrata inadempienza delle regioni, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

e) ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo i criteri stabiliti dall'articolo 20, comma 1.

2. Le competenze statali di cui al comma 1, lettera a) e b), sono esercitate sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; le restanti competenze sono esercitate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

9.1

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: «regolazione» con la seguente: «regolamentazione».

9.2

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

9.3

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, lettera c) sostituire la parola: «fissazione» con la parola: «individuazione».

9.4

TIRELLI, STIFFONI

AL comma 1, lettera c), dopo la parola: «fissazione» aggiungere le seguenti: «,entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

9.5

TIRELLI, STIFFONI

All'articolo 9, comma 1, lettera c) dopo le parole: «residenziali o semiresidenziali» aggiungere le seguenti: «in corrispondenza ai requisiti delle strutture sanitarie disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997».

9.6

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine, le parole: «, nonchè dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sociali».

9.7

TIRELLI, STIFFONI

All'articolo 9, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le comunità di tipo familiare di cui al periodo precedente sono forme innovative di risposta a particolari situazioni di disagio psico-fisico, sociale ed economico, da attuarsi qualora si presentino come soluzione più adeguata rispetto alle strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale. I requisiti specifici definiti per le comunità di tipo familiare, di cui al periodo precedente, devono comunque garantire che la professionalità richiesta e la qualità delle prestazioni offerte dalle medesime comunità, pur se con modalità adatte alla particolarità di tali strutture, siano corrispondenti a quelle fissate per i servizi e le strutture di cui all'articolo 11, comma 1».

9.8

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Le comunità di tipo familiare di cui la periodo precedente sono forme innovative di risposta a particolari situazioni di disagio psico-fisico, sociale ed economico, da attuarsi qualora si presentino come soluzione più adeguata rispetto alle strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale».

9.9

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, il seguente periodo:«I requisiti specifici definiti per le comunità di tipo familiare, di cui al periodo precedente, devono comunque garantire che la professionalità richiesta e la qualità delle prestazioni offerte dalle medesime comunità, pur se con

modalità adatte alla particolarità di tali strutture, siano corrispondenti a quelle fissate per i servizi e le strutture di cui all'articolo 11, comma 1».

9.10

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Tali requisiti specifici devono prevedere, in particolare, opportune modalità di coordinamento e collaborazione con i competenti servizi sociali territoriali, al fine di garantire un adeguato sostegno alle comunità familiari stesse».

9.11

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Tali requisiti specifici devono garantire, in particolare, il coordinamento e la collaborazione con i competenti servizi sociali territoriali, al fine di garantire un adeguato sostegno alle comunità familiari stesse».

9.12

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole:«dei requisiti e».

9.13

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:«ai sensi dell'articolo 12».

9.14

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 2, dopo la parola:«lettere» *aggiungere la seguente:* «a),».

9.15

TIRELLI, STIFFONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. È fatto divieto ai Comuni singoli e associati e alle Comunità montane di affidare a soggetti privati le funzioni concernenti la valutazione delle condizioni di accesso ai servizi, l'esame dei ricorsi, i controlli e la vigilanza ordinaria, nonchè i compiti gestionali qualora ne possa risultare compromessa l'integrazione delle prestazioni e l'unitarietà dei servizi.

È altresì vietata l'attribuzione a soggetti privati degli accertamenti concernenti la situazione di abbandono dei minori e le valutazioni sulle personalità degli aspiranti all'adozione e all'affido».

9.16

BONATESTA

Dopo l'articolo 9, inserire i seguenti:

«Art. 9-... 1. Ai fini dell'effettivo riconoscimento del diritto alle prestazioni dei servizi sociali obbligatori, gli utenti, le organizzazioni di volontariato e le ONLUS iscritte negli appositi registri regionali, possono presentare ricorso al sindaco del comune di residenza o di domicilio del soggetto interessato. Il sindaco è tenuto a comunicare le proprie decisioni al reclamante entro e non oltre trenta giorni. L'organismo preposto alla gestione degli interventi e dei servizi sociali deve dare attuazione alla decisione di cui sopra entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione. Gli utenti e le organizzazioni sopra elencate possono successivamente presentare ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria anche senza l'assistenza di un legale. La procedura è gratuita e prioritaria rispetto alle altre materie».

«Art. 9-... 1. È fatto divieto ai comuni singoli e associati e alle Comunità montane di affidare a soggetti privati le funzioni concernenti la valutazione delle condizioni di accesso ai servizi, l'esame dei ricorsi, i controlli e la vigilanza ordinaria, nonché i compiti gestionali qualora ne possa risultare compromessa l'integrazione delle prestazioni e l'unitarietà dei servizi. È altresì vietata l'attribuzione a soggetti privati degli accertamenti concernenti la situazione di abbandono dei minori e le valutazioni sulle personalità degli aspiranti all'adozione e all'affido».

9.0.1

RUSSO SPENA

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-...

1. Ai fini dell'effettivo riconoscimento del diritto alle prestazioni dei servizi sociali obbligatori, gli utenti, le organizzazioni di volontariato e le ONLUS iscritte negli appositi registri regionali possono presentare ricorso al sindaco del comune di residenza o di domicilio del soggetto interessato. Il sindaco è tenuto a comunicare le proprie decisioni al reclamante entro e non oltre trenta giorni.

L'organismo preposto alla gestione degli interventi e dei servizi sociali deve dare attuazione alla decisione di cui sopra entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione.

2. Gli utenti e le organizzazioni sopra elencate possono successivamente presentare ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria anche senza l'assistenza di un legale. La procedura è gratuita e prioritaria rispetto alle altre materie».

9.0.2

BONATESTA

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-...

1. Ai fini dell'effettivo riconoscimento del diritto alle prestazioni dei servizi sociali obbligatori, gli utenti, le organizzazioni di volontariato e le ONLUS iscritte negli appositi registri regionali, possono presentare ricorso al Sindaco del Comune di residenza o di domicilio del soggetto interessato. Il Sindaco è tenuto a comunicare le proprie decisioni al reclamante entro e non oltre 30 giorni. L'organismo preposto alla gestione degli interventi e dei servizi sociali deve dare attuazione alla decisione di cui sopra entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione.

2. Gli utenti e le organizzazioni sopra elencate possono successivamente presentare ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria anche senza l'assistenza di un legale. La procedura è gratuita e prioritaria rispetto alle altre materie».

9.0.3

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-...

1. Ai fini dell'effettivo riconoscimento del diritto alle prestazioni dei servizi sociali obbligatori, gli utenti, le organizzazioni di volontariato e le ONLUS iscritte negli appositi registri regionali, possono presentare ricorso al Sindaco del Comune di residenza o di domicilio del soggetto interessato. Il Sindaco è tenuto a comunicare le proprie decisioni entro e non oltre 30 giorni. L'organismo preposto alla gestione degli interventi e dei servizi sociali deve dare attuazione alla decisione di cui sopra entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione. Gli utenti e le organizzazioni sopra elencate possono successivamente presentare ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria anche senza l'assistenza di un legale. La procedura è gratuita».

9.0.4

ZANOLETTI, TAROLLI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-...»

1. È fatto divieto ai Comuni singoli e associati e alla comunità montane di affidare a soggetti privati le funzioni concernenti la valutazione delle condizioni di accesso ai servizi, l'esame dei ricorsi, i controlli e la vigilanza ordinaria, nonché i compiti gestionali qualora ne possa risultare compromessa l'integrazione delle prestazioni e l'unitarietà dei servizi. È altresì vietata l'attribuzione a soggetti privati degli accertamenti concernenti la situazione di abbandono dei minori e le valutazioni sulle personalità degli aspiranti all'adozione e all'affido».

9.0.5

ZANOLETTI, TAROLLI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-...»

1. È fatto divieto ai comuni singoli e associati e alle comunità montane di affidare a soggetti privati le funzioni concernenti la valutazione delle condizioni di accesso ai servizi, l'esame dei ricorsi, i controlli e la vigilanza ordinaria, nonché i compiti gestionali qualora ne possa risultare compromessa l'integrazione delle prestazioni e l'unitarietà dei servizi. È altresì vietata l'attribuzione a soggetti privati degli accertamenti concernenti la situazione di abbandono dei minori e le valutazioni sulle personalità degli aspiranti all'adozione e all'affido».

9.0.6

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-...»

1. È fatto divieto ai Comuni singoli e associati e alla comunità montane di affidare a soggetti privati le funzioni concernenti la valutazione delle condizioni di accesso ai servizi, l'esame dei ricorsi, i controlli e la vigilanza ordinaria, nonché i compiti gestionali qualora ne possa risultare compromessa l'integrazione delle prestazioni e l'unitarietà dei servizi. È altresì vietata l'attribuzione a soggetti privati degli accertamenti concernenti la situazione di abbandono dei minori e le valutazioni sulle personalità degli aspiranti all'adozione e all'affido».

9.0.7

TAPPARO

Art. 10.

Sopprimere l'articolo 10.

10.1 BONATESTA, MULAS, PASQUALI, MAGNALBÒ

Sopprimere l'articolo 10.

10.2 BORNACIN, BONATESTA, MULAS, FLORINO, MAGNALBÒ,
PASQUALI

Sopprimere l'articolo 10.

10.3 MULAS, BONATESTA, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI,
BORNACIN

Stralciare l'articolo 10.

10.4 BONATESTA, MULAS, PASQUALI, MAGNALBÒ

Stralciare l'articolo 10.

10.5 BORNACIN, BONATESTA, MULAS, PASQUALI, MAGNALBÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10 - (*Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza*) – 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante una nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione delle IPAB quali enti dotati di un regime giuridico caratterizzato da autonomia statutaria che disciplina l'assetto funzionale e organizzativo, autonomia patrimoniale e imprenditoriale, negoziale e processuale, contabile, gestionale e tecnica. Il regime giuridico di tali soggetti dovrà, inoltre, assicurare la disciplina del personale secondo il diritto privato e l'assoggettamento al trattamento fiscale previsto dall'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) trasferimento dei beni e dei patrimoni all'ente di cui alla lettera *a)*, secondo il regime fiscale già previsto dal decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, prevedendo anche la possibilità di separare la gestione dei servizi da quella dei patrimoni e la salvaguardia nella gestione e nell'utilizzo dei beni patrimoniali degli scopi statutari e dei fini di sviluppo dell'azienda;

c) previsione di controlli degli atti dell'ente secondo le forme previste dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, per l'approvazione degli statuti, dei bilanci annuali e pluriennali, per le spese di gestione del patrimonio in materia di investimenti, alienazioni, cessioni e permute. Le regioni nella disciplina dei controlli ai medesimi enti provvedono altresì a forme di verifica dei risultati di gestione;

d) conferma nella nuova disciplina delle modalità di trasformazione dei fini, di fusione, di raggruppamento e di privatizzazione, previste dalla vigente normativa sulle IPAB;

e) previsione, per le IPAB che svolgono prevalentemente attività nel campo socio-assistenziale e che, nel corso degli ultimi cinque anni, hanno ricevuto complessivamente finanziamenti pubblici in misura inferiore al 50 per cento dei propri bilanci, della libertà di opzione per la trasformazione in associazione o fondazione di diritto privato, su semplice delibera dell'organo di gestione, purché assunta in conformità degli statuti e delle tavole di fondazione;

f) previsione per le IPAB che svolgono attività di mera amministrazione del proprio patrimonio di adeguare, entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della disciplina di cui al comma 1, nel rispetto della volontà dei fondatori, i rispettivi statuti a principi di efficienza, efficacia e trasparenza della gestione, istituendo appositi strumenti di verifica della stessa;

g) previsione di meccanismi che incentivino l'accorpamento e la fusione dei soggetti di cui alla lettera *f)*, ai fini di una ottimizzazione nella gestione dei rispettivi patrimoni e allo scopo di consentire la loro trasformazione in enti erogatori di servizi alla persona, nel rispetto di quanto stabilito dalla lettera *a)*;

h) mantenimento della possibilità di scioglimento delle IPAB che, dopo accurate verifiche da parte della regione e degli enti locali siano inattive da almeno un biennio o risultino esaurite le loro finalità istitutive, nonché delle IPAB che, trascorso il termine di cui alla lettera *f)*, non si siano adeguate a quanto disposto dalla medesima lettera *f)*;

i) salvaguardia, nel caso di scioglimento dell'IPAB, della effettiva e compiuta destinazione dei patrimoni alla stessa appartenenti, nel rispetto degli interessi originari, a favore della rete integrata di interventi e servizi sociali, della regione di pertinenza della IPAB stessa;

l) applicazione, agli enti di cui alle lettere *a)* e *d)* della carta dei servizi di cui all'articolo 13 della presente legge.

2. Sullo schema di decreto di cui al comma 1, sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e delle rappresentanze delle IPAB. Lo schema di decreto è successivamente trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione dello schema medesimo alle suddette commissioni.

3. Le regioni sottopongono le IPAB, disciplinate dal decreto legislativo di cui al presente articolo, ad autorizzazione e accreditamento nel rispetto dei criteri nazionali e regionali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera e), e all'articolo 9, comma 1, lettera b), della presente legge. Le regioni inseriscono le IPAB accreditate nelle pianificazioni regionali e locali della rete di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 18, comma 6, della presente legge, sottoponendo le medesime IPAB a valutazione, d'intesa con gli enti locali, delle attività realizzate da tali istituzioni, anche in base ai principi di efficacia, qualità e di economicità di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.

10.6

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, sostituire le parole: «centottanta giorni» con le parole: «un anno».

10.8

MULAS, BONATESTA, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI, BORNACIN

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: «centottanta» con le seguenti: «novanta».

10.7

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le regioni sottopongono le IPAB, disciplinate dal decreto legislativo di cui al presente articolo, ad autorizzazione e accreditamento nel rispetto dei criteri nazionali e regionali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera e), e all'articolo 9, comma 1, lettera b), della presente legge. Le regioni inseriscono le IPAB accreditate nelle pianificazioni regionali e locali della rete di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 18, comma 6, della presente legge, sottoponendo le medesime IPAB a valutazione, d'intesa con gli enti locali, delle attività realizzate da tali istituzioni, anche in base ai principi di efficacia, qualità e di economicità di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.

10.9

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di cui all'articolo 22» con la seguente: «obbligatori».

10.11

ZANOLETTI, TAROLLI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di cui all'articolo 22» con la seguente: «obbligatori».

10.12

BONATESTA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di cui all'articolo 22» con la seguente: «obbligatori».

10.13

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di cui all'articolo 22» fino alla fine della lettera con la seguente: «obbligatori».

10.15

RUSSO SPENA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di cui all'articolo 22» con le seguenti: «nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 11».

10.14

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «anche».

10.10

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «delle IPAB» aggiungere le seguenti: «in quella delle istituzioni previste come enti strumentali dei comuni dalla legge 8 agosto 1990, n. 142.».

10.19

RUSSO SPENA

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «patrimoniale» aggiungere le seguenti: «e imprenditoriale, negoziale e processuale».

10.18

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «compatibile con il mantenimento della personalità giuridica pubblica».

10.16

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e degli scopi statutari delle IPAB».

10.20

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Al comma 1, sopprimere le lettera c).

10.76

RUSSO SPENA

Al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: «, nonchè l'assoggettamento al trattamento fiscale previsto dall'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59».

10.21

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: «di controllo» aggiungere le seguenti: «, secondo le forme previste dalla legge 15 maggio 1997, n. 127».

10.22

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole da: «, nonchè di forme» fino alla fine del numero, con le seguenti: «Le regioni nella disciplina dei controlli ai medesimi enti provvedono altresì a forme di verifica dei risultati di gestione».

10.23

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

10.24

RUSSO SPENA

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

10.25 PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

10.26 BONATESTA

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «trasformazione delle IPAB» aggiungere le seguenti: «, che svolgono prevalentemente attività nel campo socio-assistenziale e che, nel corso degli ultimi cinque anni, hanno ricevuto complessivamente finanziamenti pubblici in misura inferiore al 50 per cento dei propri bilanci».

10.28 TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «fermo restando» con le seguenti: «oltre».

10.27 BORNACIN, BONATESTA, MULAS, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «privatizzazione delle IPAB» inserire le parole: «prevedendo ulteriori ipotesi di privatizzazione in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera b, della legge 17 marzo 1997, n. 59».

10.30 COSTA, PASTORE

Al comma 1, lettera d), in fine, dopo le parole: «e la privatizzazione delle IPAB» aggiungere le parole: «prevedendo, in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera b, della legge n. 59 del 1997 ulteriori ipotesi».

10.29 ANDREOLLI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «tre anni».

10.31 TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «due anni» con le parole: «tre anni».

10.32

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «2 anni» con le parole: «3 anni».

10.33

BORNACIN, BONATESTA, MULAS, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «del potenziamento» con le seguenti: «di una corretta gestione».

10.35

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «del potenziamento» con le seguenti: «della gestione e del potenziamento».

10.34

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

f) confermare la nuova disciplina delle modalità di trasformazione dei fini, di fusione, di raggruppamento e di privatizzazione, prevista dalla vigente normativa sulle IPAB, nonchè prevedere meccanismi che incentivino l'accorpamento e la fusione delle IPAB, al fine di una ottimizzazione nella gestione dei rispettivi patrimoni e allo scopo di consentire la loro trasformazione in enti erogatori di servizi alla persona.

10.36

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

10.37

PASTORE

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

10.38

MULAS, FLORINO, BONATESTA, PASQUALI, MAGNALBÒ, BORNACIN

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

10.39

BORNACIN

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente: g) mantenere l'attuale separazione della gestione dei servizi da quella dei patrimoni, garantendo in ogni caso che i beni mobili e immobili delle IPAB non possono essere utilizzati per la copertura delle spese correnti, ma devono essere destinati esclusivamente ai servizi sociali obbligatori. Le trasformazioni patrimoniali devono essere previamente autorizzate dalla Regione. In caso contrario si applica l'articolo 328 del codice penale».

10.40

BONATESTA

Sostituire la lettera g), con la seguente: g) mantenere l'attuale separazione della gestione dei servizi da quella dei patrimoni, garantendo in ogni caso che i beni mobiliari e immobiliari delle IPAB non possono essere utilizzati per la copertura delle spese correnti, ma devono essere destinati esclusivamente ai servizi sociali obbligatori. Le trasformazioni patrimoniali devono essere previamente autorizzate dalla Regione. In caso contrario si applica l'articolo 328 del codice penale».

10.41

RUSSO SPENA

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente: «mantenere l'attuale separazione della gestione dei servizi da quella dei patrimoni, garantendo in ogni caso che i beni mobiliari e immobiliari delle IPAB non possono essere utilizzati per la copertura delle spese correnti, ma devono essere conservati come patrimoni. A loro volta i redditi dei beni mobili ed immobili devono essere destinati esclusivamente ai servizi sociali obbligatori. Le trasformazioni patrimoniali devono essere previamente autorizzate dalla Regione. In caso contrario si applica l'articolo 328 del codice penale».

10.42

RUSSO SPENA

La lettera g) del primo comma dell'articolo 10 è sostituita dalle seguenti parole: g) mantenere l'attuale separazione della gestione dei servizi da quella dei patrimoni, garantendo in ogni caso che i beni mobiliari ed immobiliari delle IPAB non possono essere utilizzati per la copertura delle spese correnti, ma devono essere conservati come patrimoni. A loro volta i redditi dei beni mobili ed immobili devono essere destinati esclusivamente

ai servizi sociali obbligatori. Le trasformazioni patrimoniali devono essere previamente autorizzate dalla Regione. In caso contrario si applica l'articolo 328 del codice penale».

10.43

TIRELLI, STIFFONI

All'articolo 10, comma 1, lettera g), dopo la parola: «prevedere» aggiungere le seguenti parole: «per le IPAB che operano in campo socio-assistenziale».

10.46

MAGNALBÒ, PASQUALI, BONATESTA

All'articolo 10, comma 1, lettera g) dopo la parola: «prevedere» aggiungere le seguenti parole: «per le IPAB che operano in campo socio-assistenziale».

10.51

BORNACIN, BONATESTA, MULAS, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «prevedere» aggiungere le seguenti: «per le IPAB che operano in campo socio-assistenziale».

10.54

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «prevedere» aggiungere le seguenti: «il trasferimento dei beni e dei patrimoni all'ente di cui alla lettera b), secondo il regime fiscale già previsto dal decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, nonchè prevedere».

10.49

TIRELLI, STIFFONI

Alla lettera g) sostituire le parole da: «la finalizzazione» alla fine del periodo con le parole: «che l'utilizzo delle risorse patrimoniali sia destinato alla finalità statuarie delle IPAB».

10.48

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «allo sviluppo» fino alla fine della lettera con le seguenti: «agli scopi statutari previsti».

10.47 PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «sociali» aggiungere le parole: «escludendo da tale previsione le IPAB che operano in ambito scolastico».

10.290 ANDREOLLI

Al comma 1, lettera g) dopo la parola: «sociali» aggiungere le seguenti: «escludendo da tale previsione le IPAB che svolgono attività scolastica».

10.45 BORNACIN, MULAS, PASQUALI, FLORINO, BONATESTA, MAGNALBÒ

Al comma 1 lettera g) dopo la parola: «sociali» aggiungere le seguenti parole: «escludendo da tale previsione le IPAB scolastiche».

10.44 ZANOLETTI, TAROLLI

Al comma 1, alla lettera g), dopo la parola: «sociali» aggiungere le seguenti: «escludendo da tale previsione le IPAB che operano in campo scolastico».

10.50 PASTORE

Al comma 1 lettera g) dopo la parola: «sociali» aggiungere le seguenti parole: «escludendo da tale previsione le IPAB che svolgono attività scolastica».

10.52 TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, alla fine della lettera g), aggiungere le seguenti parole: «escludendo da tale previsione le IPAB che gestiscono scuole».

10.53 PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere:

«g-bis) prevedere norme per il controllo dell'esclusiva destinazione ai servizi sociali obbligatori dei patrimoni delle IPAB trasferite ai Comuni e alle Province, nonché di quelle privatizzate ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 1988».

10.55 PASTORE, SCHIFANI,, LAURO, PICCIONI, NOVI

Al comma 1, lettera h) sopprimere le parole da: «essere inattive» sino a: «ovvero risultino».

10.59 MULAS, BONATESTA, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI,
BORNACIN

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «due anni» con le parole: «cinque anni».

10.67 MULAS, BONATESTA, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI,
BORNACIN

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «2 anni» con le seguenti: «tre anni».

10.64 PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Al comma 1, lettera h) sostituire le parole: «da almeno due anni» con le seguenti: «da almeno tre anni».

10.65 BORNACIN, BONATESTA, MULAS, FLORINO, MAGNALBÒ, PA-
SQUALI

Al comma 1, lettera h) sopprimere le parole da: «ovvero risultino esaurite» fino a: «negli statuti».

10.58 BORNACIN, BONATESTA, MULAS, FLORINO, MAGNALBÒ, PA-
SQUALI

Sopprimere le parole da: «nel rispetto degli interessi originali» fino a: «nelle stesse».

10.56

RUSSO SPENA

Al comma 1 alla lettera h) sono soppresse le seguenti parole: «nel rispetto degli interessi originari e delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche delle stesse».

10.57

ZANOLETTI, TAROLLI

Al comma 1, lettera h), sopprimere le seguenti parole: «nel rispetto degli interessi originari e delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche delle stesse».

10.60

BONATESTA

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «tavole di fondazione» aggiungere le seguenti: «a favore di altre IPAB della regione aventi finalità istituzionali analoghe».

10.66

ZANOLETTI, TAROLLI

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «prioritariamente» fino alla fine della lettera con le seguenti: «di altre IPAB presenti nel Comune, che abbiano finalità simili, allo scopo di proseguire gli scopi statuari previsti».

10.62

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «prioritariamente, di altre IPAB del territorio o dei comuni territorialmente competenti» con le seguenti: «delle IPAB della regione, aventi scopi statuari simili».

10.63BORNACIN, BONATESTA, MULAS, FLORINO, MAGNALBÒ,
PASQUALI

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «prioritariamente» alla fine del periodo con le parole: «di altre IPAB della regione aventi le medesime finalità».

10.61

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «di altre IPAB» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «a favore della rete integrata di interventi e servizi sociali, della regione di pertinenza della IPAB sottoposta a scioglimento».

10.68

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «allo scopo di promuovere e potenziare il» con le seguenti: «che rientrano nel».

10.69

TIRELLI, STIFFONI

Sopprimere la lettera i).

10.70BORNACIN, BONATESTA, MULAS, FLORINO, MAGNALBÒ,
PASQUALI

Al comma 1, abolire la lettera i).

10.71

BONATESTA, MULAS, PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«l) prevedere norme per il controllo dell'esclusiva destinazione ai servizi sociali obbligatori dei patrimoni delle IPAB trasferite ai comuni e alle province, nonché di quelle privatizzate ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 1988».

10.72

BONATESTA

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«l) prevedere norme per il controllo dell'esclusiva destinazione ai servizi sociali obbligatori dei patrimoni delle IPAB trasferite ai comuni

e alle province, nonchè di quelle privatizzate ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 1988».

10.73

TAPPARO

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«l) prevedere norme per il controllo dell'esclusiva destinazione ai servizi sociali obbligatori dei patrimoni delle IPAB trasferite ai comuni e alle province, nonchè di quelle privatizzate ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 1988».

10.74

ZANOLETTI, TAROLLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«i-bis) prevedere l'applicazione agli enti di cui alla lettera b) della carta dei servizi di cui all'articolo 13 della presente legge».

10.75

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 2, sopprimere le parole: «che si pronunciano entro 30 giorni dalla data di assegnazione».

10.77

MULAS, BONATESTA, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI,
BORNACIN

Al comma 2, sopprimere le parole: «trenta giorni» con le parole: «novanta giorni».

10.79

MULAS, BONATESTA, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI,
BORNACIN

Al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quaranta giorni».

10.78

MULAS, BONATESTA, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI,
BORNACIN

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Le regioni sottopongono le IPAB, disciplinate dal decreto legislativo di cui al presente articolo, ad autorizzazione e accreditamento, nel rispetto dei criteri nazionali e regionali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera f) e all'articolo 9, comma 1, lettera c), della presente legge. Le regioni inseriscono le IPAB accreditate nelle pianificazioni regionali e locali della rete di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 18, comma 6, della presente legge, sottoponendo le medesime IPAB a valutazione, d'intesa con gli enti locali, delle attività realizzate da tali istituzioni, anche in base ai principi di efficacia, qualità ed economicità di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59».

10.80

TIRELLI, STIFFANI

Al comma 3 sostituire le parole: «centottanta giorni» con le seguenti: «tre mesi».

10.81

MULAS, BONATESTA, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI,
BORNACIN

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 2000

561^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Lavagnini.**La seduta inizia alle ore 15,20.***IN SEDE DELIBERANTE**

(4538) Contribuzione dell'Italia al Fondo di assistenza a favore delle vittime delle persecuzioni naziste, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 luglio.

Il senatore PASTORE illustra l'emendamento 2.1, chiedendo chiarimenti sulla formulazione del comma 3 dell'articolo 2 che delega all'Unione delle comunità ebraiche italiane l'individuazione dei soggetti beneficiari del contributo finanziario previsto dal provvedimento in esame. In proposito osserva che non può essere attribuito alla sola comunità ebraica il novero dei soggetti vittime delle persecuzioni naziste.

Dopo un breve intervento del presidente VILLONE, prende la parola il relatore MARCHETTI, il quale concorda con l'osservazione secondo la quale non solo gli ebrei possono essere considerati vittime delle persecuzioni naziste; si sarebbe potuta dunque ipotizzare una soluzione alternativa rispetto a quella prevista all'articolo 2. La Camera dei deputati ha individuato nell'Unione delle comunità ebraiche italiane l'ente più idoneo ad individuare i soggetti cui dovrà essere corrisposto il contributo finanziario previsto dal provvedimento in esame. Ricorda inoltre che l'Italia ha assunto impegni in sede internazionale che l'approvazione del provvedimento in esame permetterà di rispettare. Alla luce di queste considerazioni, invita il senatore Pastore a ritirare l'emendamento.

Il senatore BESOSTRI si associa alle considerazioni svolte dal relatore, osservando che, al comma 4 dell'articolo 2, si prevede che il Ministro del tesoro debba comunque vigilare sull'utilizzo dei fondi pubblici, utilizzati per l'erogazione del previsto contributo.

La senatrice DENTAMARO rileva che l'attribuzione all'Unione delle comunità ebraiche del compito di individuare i soggetti destinatari del contributo, non comporta alcuna restrizione del novero dei destinatari del medesimo. Quanto al merito dell'emendamento presentato dal senatore Pastore, osserva che questa proposta non individua l'ente che deve farsi carico di individuare i soggetti destinatari del contributo. Alla luce di queste considerazioni e tenendo conto dell'importante rilievo simbolico dell'iniziativa, propone che il provvedimento sia approvato nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore ROTELLI ritiene invece condivisibili le ragioni che hanno motivato la presentazione dell'emendamento 2.1 osservando che questo contributo, seppur in via sussidiaria, potrebbe essere destinato a finanziare indefinibili progetti intesi a prevenire che ingiustizie, simili alle persecuzioni naziste, possano ripetersi nel futuro. Rilevata l'incongruità di questa previsione, osserva che non è stata previsto alcun onere di rendicontazione a carico dell'Unione delle comunità ebraiche, relativamente all'uso delle risorse pubbliche il cui stanziamento viene disposto dal provvedimento in titolo.

A questo proposito il presidente VILLONE sottolinea la modestia della cifra prevista, che garantisce la partecipazione dell'Italia ad una iniziativa internazionale di sicuro rilievo.

La senatrice BUCCIARELLI, pur comprendendo le perplessità del senatore Pastore, reputa opportuno approvare sollecitamente il provvedimento nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. Eventuali modifiche allungherebbero infatti i tempi di conclusione dell'*iter* del medesimo.

Il senatore MAGNALBÒ, pur convenendo con i rilievi mossi dal senatore Pastore, si mostra consapevole delle ragioni che motivano una rapida definizione del provvedimento in esame.

Alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, il senatore PASTORE ritira l'emendamento 2.1.

Posti separatamente ai voti, la Commissione approva gli articoli 1. 2 e 3. Con voto unanime approva quindi il disegno di legge nel medesimo testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo concernente il Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali, a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 (n. 699)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265. Esame e rinvio)

Il relatore BESOSTRI ricorda che lo schema di testo unico in esame trae origine dalla previsione, contenuta nell'articolo 31 della legge n. 265 del 1999, con la quale il Governo è stato delegato ad adottare un testo unico nel quale riunire e coordinare le disposizioni legislative vigenti in materia di ordinamento degli enti locali. Richiamate puntualmente le materie oggetto della delega, segnala che essa scade il 21 agosto di questo anno.

Si sofferma quindi sulle modalità previste per l'esercizio della delega ricordando che il citato articolo 31, comma 1, prevede l'applicazione, in quanto compatibile, di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 7 della legge n. 50 del 1999 che prevede, tra l'altro, che sullo schema in esame venga acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Si tratta di un testo unico che ricomprende le sole disposizioni di rango primario, mentre sono state escluse quelle regolamentari per le quali segnala l'opportunità della predisposizione, da parte del Governo, di un apposito testo unico. Nella redazione del testo si è tenuto conto, come chiarito nella relazione illustrativa, della giurisprudenza costituzionale nonché dei più consolidati orientamenti di quella ordinaria e amministrativa. In proposito fa presente che il Consiglio di Stato nel suo parere ha convenuto sull'opportunità di valorizzare le acquisizioni della giurisprudenza e, conseguentemente, le soluzioni interpretative che sono divenute diritto vivente.

Ricordato che gli articoli 274, 275 e 276 dettano una particolare disciplina atta a garantire il coordinamento di questa normativa con quella vigente, passa ad illustrare la struttura del testo unico che si articola in tre parti: la prima dedicata all'ordinamento istituzionale, la seconda all'ordinamento finanziario e contabile, la terza recante disposizioni finali.

Dato conto puntualmente delle materie contenute nei singoli titoli che compongono le tre parti del testo, ricorda che la competente Commissione della Camera dei deputati, nella seduta di ieri, ha approvato all'unanimità un parere favorevole sullo schema in esame corredato da una serie di osservazioni che, nel complesso, dichiara di condividere. Formula peraltro alcune perplessità sui punti 23, 24, 26, 41 e 42 di tale parere (pubblicato in allegato al resoconto della seduta di ieri della I Commissione della Camera dei deputati).

Si esime quindi da una puntuale illustrazione dei contenuti del provvedimento, mostrandosi disponibile a recepire nella proposta di parere le osservazioni che emergeranno nel corso del dibattito.

Reputa peraltro opportuno attirare l'attenzione della Commissione sulle disposizioni contenute nel Capo II del Titolo III della parte I, recanti

la disciplina delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità. Ricordato il contenuto dell'articolo 56 (che prevede che nessuno possa presentarsi come candidato in più di due province o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data), osserva che questo limite alla candidabilità sembra contrastare con quanto previsto dall'articolo 57 che prevede un obbligo di opzione nelle medesime circostanze, che parrebbero quindi essere considerate semplici condizioni di incompatibilità.

Dà quindi conto puntualmente del contenuto dell'articolo 58, richiamando in particolare l'attenzione sulle fattispecie che sono state oggetto di un recente intervento legislativo (segnatamente della legge n. 475 del 1999); reputa tuttavia che la materia debba essere oggetto di un complessivo riesame da parte del legislatore essendo molte delle cause ostative, contenute in queste disposizioni, previste da leggi che appaiono per certi versi datate. Simili considerazioni devono essere fatte a suo avviso con riferimento alle ipotesi di ineleggibilità previste dall'articolo 60, che prevede una serie di fattispecie che, da un lato appaiono superate (ad esempio i casi previsti nel numero 1 del comma 1, che presuppongono un ruolo dell'amministrazione dell'Interno non più corrispondente a quello attuale), e dall'altro sono formulate in termini troppo generici. A quest'ultimo proposito richiama l'attenzione sul numero 7 del comma 1 del citato articolo 60 che prevede forme di incompatibilità che dovrebbero essere, a suo avviso, graduate a seconda della dimensione degli enti locali. Analogamente occorrerebbe rivedere le cause di incompatibilità previste dal punto 10 della medesima disposizione, tenendo conto del processo di privatizzazione dei pubblici servizi, come anche quelle previste dal punto 8, in relazione alle modifiche introdotte nel sistema della sanità pubblica. Più in generale, crede che le cause di ineleggibilità dovrebbero essere ridotte in un numero assai contenuto, mentre potrebbero essere aumentate, di contro, le cause di incompatibilità.

Si sofferma quindi sulle disposizioni contenute nel Capo IV del Titolo III della Parte I, mentre, con riferimento alle disposizioni contenute nel Titolo IV rinvia alle puntuali osservazioni formulate dalla competente Commissione della Camera dei deputati.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore SCHIFANI condivide i rilievi avanzati dal relatore sulle disposizioni relative alle cause di incompatibilità e di ineleggibilità. Richiama quindi l'attenzione sull'articolo 62 che disciplina le ipotesi di decadenza dalla carica di sindaco dei comuni di maggiori dimensioni nonché dalla carica di presidente della provincia nel caso di accettazione della candidatura a deputato o senatore. Si tratta di una previsione che, a differenza delle altre, non fa un puntuale riferimento alle disposizioni di legge che sono, comunque, quelle del testo unico del 1956 in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei parlamentari.

Il sottosegretario LAVAGNINI osserva che si tratta di un intervento meramente ricognitivo della disciplina vigente che non viene in alcun modo toccata.

Il senatore SCHIFANI, riprendendo la sua esposizione, osserva che questa previsione potrebbe dare adito ad eventuali interpretazioni nel senso dell'attenuazione dell'obbligo di dimissioni dalla carica di sindaco ovvero di presidente della provincia, centoventi giorni prima dello svolgimento delle consultazioni elettorali, per coloro che abbiano deciso di accettare la candidatura a deputato o senatore, in particolare nell'ipotesi di uno scioglimento anticipato delle Camere nell'immediata vicinanza della fine della legislatura.

Il senatore MAGNALBÒ richiama invece l'attenzione sul secondo comma dell'articolo 58 dello schema in esame che ripropone una formula (per la quale la sentenza patteggiata viene parificata alla sentenza di condanna) sulla cui inopportunità si era convenuto nel corso dell'esame del disegno di legge n. 3285.

A quest'ultimo proposito il presidente VILLONE ricorda che il disegno di legge n. 3285 non è ancora stato definitivamente approvato, mentre il testo unico in esame deve tenere conto della sola legislazione vigente.

Il senatore MAGNALBÒ, riprendendo la sua esposizione, si sofferma criticamente su quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 60 che prevede una compressione, a suo avviso eccessiva, delle funzioni del direttore amministrativo e del direttore sanitario che siano stati candidati, ma non eletti. Similmente eccessiva reputa la condizione di ineleggibilità prevista per i ministri di culto.

Il sottosegretario LAVAGNINI osserva che queste previsioni sono contenute nella normativa vigente, le cui scelte non possono essere modificate, nel merito, dal provvedimento in esame.

Il senatore TIRELLI si mostra consapevole della limitatezza degli interventi che possono essere compiuti con il provvedimento in esame, che ha essenzialmente la funzione di unificare, in un solo corpo, la normativa di rango primario vigente in materia. Il parere del Consiglio di Stato sembra tuttavia ipotizzare la possibilità di interventi più incisivi. Dichiarando quindi di condividere le osservazioni svolte dal relatore sulle disposizioni relative alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità ed in particolare ribadisce l'opportunità di graduare queste previsioni a seconda della classe anagrafica dell'ente locale. Auspica quindi che il Governo si faccia promotore di un intervento più ampio, che incida in modo più radicale sulla normativa riguardante gli enti locali, semplificando le modalità di esercizio delle loro funzioni.

Prende quindi la parola il senatore ROTELLI che si mostra scettico sull'utilità del dibattito sullo schema in titolo che, peraltro, si è concentrato su temi – le condizioni di incompatibilità e di ineleggibilità – marginali rispetto ai molti problemi dell'ordinamento degli enti locali, ma che stanno particolarmente a cuore alla classe politica.

La redazione del testo unico delle disposizioni riguardanti gli enti locali, in altri momenti storici, è stata considerata un atto particolarmente significativo. Oggi, è presumibile che intere parti di questo articolato saranno invece messe in discussione da interventi settoriali e frammentati del legislatore. Osserva peraltro che la struttura stessa dello schema sembra essere fatta apposta per non essere commentata, non essendo stata compiuta una puntuale, e a suo avviso necessaria, opera di individuazione delle disposizioni di legge che rifluiscono nel testo unico.

Quanto al merito del provvedimento, osserva che esso si limita a collazionare la normativa sull'ordinamento degli enti locali, tacendo sulle funzioni attribuite ai medesimi.

Il senatore ELIA, a questo proposito, osserva che oggi è difficile definire un quadro completo delle funzioni degli enti locali trasferite dalle cosiddette «leggi Bassanini».

Il senatore ROTELLI, riprendendo la sua esposizione, ritiene che il Ministero dell'interno avrebbe comunque dovuto compiere lo sforzo di individuare, anche se non in modo esaustivo, le funzioni degli enti locali, che avrebbero potuto essere oggetto di un allegato al testo in esame, che appare invece monco di una parte essenziale. L'incompletezza del quadro normativo contenuto nello schema in titolo è accentuata dal mancato riferimento – certo non imputabile ai redattori del testo – alla riforma dei servizi pubblici locali.

Si sofferma quindi, in via semplificativa, sulla imperfetta formulazione di alcune disposizioni, richiamando in primo luogo il comma 1 dell'articolo 1 che accomuna, impropriamente, in un'unica previsione il riferimento ai «principi» con quello alle «disposizioni», ed utilizza inoltre la espressione «in materia di» che reputa del tutto generica. Quanto al successivo comma 2, osserva l'improprietà della previsione secondo la quale le leggi regionali «si conformano ai principi» stabiliti nello schema in esame.

Osserva quindi che il titolo II sembra, nella sua scansione, porre su un medesimo piano le aree metropolitane e le comunità montane con i comuni e le province, mentre la Costituzione menziona solo questi due enti. Tutti gli enti citati, invece, sono indistintamente considerati, dal testo in esame, «enti locali», con conseguenze a suo avviso non definite sull'ordinamento giuridico, ed in particolare sul complesso di disposizioni che interessano gli enti locali.

La rubrica dell'articolo 3, facendo riferimento al «sistema regionale delle autonomie locali», finisce per legificare una nozione teorica assai discussa; ad essa è funzionale la collocazione, come primo comma di tale

articolo, della disposizione secondo la quale le regioni «organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province». Questa previsione apre il varco ai pericoli del centralismo regionale sui quali, autorevolmente, il Capo dello Stato ha richiamato l'attenzione.

A quest'ultimo riguardo, il senatore ELIA osserva che il richiamo del Capo dello Stato è da intendersi come un richiamo all'incompleto processo di devoluzione, da parte delle regioni, di funzioni amministrative agli enti locali.

Il senatore ROTELLI, riprendendo la sua esposizione, ribadisce che da queste disposizioni emerge chiaramente la visione regionalistica che ha ispirato i redattori dello schema in esame. Si sofferma quindi criticamente sulla prima delle osservazioni contenute nel parere approvato dalla competente Commissione della Camera dei deputati, che propone l'inserimento, nell'articolo 5, comma 2, del riferimento alle «leggi generali di cui all'articolo 128 della Costituzione», osservando che il testo unico in esame dovrebbe essere considerato la sola ed essenziale legge generale ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione.

Ritiene quindi che potrebbero essere fatte molte altre osservazioni sulla formulazione del testo, di cui essenzialmente lamenta la mancata attenzione alle funzioni degli enti locali. Ribadisce quindi che questo provvedimento avrebbe potuto essere concepito in modo diverso e più adeguato ai fini di una completa conoscenza delle attribuzioni, oltre che dell'organizzazione, degli enti locali.

Il senatore PASTORE, consapevole della limitatezza degli interventi sull'ordinamento che possono essere compiuti con l'approvazione del testo in esame, richiama l'attenzione della Commissione sui rilievi contenuti nel parere del Consiglio di Stato circa la ripetizione, in alcune disposizioni, della normativa generale in materia di rapporto di pubblico impiego. Questa ripetizione dà vita ad una normativa parallela e può divenire fonte di complicazioni, nel caso di modifiche delle norme di origine non accompagnata dalla parallela correzione delle norme transitate nel testo unico. Una simile evenienza potrebbe produrre una scissione del regime generale del rapporto di lavoro pubblico rispetto alla disciplina del lavoro pubblico negli enti locali; un esito questo del tutto in contrasto con le esigenze di chiarezza e coordinamento della normazione.

Un'analogha dissociazione si produrrebbe, a suo avviso, per effetto dell'approvazione dell'articolo 62 che riproduce parzialmente, con puntuale riferimento ai soli sindaci e presidenti delle province, la normativa generale sulle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità di deputati e senatori. Anche in questo caso, oltre ai rischi di una difforme interpretazione, vi potrebbe essere il rischio di un'evoluzione separata e non coordinata delle normative in un ambito particolarmente delicato.

Passa quindi a considerare l'articolo 26 che ripropone, al primo comma, una formulazione sulla quale erano state avanzate perplessità nel corso dell'esame della legge n. 265 del 1999.

Con riferimento invece all'articolo 29, osserva che, nel primo comma, si richiamano alcune disposizioni il cui contenuto viene poi, a suo avviso, inopportuno e ripetuto pedissequamente.

Quanto agli articoli 107 e seguenti, valuta che occorre individuare puntualmente ipotesi di potere sostitutivo nel caso di inerzia dei dirigenti.

Infine richiama l'articolo 110 che, al primo comma, contiene un riferimento ai contratti di «diritto pubblico» che, a suo avviso, dovrebbe essere eliminato perché superato dalla più recente evoluzione della legislazione in materia.

Il relatore BESOSTRI, alla luce dei rilievi emersi nel corso del dibattito, si riserva di proporre nella prossima seduta un articolata proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VILLONE avverte che le sedute della prossima settimana saranno essenzialmente dedicate all'esame dei disegni di legge in materia elettorale (nn. 3812 e connessi) e di quelli concernenti il voto degli italiani all'estero (nn. 838 e connessi) nonché al seguito dell'esame, in sede consultiva, dello schema di testo unico in materia di ordinamento degli enti locali. Si riprenderà inoltre l'esame dei disegni di legge nn. 3236 e 236 sul conflitto d'interesse.

Avverte quindi che sono stati assegnati alle Commissioni riunite 1^a e 4^a due schemi di decreti legislativi concernenti il riordino dell'Arma dei Carabinieri. Al riguardo si riserva di concordare con la presidenza della 4^a Commissione la convocazione di un'eventuale seduta delle Commissioni riunite la prossima settimana.

Il senatore BESOSTRI richiama l'attenzione sulla opportunità di riprendere l'esame del disegno di legge recante misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (n. 3015-B), mentre la senatrice BUCCIARELLI sollecita la ripresa dell'esame, da parte delle Commissioni riunite 1^a e 6^a, dei disegni di legge relativi all'istituzione di case da gioco (nn. 232 e connessi). A quest'ultima richiesta si associa il senatore MAGNALBÒ.

La senatrice PASQUALI chiede quindi che venga prorogato alle ore 13 di mercoledì 26 luglio il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato dei disegni di legge nn. 838 e connessi, relativi all'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero.

La Commissione conviene con questa proposta.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 4538

Art. 2.

Al comma 3, sostituire le parole da: «nonché» sino a: «provvederà» con la seguente: «contribuirà».

2.1

PASTORE

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 2000

620^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.**La seduta inizia alle ore 8,35.**IN SEDE REFERENTE**(1210) MANCONI e PERUZZOTTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale**(1529) BONFIETTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale**(4656) MARITATI ed altri. – Integrazione e modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei detenuti provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea**(4673) MILIO. – Modifiche al codice penale in materia di liberazione condizionale e all'ordinamento penitenziario in materia di liberazione anticipata**(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)*

Riprende l'esame congiunto, rinviato nella seduta pomeridiana del 13 luglio.

Il relatore FASSONE anche facendo riferimento all'intervento svolto dal ministro Fassino nella seduta pomeridiana del 12 luglio in merito alle misure contenute nel «piano di azione giustizia per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario», illustra le linee direttrici del relativo disegno di legge di iniziativa governativa, in via di definitiva assegnazione alla Commissione (A.S. 4738).

I punti salienti della proposta governativa concernono innanzitutto una serie di misure nel settore dell'organizzazione penitenziaria proponendo un piano straordinario per lo sviluppo delle attività e dei servizi penitenziari, accompagnato da norme relative alla revisione degli organici

dell'amministrazione giudiziaria e alle procedure di assunzione del personale dell'amministrazione penitenziaria.

Una seconda serie di misure interessa invece la disciplina penalistica e processual penalistica, facendo riferimento sia alla disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza, sia alla disciplina dell'espulsione del cittadino extracomunitario, che a quella relativa alla trasgressione delle prescrizioni in tema di arresti domiciliari e benefici penitenziari. Un ulteriore settore di intervento concerne poi le operazioni di polizia, ambito nel quale il Governo propone una sorta di disciplina unificata e omogenea relativa, naturalmente, a determinati reati. Il Governo propone poi una serie di modifiche alla legge n. 689 del 1981 innalzando i livelli di pena entro i quali è ammessa la sostituzione della pena detentiva. Infine, le misure proposte dal Governo modificano la disciplina in tema di benefici penitenziari, sostanzialmente in riferimento alla liberazione anticipata.

Passando ad illustrare in maniera più analitica le proposte che interessano la disciplina penalistica, dopo aver comunque sottolineato l'importanza delle misure nel settore dell'amministrazione penitenziaria, il relatore fa presente che le modifiche alla disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza ampliano i requisiti soggettivi che autorizzano l'uso di tale forma di conoscenza nel rito penale, consentendone l'utilizzazione fuori delle limitate ipotesi attualmente in vigore per i soggetti ai quali si applica l'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario. Naturalmente l'uso della videoconferenza deve essere giustificato da gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica. Un aspetto particolare delle innovazioni proposte dal Governo investe l'esame a distanza dei minori. Egli peraltro valuta problematicamente e sottopone all'attenzione della Commissione la disposizione che prevede che l'esame venga effettuato con modalità tali da assicurare la visibilità dell'esaminato da parte del solo giudice. Sempre nella stessa direzione di allargamento dell'uso delle videoconferenze vanno le norme proposte in tema di partecipazione al procedimento penale a distanza per l'imputato detenuto all'estero.

Il relatore si sofferma poi sulle proposte di modifica alla disciplina dell'espulsione, sottolineandone il rilievo. Le innovazioni all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in tema di disposizioni contro le immigrazioni clandestine prevedono che quando sussistono gravi indizi di colpevolezza è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, secondo uno schema analogo a quello dell'articolo 275 del codice di procedura penale, mentre il proposto nuovo comma 3 dell'articolo 13 dello stesso decreto legislativo prevede che il decreto di espulsione del prefetto, nel caso che lo straniero sia sottoposto a procedimento penale, sia eseguibile dopo la richiesta di nulla osta all'autorità giudiziaria; tale nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla richiesta; si tratta, a suo giudizio, di una disposizione particolarmente innovativa e della quale occorre approfondire le implicazioni.

Il relatore sottolinea poi il rilievo delle disposizioni concernenti l'espulsione dello straniero sottoposto a misura cautelare, disposta in sede di convalida del fermo o dell'arresto. Presupposto dell'espulsione sono la condizione di irregolarità e la possibile applicazione per il reato per cui si procede della misura di sicurezza dell'espulsione prevista dall'articolo 235 del codice penale. In tali ipotesi – che valgono a connotare anche la pericolosità sociale dello straniero – il giudice, su richiesta del pubblico ministero e sempre che non vi siano inderogabili esigenze processuali, dispone con decreto motivato l'espulsione dello straniero. Il relatore peraltro sottolinea che l'immediata espulsione non può aver luogo quando si proceda per gravi delitti per i quali non appare opportuno sottrarre gli autori alla pena.

Il Governo, prosegue il relatore, propone inoltre una disciplina che regola nuove ipotesi di espulsione dello straniero avente sostanziale valore di misura alternativa alla detenzione. L'espulsione può essere disposta nei confronti dello straniero detenuto che debba scontare una pena detentiva, anche residua non superiore a tre anni. In riferimento a tale innovazione si chiede problematicamente se essa debba intendersi come disciplina eccezionale ovvero a regime.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta pomeridiana è integrato con l'esame in sede referente dei disegni di legge n. 4737 recante «Interpretazione autentica dell'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale e disposizioni in materia di giudizio abbreviato nei processi per i reati puniti con l'ergastolo» e n. 4738 recante «Misure legislative del Piano di azione per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario».

La seduta termina alle ore 9,30.

621^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Corleone.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE DELIBERANTE

(1496-2157-B) *Nuove norme di tutela del diritto d'autore*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Centaro ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati previo stralcio degli articoli 2, 3, 4 e 6

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, rinviata nella seduta pomeridiana del 18 luglio scorso.

Il relatore BUCCIERO riferisce sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo approvato al Senato, rinviando, per gli aspetti generali dell'articolato, a quanto già esposto nel corso dell'esame in prima lettura.

Osserva – in particolare – che l'articolo 2 del testo in esame specifica ulteriormente – tra l'altro – le condizioni per effettuare le riproduzioni di opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, escludendo comunque la possibilità di riprodurre opere rare «fuori dai cataloghi editoriali»: tale dizione appare in qualche modo di problematica applicabilità.

La Camera ha inoltre soppresso l'originario articolo 7, che interveniva in materia di acquisizione di prova del reato e fondatezza della stessa sulla base di «seri indizi»: esprime qualche perplessità sulle motivazioni che hanno indotto la Camera a sopprimere tale disposizione.

È stato inoltre eliminato il comma 1 dell'articolo 8 del testo in esame, che disponeva pene accessorie per i commercianti che avessero violato le disposizioni del diritto d'autore. Per quanto concerne la problematica dell'apposizione del contrassegno da parte della Società Italiana Autori ed Editori (SIAE), sottopone all'attenzione della Commissione la soppressione del comma 2 dell'articolo 15 del testo approvato dal Senato, che prevedeva la non applicazione delle disposizioni in parola ai supporti prodotti negli altri paesi dell'Unione Europea in conformità della rispettiva legislazione nazionale. A tale proposito egli riepiloga la normativa comunitaria in materia di difesa del diritto d'autore, anche in relazione agli strumenti di controllo per la tutela di tale diritto.

L'articolo 11 del testo in esame – prosegue il relatore – ha opportunamente specificato le funzioni della SIAE rispetto a quelle dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, soprattutto in tema di vigilanza e controllo sulla tutela del diritto d'autore. Egli sottolinea poi che la Camera dei deputati ha reintrodotta la disposizione – a suo tempo soppressa dal Senato – che sostituisce l'articolo 171-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633: con tale modifica si riafferma il criterio generale che per colpire il mancato assolvimento degli obblighi relativi al diritto d'autore non può che essere fatto riferimento all'apposizione del contrassegno da parte

della SIAE. Viene ribadito inoltre che l'unico comportamento non punibile è quello della riproduzione per uso personale.

La Camera ha invece ritenuto di dover modificare le soglie di punibilità, elevando la soglia minima, ma diminuendo quella massima. Infine, è stato riproposto l'articolo, a suo tempo soppresso dal Senato, che prevede la punizione per violazione del diritto d'autore non solo per chi ne trae profitto, ma per chiunque violi le norme, anche *una tantum*: tale modifica è finalizzata ad evitare il diffondersi di una cultura dell'illegalità nel campo della riproduzione dei prodotti protetti dal diritto d'autore.

In conclusione, a suo giudizio, l'esame delle singole modifiche approvate dalla Camera dei deputati consente di affermare che l'impianto della normativa non è stato stravolto né modificato nei punti fondamentali, tanto che esso ha ricevuto anche l'apprezzamento da parte dei soggetti maggiormente interessati. Il relatore auspica, conseguentemente, che la Commissione possa approvare in via definitiva il disegno di legge nel più breve tempo possibile.

A seguito di una richiesta di chiarimenti del senatore Antonino CARUSO, il sottosegretario CORLEONE esprime l'apprezzamento del Governo per il disegno di legge, e, associandosi all'auspicio da ultimo formulato dal relatore, si riserva comunque di intervenire sul merito delle singole disposizioni in sede di replica.

Dopo interventi del relatore BUCCIERO, dei senatori PREIONI, RUSSO, CENTARO e SENESE, il presidente PINTO propone di fissare per le ore 17 di lunedì 24 il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(4738) Misure legislative del Piano di azione per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario

(Esame e rinvio)

Il relatore FASSONE, dà per illustrati gli articoli da 1 a 21 compreso del provvedimento in titolo, suddivisi nei capi da I a IV e rinviando all'esposizione svolta nella seduta antimeridiana in sede di esame dei disegni di legge nn. 1210 e connessi. Passa, quindi, a trattare del capo V relativo ai provvedimenti conseguenti alla trasgressione delle prescrizioni in materia di arresti domiciliari e benefici penitenziari, il quale contiene norme volte ad assicurare condizioni di maggiore vivibilità nelle strutture carcerarie ma a garantire, al tempo stesso, le esigenze di tutela collettiva dei cittadini, dettando una più rigorosa disciplina degli arresti domiciliari e

dei benefici riservati ai condannati. In tale ottica si spiegano le previsioni degli articoli 22 e 23 del disegno di legge che prevedono rispettivamente la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con la custodia in carcere nel caso in cui la trasgressione accertata riguardi l'obbligo fondamentale di non allontanarsi dalla propria abitazione o dal luogo prescritto e l'impossibilità di concedere gli arresti domiciliari a chi si sia già reso autore di condotte riconducibili ai delitti di evasione nei cinque anni antecedenti al fatto.

L'articolo 24 modifica l'articolo 391 del codice di procedura penale, consentendo al giudice anche di disporre l'applicazione della misura della custodia in carcere al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c) e 280.

Si sofferma quindi sui contenuti degli articoli da 26 a 29 che razionalizzano e unificano la disciplina – attualmente frammentata in numerosi testi normativi – delle operazioni di polizia simulate e del ritardo o della omissione di provvedimenti doverosi da assumere nell'ambito di indagini in corso, al fine di favorire il miglior esito delle investigazioni. Al riguardo il relatore manifesta alcune perplessità circa la formulazione della parte finale del comma 1 dell'articolo 26 su cui ritiene opportuno un intervento chiarificatore.

Il capo VII del disegno di legge modifica la normativa in materia di sanzioni sostitutive della detenzione, innalzando i limiti di pena entro i quali è ammessa la sostituzione della pena detentiva e introducendo in luogo della semidetenzione la nuova figura della custodia domiciliare. Alcune perplessità suscita peraltro il fatto che non siano stati modificati i limiti entro i quali la pena detentiva può essere sostituita con la pena pecuniaria della specie corrispondente. Inoltre, l'articolo 33 innova le disposizioni che determinano le condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva e definiscono le ipotesi di esclusione oggettiva. In particolare per quel che concerne i profili per le condizioni soggettive della sostituzione, il nuovo testo dell'articolo 59 della legge n. 689 del 1991 appare chiaramente ispirato ad un maggior favore nei confronti di questo tipo di sanzioni e rende in concreto più agevole l'accesso alle stesse. Vengono poi modificate le norme relative alle modalità di esecuzione delle sanzioni sostitutive e quelle concernenti la conversione di tali sanzioni in caso di inosservanza delle prescrizioni ad esse inerenti.

Il capo VIII del disegno di legge interviene sulla materia dei benefici penitenziari con riferimento essenzialmente alla disciplina della liberazione anticipata. Più specificatamente viene introdotto l'istituto della liberazione anticipata in casi particolari, per effetto dei quali al condannato a pena detentiva che ha dato prova di speciale partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, su richiesta del condannato stesso o del suo difensore, quale riconoscimento di tale partecipazione e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. Si prevede peraltro la non applicabilità della nuova disposizione ai detenuti per taluno dei delitti di cui all'articolo 4 *bis* dell'ordinamento penitenziario. Dopo aver segnalato che

il nuovo articolo 54 *bis* dell'ordinamento penitenziario che disciplinerebbe l'ipotesi di liberazione anticipata in casi particolari non richiama, come probabilmente sarebbe opportuno, l'ultimo comma dell'articolo 54 dello stesso ordinamento penitenziario, il relatore rileva come gli articoli 40, 41 e 42 del disegno di legge n. 4738 intervengano sulla disciplina del procedimento di concessione della liberazione anticipata attribuendo la relativa competenza al magistrato di sorveglianza e recependo in tal modo le indicazioni in tal senso contenute nell'Atto Senato 3183, già approvato dalla Camera dei deputati, successivamente modificato dal Senato e ora nuovamente all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Da ultimo richiama l'attenzione sulla disposizione di carattere transitorio contenuta nell'articolo 43 del medesimo disegno di legge per effetto della quale, a domanda dell'interessato, la detrazione di pena prevista dal citato articolo 54 *bis* risulta applicabile anche con riferimento ai semestri di pena successivi al primo gennaio 1995. La riduzione di pena è definita nella misura integrativa di quindici giorni nei casi in cui siano state già concesse detrazioni di pena ai sensi del vigente articolo 54 dell'ordinamento penitenziario.

Il presidente PINTO rinvia quindi il seguito dell'esame.

(1210) MANCONI e PERUZZOTTI. – *Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale*

(1529) BONFIETTI. – *Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale*

(4656) MARITATI ed altri. – *Integrazione e modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei detenuti provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea*

(4673) MILIO. – *Modifiche al codice penale in materia di liberazione condizionale e all'ordinamento penitenziario in materia di liberazione anticipata*

(4738) Misure legislative del Piano di azione per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1210, 1529, 4656, 4673, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 4738 e rinvio. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 4738, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1210, 1529, 4656, 4673 e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Su proposta del relatore FASSONE, la Commissione conviene di congiungere l'esame del disegno di legge n. 4738 con quello dei disegni di legge nn. 1210 ed abbinati.

Il relatore FASSONE evidenzia in primo luogo l'ampiezza dei contenuti del disegno di legge n. 4738, che si presenta come il testo base naturale per il prosieguo dell'esame. Sottolinea però l'esigenza di riuscire ad approvare prima dell'estate, quantomeno in Commissione, un testo

che contenga misure concrete per quel che riguarda l'attuale situazione carceraria e che rappresenti pertanto un segnale significativo ed una prima risposta ad attese ed ad aspettative diffuse nel paese. In questa prospettiva propone che la Commissione gli conferisca mandato a predisporre un testo base che affronterebbe esclusivamente le problematiche concernenti l'espulsione dei cittadini extracomunitari detenuti.

Il senatore CENTARO, pur manifestando inizialmente alcune perplessità, ritiene comunque che la proposta del relatore possa essere accolta.

Il sottosegretario CORLEONE ritiene indispensabile che la Commissione faccia una valutazione realistica in merito a ciò che può essere effettivamente approvato entro la fine di luglio.

Più in particolare, richiama l'attenzione sull'urgenza delle proposte contenute nel disegno di legge n. 4738 in materia di liberazione anticipata e di videoconferenza, dichiarando, con specifico riferimento alla materia della liberazione anticipata come le innovazioni suggerite nell'articolo predisposto dal Governo siano in grado di avere un impatto non trascurabile sull'attuale situazione carceraria.

Il senatore BUCCIERO sottolinea innanzitutto l'esigenza che, nel momento in cui la Commissione affronterà nel merito le problematiche concernenti l'espulsione dei cittadini extracomunitari detenuti, il Governo sia rappresentato in Commissione anche dal Ministro degli Affari esteri o da un Sottosegretario presso lo stesso Dicastero, in considerazione del rilievo che assumono al riguardo i rapporti fra l'Italia e gli Stati esteri da cui proviene la maggior parte dei flussi migratori diretti verso il nostro paese.

A fronte poi della proposta formulata dal relatore, giudica indispensabile un intervento del sottosegretario Corleone che dichiari esplicitamente la necessità dell'approvazione da parte della Commissione di un testo entro la fine del mese in corso, in quanto ciò rappresenterebbe un segnale politico in grado di evitare un ulteriore aggravamento della situazione nelle carceri.

Il sottosegretario CORLEONE fa presente che indubbiamente, qualora venisse accolta la proposta formulata dal relatore, l'approvazione da parte della Commissione entro la fine del mese di luglio di un testo, anche se limitato alle problematiche concernenti l'espulsione dei cittadini extracomunitari detenuti e eventualmente – come egli auspica – alle modifiche in materia di liberazione anticipata, costituirebbe un segnale importante che riscuoterebbe attenzione e che risponderebbe, perlomeno in parte, alle aspettative ed alle speranze che si sono create all'interno ed all'esterno delle carceri.

La Commissione conviene quindi di conferire mandato al relatore Fassone di predisporre un testo base per il prosieguo dell'esame, i cui contenuti saranno limitati ai temi dell'espulsione dei cittadini extracomunitari detenuti e dalla modifica delle vigenti disposizioni in tema di liberazione anticipata.

Si conviene altresì di fissare fin da ora per mercoledì 26 luglio 2000 alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base richiamato che sarà presentato e messo a disposizione dal relatore nella giornata di martedì 25 luglio.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

(4298) Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Giacco ed altri

(1968) MANCONI. – Norme per la tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti e per l'istituzione dell'amministratore di sostegno a favore delle persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi

(3491) RIPAMONTI ed altri. – Istituzione dell'amministratore di sostegno e degli uffici pubblici di tutela

– e **petizione n. 338** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

La Commissione conviene di prorogare a mercoledì 20 settembre 2000, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti al testo predisposto dal relatore per i disegni di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 16,50.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 2000

308^a Seduta*Presidenza del Presidente***MIGONE**

Interviene il ministro plenipotenziario Vincenzo Petrone, direttore generale per la cooperazione allo sviluppo, accompagnato dal consigliere d'ambasciata Claudio Spinedi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana. Audizione del Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo

Riprende l'indagine, sospesa nella seduta del 6 luglio scorso.

Il presidente MIGONE rivolge un cordiale saluto al ministro Petrone e al consigliere Spinedi, ringraziandoli per la disponibilità a partecipare alla presente audizione nonostante il breve margine di preavviso. Ricorda poi come l'incontro odierno sia stato programmato, conformemente alle intese raggiunte in sede di esame dei disegni legge nn. 4692 e 4707, al fine di approfondire le problematiche connesse al secondo di tali disegni di legge, all'indomani della definitiva approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge n. 4692.

Il ministro PETRONE rileva innanzitutto come negli ultimi anni, a seguito dell'approvazione di una serie di provvedimenti particolarmente innovativi, l'Italia disponga di una strumentazione per affrontare il problema del debito estero dei paesi in via di sviluppo molto più articolata ed efficace, e sia quindi anche in condizione di partecipare in modo più incisivo alla definizione dei relativi indirizzi in ambito multilaterale. Accanto alla recentissima legge testé richiamata dal presidente Migone, la cui approvazione da parte del Parlamento consentirà all'Italia di partecipare all'imminente vertice del G8 con accresciuta autorevolezza, va infatti

ricordata la legge n. 266 del 1999, che consente di trasferire, dal fondo rotativo che finanzia i crediti di aiuto al *plafond* degli aiuti a dono, risorse pari a 400 miliardi di lire all'anno per tre anni. Tale strumento risponde a una logica complementare rispetto ai meccanismi contemplati dalla recente legge sulla riduzione del debito, in quanto consente di assicurare risorse aggiuntive per lo sviluppo a quei paesi che, non avendo comunque, di fatto, alcuna possibilità di restituire le rate in scadenza, non avvertirebbero altrimenti alcun reale beneficio. Alla stregua della legge finanziaria per il 1998, e del decreto di attuazione adottato l'anno successivo dai Ministri degli esteri e del tesoro, si sta inoltre procedendo alla conversione in valuta locale dello *stock* del debito a favore di una serie di paesi caratterizzati da un reddito *pro capite* superiore al livello che convenzionalmente individua gli Stati più poveri. Tale intervento è già stato perfezionato per il Marocco, per un ammontare di 100 milioni di dollari, ed analoga iniziativa è in via di conclusione nei riguardi della Giordania; sono in corso negoziati sulla base dello stesso schema con l'Egitto, il Perù e l'Ecuador.

La conversione comporta innanzitutto la quantificazione della porzione del debito da annullare, sulla base di intese con i Governi dei paesi interessati; a seguito di ciò, le autorità monetarie locali emettono liquidità per un ammontare equivalente, rendendo così disponibili risorse per finanziare progetti comportanti un'alta intensità di impiego di manodopera. Si tratta di un meccanismo per certi aspetti simile a quello ora previsto dalla legge approvata nei giorni scorsi dal Parlamento, e che presenta altresì tratti analoghi con le previsioni del disegno di legge n. 4707.

La nuova legge, come è noto, contempla la cancellazione di crediti fino ad un ammontare di 12.000 miliardi di lire. Per quanto di competenza, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo prevede che vi saranno iniziative di cancellazione di debiti per complessivi 3.200-3.300 miliardi di lire.

L'attuazione della legge comporterà un notevole impegno organizzativo, e potranno verosimilmente insorgere talune difficoltà, ad esempio nella parte in cui la nuova normativa prevede, nell'arco di tre anni, la conclusione di ben 45 accordi con i Governi dei paesi potenzialmente interessati, impegno assai arduo considerato che molti degli interlocutori non saranno in condizione di accedere ai benefici previsti.

Anche il compito di predisporre il regolamento di attuazione previsto dalla legge risulterà certamente alquanto complesso, restando da definire un'ampia serie di questioni tecnicamente non agevoli.

Passa quindi più specificamente a considerare il disegno di legge n. 4707, osservando preliminarmente come esso sia caratterizzato da un approccio al problema del debito estero dei paesi in via di sviluppo estremamente moderno, secondo schemi che sono stati finora sperimentati soltanto dai paesi scandinavi. La normativa presuppone la realizzazione di ampie sinergie fra i Governi, le organizzazioni non governative e le istituzioni internazionali.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge, è stata giustamente sottolineata la drammaticità della situazione economico-sociale

dei paesi in via di sviluppo, anche alla luce di taluni indicatori macroeconomici. Non mancano peraltro segnali incoraggianti: così, ad esempio, negli ultimi anni si è registrata una significativa riduzione del numero di soggetti che a livello mondiale vivono al di sotto della soglia di estrema povertà, definita dalla disponibilità di meno di un dollaro statunitense al giorno di reddito spendibile, anche se va considerato che tale dato riflette i notevoli progressi realizzatisi in India e Cina, e non evidenzia l'ulteriore peggioramento della situazione verificatosi in Africa.

Elemento qualificante del disegno di legge n. 4707 rispetto al provvedimento approvato nei giorni scorsi in via definitiva dal Parlamento è la creazione di un fondo in valuta locale da parte del paese beneficiario che dovrebbe essere alimentato attraverso l'annullamento degli interessi dovuti per tre annualità, ovvero per dieci nel caso di paesi estremamente poveri.

Vi è poi la previsione di meccanismi destinati ad assicurare un diretto coinvolgimento degli organismi del volontariato e di rappresentanti di istituzioni internazionali. Peraltro, già alla stregua dell'articolo 2, comma 2, lettera b) della legge recentemente approvata si prevede un meccanismo non difforme da quello testé richiamato.

Alla luce delle considerazioni che precedono potrebbe valutarsi la possibilità di raccogliere le indicazioni desumibili dal disegno di legge presentato dal senatore Tarolli in sede di stesura del decreto di attuazione della nuova legge, specialmente nel senso di valorizzare la partecipazione degli organismi del volontariato alle procedure di conversione del debito. Fra gli aspetti problematici che andranno definiti in sede regolamentare vi è poi la scelta del tasso di cambio valutario da applicare per la conversione del debito, considerato che di regola nei paesi più poveri la parità valutaria è soggetta nel tempo a deterioramento. Occorrerà quindi lasciare un adeguato margine di flessibilità alle intese con le autorità monetarie dei paesi interessati, anche tenendo conto della necessità di evitare di alimentare spinte inflazionistiche.

Vi potranno poi essere difficoltà in ordine alla concreta realizzazione delle previste strutture bilaterali di monitoraggio, essendo presumibile che molti paesi in via di sviluppo non siano in condizione di concorrervi in modo efficace. Per altro verso, è presumibile che vi potranno essere resistenze da parte di molti Governi nel vedersi attribuito un ruolo sostanzialmente equiparato a quello delle ONG. Più in generale, l'esperienza mostra come i paesi in via di sviluppo siano per lo più disponibili a concordare con i paesi donatori soltanto gli indirizzi generali per la programmazione degli interventi, mostrando invece notevole riluttanza ad acconsentire a soluzioni organizzative che comportino una cogestione delle risorse attribuite. A tale riguardo, in sede di predisposizione del regolamento di attuazione della legge, potrà valutarsi la possibilità di adottare un meccanismo non dissimile da quello proposto dal disegno di legge n. 4707, anche sulla scorta delle indicazioni che saranno poi formulate dai due rami del Parlamento in sede di espressione del parere.

Il senatore PROVERA dichiara innanzitutto di condividere le finalità alle quali è rivolto il disegno di legge n. 4707. Osserva tuttavia come sia opportuno verificare se vi sia la possibilità di perseguire tali finalità attraverso il ricorso agli strumenti legislativi già vigenti, rinunciando ad introdurre nuove norme che sarebbero destinate verosimilmente ad aumentare la macchinosità e i costi degli interventi di cancellazione del debito.

Il ministro PETRONE condivide l'esigenza della semplificazione delle procedure testé richiamata dal senatore Provera, rilevando tuttavia come il meccanismo previsto sia estremamente agile, specie nella fase negoziale intergovernativa. Ciò, anche in virtù del fatto che si è rinunciato opportunamente ad effettuare controlli preventivi di merito troppo penetranti in ordine ai progetti. Sotto tale riguardo, il disegno di legge Tarolli presuppone invece adempimenti istruttori più complessi, con l'attribuzione alle ONG e alle organizzazioni internazionali della possibilità di discutere a fondo in ordine alle iniziative da finanziare.

Per quanto riguarda il controllo circa il rispetto delle condizionalità concordate, argomento oggetto di assidua attenzione da parte della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli esteri e del Ministero del tesoro, appare opportuno che le verifiche siano condotte sulla scorta dei documenti che definiscono le condizionalità elaborati dagli organismi multilaterali. Sarebbe infatti scarsamente praticabile una scelta che prevedesse la definizione del quadro delle condizionalità attraverso specifici negoziati bilaterali con i paesi interessati. D'altra parte, il mantenimento di uno stretto raccordo operativo con gli organismi internazionali multilaterali è un fattore imprescindibile per garantire prospettive di successo a qualunque iniziativa nazionale sul versante del condono del debito estero, anche per evitare che taluno fra i paesi creditori possa sottrarsi ad un comune impegno di solidarietà avvantaggiandosi dal punto di vista economico delle iniziative di remissione adottate da altri paesi.

Il senatore BEDIN esprime vivo apprezzamento per il contributo di informazione e analisi assicurato dal ministro Petrone. Rileva poi come la scelta di approvare un testo legislativo connotato nel senso della snellezza in materia di remissione del debito risponda giustamente all'esigenza di assicurare un congruo margine di flessibilità in sede attuativa. Alla luce di tale scelta, va considerata attentamente la possibilità di raccogliere, in sede di elaborazione del regolamento di attuazione previsto dalla nuova legge, le principali indicazioni desumibili dal disegno di legge presentato dal senatore Tarolli. Non sembra invece opportuno perseguire la via di un nuovo strumento legislativo che, intervenendo a breve distanza dalla recentissima riforma, finirebbe per risultare controproducente.

Il senatore PIANETTA osserva che non vi è una sovrapposizione tra la legge recentemente approvata sulla riduzione dei crediti verso i paesi in via di sviluppo e i diversi interventi previsti dal disegno di legge n. 4707; vi è anzi una sostanziale continuità, che può essere ulteriormente raffor-

zata con opportune modifiche. È soprattutto necessario semplificare al massimo la gestione degli interventi proposti, che potranno essere efficaci solo se si troverà per l'istituendo fondo un meccanismo decisionale facilmente agibile.

Per quel che riguarda il tasso di cambio a cui dovrà essere effettuata la conversione del debito estero, sarà ovviamente necessario fissarlo a un livello tale da non creare problemi finanziari ai paesi beneficiari. È inoltre opportuno che siano le autorità di tali paesi a decidere circa i programmi di sviluppo da finanziare, poiché il compito del Governo italiano, in questo caso, dev'essere di offrire un sostegno finanziario e non già di sostituirsi alle autonome decisioni del governo locale.

Il senatore ANDREOTTI ricorda che gli interventi di cancellazione o riduzione dei crediti sono stati sempre condizionati a impegni stringenti circa l'acquisto degli armamenti, al fine di scoraggiare la corsa al riarmo dei paesi in via di sviluppo. Sarebbe perciò opportuno prevedere precisi vincoli in tal senso anche per le misure recate dal disegno di legge n. 4707. Osserva poi che nella gestione degli interventi sono coinvolti troppi soggetti, inclusi esponenti della società civile italiana e del paese beneficiario, nonché del volontariato e delle organizzazioni non governative, che figurano quasi in ogni fase dei complessi procedimenti previsti.

Il senatore VOLCIC chiede se sia possibile gestire la politica di riduzione dei crediti sul piano esclusivamente bilaterale. Domanda altresì in cosa realmente consisterà il monitoraggio del Ministero sull'uso delle risorse liberate dalla remissione dei debiti e fin dove esso potrà spingersi.

Il senatore TAROLLI auspica che l'esame del disegno di legge n. 4707 possa presto riprendere, con lo stesso spirito costruttivo con cui il Senato ha definitivamente approvato il disegno di legge n. 4692 con l'intesa che si sarebbero poi approvate ulteriori misure a carattere permanente. L'onerosità del disegno di legge è voluta dai suoi proponenti e si inserisce in un rilancio della cooperazione italiana, che riporti la percentuale degli stanziamenti sul PIL quanto meno allo 0,24 per cento, che corrisponde alla media dei paesi donatori.

Quanto alla supposta farraginosità dei meccanismi gestionali, si deve tener conto che lo scopo dei proponenti non è soltanto di ridurre o cancellare crediti, ma piuttosto di creare un meccanismo virtuoso che coinvolga tutti i soggetti disponibili nella lotta alla povertà dei paesi in via di sviluppo. Peraltro nella gestione del fondo in moneta locale, creato con la conversione dei crediti, non deve prevalere la volontà dei paesi creditori, altrimenti si istituirebbe un meccanismo neocolonialistico.

In definitiva il disegno di legge n. 4707 mira a superare la logica degli interventi *una tantum* per creare uno strumento di intervento permanente, anche mediante la detrazione dall'imponibile fiscale delle erogazioni liberali versate dai privati, fino ai due terzi degli importi complessivi.

Il senatore VERTONE GRIMALDI dichiara di apprezzare lo spirito delle proposte avanzate dal senatore Tarolli, ma esprime perplessità per l'enfasi posta sul ruolo delle organizzazioni non governative, che dovrebbero essere a loro volta sottoposte a controlli. In generale, sembra piuttosto ingenua la convinzione, molto diffusa in Italia, che la società civile e le sue emanazioni possano surrogare un ceto politico ormai screditato.

Domanda poi quali altri paesi donatori abbiano intenzione di condonare i crediti verso i paesi in via di sviluppo e quali siano gli Stati beneficiari.

Il senatore PROVERA ritiene che l'esperienza degli accordi già conclusi con il Marocco e la Giordania debba essere attentamente valutata, per accertare ciò che può essere già fatto in base alla normativa vigente. Inoltre chiede se la cooperazione italiana, riformata secondo gli indirizzi del disegno di legge già approvato dal Senato, possa operare con i suoi strumenti nel senso auspicato dal senatore Tarolli.

Sottolinea infine, con riferimento all'intervento del senatore Vertone Grimaldi, che la società civile non può certo sostituirsi allo Stato, ma può offrire un significativo contributo, a condizione che le organizzazioni non governative funzionino nel migliore dei modi.

Il presidente MIGONE chiede al ministro Petrone quali misure previste dal disegno di legge n. 4707 possano essere accolte nell'ambito del regolamento di attuazione della legge sulla riduzione del debito estero dei paesi in via di sviluppo. Domanda altresì quali obiettivi illustrati dal senatore Tarolli non possano essere conseguiti con tale legge. Una volta chiarite tali questioni, sarà possibile circoscrivere il contenuto del nuovo intervento legislativo, che potrà essere definito nella legislatura in corso soltanto se recherà interventi puntuali e su cui si registri un ampio consenso.

Il senatore SCALFARO si associa alle domande del Presidente e sottolinea l'opportunità di una periodica informazione del Parlamento sull'attuazione della legge relativa alla cancellazione dei crediti. Quanto poi al disegno di legge n. 4707, è certamente apprezzabile l'intenzione di coinvolgere il più possibile i soggetti della società civile per un'esigenza di partecipazione; si deve tuttavia chiarire quanta parte del contenuto di questo disegno di legge sia compatibile con la legge recentemente approvata.

Il ministro plenipotenziario PETRONE, nel rispondere alle domande rivoltegli, fa presente anzitutto che è quanto mai difficile prevedere il numero dei paesi che potranno realmente usufruire della riduzione dei crediti italiani. In base alle stime effettuate dagli uffici quando fu predisposto il disegno di legge governativo, si riteneva che solo otto o nove Stati avrebbero potuto soddisfare le numerose condizioni per la cancellazione dei crediti. Il testo approvato dal Parlamento, che recentemente è divenuto legge, è ugualmente severo e prevede molteplici condizioni politiche ed

economiche, che si riscontrano contemporaneamente soltanto in pochi paesi.

La legge metterà a dura prova anche l'amministrazione pubblica e soprattutto il Ministero degli affari esteri, che dovrà negoziare 45 accordi internazionali e provvedere a numerosi altri adempimenti, con le limitate risorse umane di cui dispone. Vi saranno altresì problemi interpretativi, a cominciare dalla natura giuridica del termine di tre anni, che potrebbe anche non essere perentorio. Inoltre si dovrà chiarire se i paesi che beneficeranno della cancellazione dei crediti di aiuto potranno ottenerne nuovamente – come ritiene il Ministero degli affari esteri – e se nel tetto dei 4.000 miliardi di crediti di aiuto condonabili siano compresi anche quelli cancellati in seguito a calamità naturali ed altre emergenze. Se vi saranno divergenze su tali problemi tra gli Affari esteri e il Tesoro, sarà inevitabile l'intervento del Parlamento con norme di interpretazione autentica.

Non vi è invece incertezza circa i paesi beneficiari, che sono quelli eleggibili ai crediti dell'IDA, nonché sui 41 paesi più poveri e maggiormente indebitati (HIPC), da tempo individuati dalle organizzazioni internazionali. Quanto poi alla questione degli armamenti, sollevata dal senatore Andreotti, la legge approvata dal Parlamento pone varie condizioni politiche, tra cui l'impegno a rinunciare alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie; vi sono poi precisi impegni assunti da tali paesi con le istituzioni finanziarie internazionali, che limitano la loro discrezionalità nell'incrementare gli stanziamenti di bilancio per le forze armate.

Risponde poi alla domanda del senatore Volcic, auspicando che il monitoraggio del Governo italiano non si spinga fino a condizionare le scelte dei paesi interessati, dovendosi accertare soltanto che le risorse rese disponibili dalla cancellazione dei debiti verso l'Italia siano impiegate per ridurre la povertà e perseguire il pieno sviluppo sociale e umano. Dichiarà poi di condividere l'apprezzamento da più parti espresso sulle organizzazioni non governative italiane, che sono impegnate in prima linea soprattutto nelle aree in cui si svolgono interventi di emergenza.

Infine il ministro plenipotenziario Petrone pone in risalto che solo una parte del disegno di legge n. 4707 può essere recepita nell'ambito del regolamento di attuazione della legge sulla riduzione del debito, fermo restando che tale legge è impostata su interventi di cancellazione dei crediti italiani, mentre il disegno di legge predetto è ispirato a una logica di conversione dei crediti.

Il presidente MIGONE ringrazia il ministro Petrone per le sue esaurienti risposte. Il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,45.

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 2000

277^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

*La seduta inizia alle ore 9,20.***AFFARE ASSEGNATO****(Doc. LVII, n. 5) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2001-2004**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore MORANDO sottolinea che la novità del Documento all'esame, rappresentata dalla non necessità di interventi correttivi degli andamenti tendenziali, non significa assenza di strategie di politica economica. Al contrario, a suo avviso, il fatto che il rispetto del Patto di stabilità e crescita sia assicurato già dagli andamenti a legislazione vigente dimostra che il nostro Paese ha recuperato la capacità di impostare una vera e propria politica di bilancio autonoma, non più costretta, come in passato, da vincoli esterni che precludevano la scelta tra opzioni alternative. L'attuale situazione di finanza pubblica consente, infatti, di operare scelte significative sul piano della politica economica, in quanto, per la prima volta dall'inizio degli anni Novanta, dalle scelte di bilancio potrà derivare un significativo sostegno allo sviluppo.

Dopo essersi soffermato su alcuni dati che evidenziano la robusta crescita del prodotto interno lordo (particolarmente significativa anche nel generale contesto favorevole europeo) e l'elevata elasticità della crescita dell'occupazione alla dinamica dello stesso PIL (che risulta essere ai valori più alti tra quelli registrati nell'ultimo ventennio), sottolinea la rilevanza di tali indicatori, i quali dimostrano che il Paese è stato in grado di giovare della ripresa internazionale, circostanza in precedenza preclusa dalle condizioni strutturali della finanza pubblica.

Alla luce di tali considerazioni, ritiene che il Documento all'esame rappresenti un punto di svolta e contesta la critica secondo la quale

esso non conterrebbe scelte strategiche di fondo. L'impostazione del DPEF chiarisce infatti che ci sarà un incremento delle spese in alcuni comparti ritenuti particolarmente significativi (ad esempio per il personale della sicurezza e per la scuola, nonché per la correzione degli andamenti tendenziali non soddisfacenti della spesa in conto capitale per investimenti), nella consapevolezza però che tali incrementi di spesa dovranno trovare compensazione con aggiustamenti correttivi sempre all'interno della spesa e non utilizzando il cosiddetto «dividendo fiscale» che sarà possibile distribuire quando saranno noti gli andamenti delle entrate rispetto alle previsioni per il 2000. Tale indirizzo di politica economica è già suggerito nel Documento in esame, ma è necessario che la risoluzione approvativa lo ribadisca e confermi con forza, indicando una scelta netta: quella di non utilizzare il *surplus* fiscale nella sua componente strutturale per maggiori spese, ma unicamente per riduzioni fiscali. Tale indirizzo si pone in linea con le strategie adottate da pressoché tutti i Paesi europei, al momento impegnati in ambiziosi programmi di riduzione della pressione fiscale. Ma, come conferma autorevolmente anche l'ultimo Bollettino della Banca centrale europea, è necessario che tale riduzione fiscale si accompagni ad una azione sul versante della spesa, avvenga cioè in un contesto di rigore finanziario.

Con riguardo all'utilizzo del *surplus* fiscale, rileva che il Documento indica già alcune priorità che ritiene condivisibili, come ad esempio interventi agevolativi sul trattamento fiscale della prima casa (sia ai fini IRPEF che ICI), l'aumento dell'esenzione IRPEF per i redditi più bassi (i cui effetti positivi sarebbero in grado di trasmettersi ad un'ampia platea di contribuenti) e una revisione dell'IRAP in senso favorevole alle piccole e medie imprese. In relazione poi alla componente non strutturale dell'aumento del gettito, quella derivante dalla tassazione del *capital gain*, ritiene che tali risorse potrebbero essere utilizzate per la riduzione, ovviamente non permanente ma da modulare anno per anno sulla base delle risorse disponibili, degli oneri contributivi a carico delle imprese, che potrebbero recuperare significativi margini di profitto. Appare altresì opportuno che gli interventi di riduzione del prelievo fiscale siano indirizzati a favore dei contribuenti con una più elevata propensione marginale al consumo, mentre non condivide i rilievi critici del Governatore della Banca d'Italia sui vigenti meccanismi di indicizzazione delle pensioni.

Dopo aver rilevato la necessità di intervenire nel 2001 sulla materia previdenziale con correttivi idonei ad eliminare la «gobba» e assicurare quindi la stabilizzazione della spesa previdenziale in incidenza sul PIL, dichiara di condividere le proposte avanzate per favorire l'emersione del lavoro nero, anche agendo mediante l'eliminazione dei divieti di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro ed eventualmente approfondendo le proposte avanzate al riguardo dalla Confindustria.

Il senatore GRILLO, nel contestare che il Documento di programmazione economico-finanziaria per il 2001-2004 costituisca un segnale di svolta, sottolinea come esso non indichi le linee di intervento che dovre-

bero portare il Paese a godere di una fase stabile di crescita, sembrando, piuttosto, riconducibile ad una logica connessa con la prossima scadenza elettorale, attraverso l'esternazione di un supposto risanamento strutturale e di positive attese sulla congiuntura economica. Esprime, inoltre, perplessità sulle poco verosimili ipotesi relative alla costruzione del quadro tendenziale, evidenziando i correlati elementi di dubbio che si riversano sul quadro programmatico, in particolare la asserita assenza di manovra correttiva. Si sofferma quindi su alcuni elementi critici, evidenziando l'incertezza relativa alla stima delle entrate, la scarsa sostenibilità delle ipotesi relative alle variabili macroeconomiche (prezzo del petrolio e delle materie prime, costo del lavoro per unità di prodotto, tasso di inflazione), la evidente sottostima delle spese; con particolare riferimento alla spesa per il pubblico impiego, contesta sia le ipotesi relative alle retribuzioni, sia quelle sulla variazione del numero dei dipendenti, in relazione al quale sottolinea il fallimento delle misure di programmazione delle assunzioni e l'insuccesso negli obiettivi di riduzione. Illustra, poi, le ipotesi relative alla spesa per consumi intermedi, ricordando l'inefficacia delle misure di contenimento e i risparmi scontati nelle manovre degli scorsi esercizi e non realizzati: da tali dati risulta evidente la scarsa credibilità della prospettiva di realizzare un ulteriore contenimento di circa 6.000 miliardi nel 2001.

Svolge poi alcune considerazioni in relazione al settore sanitario e al comparto degli enti locali, che – nel presentare entrambi una dinamica della spesa fuori controllo – gettano ulteriori elementi di dubbio sulle stime governative: in relazione alla sanità, in particolare, sottolinea come il Documento stesso riconosca il fallimento della riforma «Bindi» e dell'attuale struttura di erogazione e finanziamento. Dopo essersi brevemente soffermato sulla vaghezza delle indicazioni relative alle privatizzazioni (il cui importo complessivo non è comunque a suo avviso realizzabile) e sulla esplicita rinuncia a sviluppare una incisiva politica degli investimenti, sottolinea la necessità di procedere ad una riduzione delle aliquote d'imposta, al fine di pervenire ad una sostanziale riduzione della pressione fiscale, ritenendo che le azioni dal lato delle entrate debbano essere comunque adottate in corrispondenza con azioni di contenimento della spesa, soprattutto sul versante pensionistico.

Il senatore CADDEO, nel contestare le critiche emerse in ordine al contenuto del Documento in esame e alla sua connessione con le consultazioni elettorali, evidenzia i rilevanti elementi di indirizzo in esso contenuti, che risultano fondamentali per le deliberazioni che dovranno essere adottate a settembre. Dopo aver ricordato brevemente gli obiettivi di risanamento perseguiti nei Documenti di programmazione degli anni recenti, esprime apprezzamento per il DPEF in esame che – pur segnalando un risanamento di carattere strutturale che prospetta una situazione di pareggio di bilancio per il 2003 – mantiene una impostazione rigorosa di rispetto del Patto di stabilità, programmando valori elevati dell'avanzo primario per l'intero quadriennio. Nel valutare positivamente le attese relative

alla ripresa produttiva, confermate da tutti gli organismi internazionali, fa presente che le opportunità di crescita sono strettamente correlate all'azione di risanamento strutturale operato negli scorsi esercizi e non – come da alcuni sostenuto – meramente conseguenti alla favorevole congiuntura internazionale. Nell'approfondire alcuni aspetti del Documento, si sofferma sulla spesa sanitaria, che sembra presentare una dinamica fuori linea rispetto alle attese e potrebbe compromettere il rispetto del Patto di stabilità interno: a suo avviso, tale problema deve essere analizzato ed affrontato nel più ampio quadro del decentramento fiscale, eventualmente adottando misure finalizzate ad un aumento delle quote delle entrate proprie di regioni ed enti locali e alla responsabilizzazione finanziaria di tali enti. In connessione con tale aspetto, nel rilevare alcune difficoltà degli strumenti di confronto vigenti, prospetta idonee riforme istituzionali in grado di assicurare la rappresentanza degli interessi delle regioni.

L'oratore, nel sottolineare l'esigenza di un quadro finanziario certo tra contribuenti e Stato, indica alcune priorità nell'utilizzazione del dividendo fiscale, segnalando, in particolare, l'opportunità di prevedere detrazioni per le famiglie e l'esenzione della prima casa dall'IRPEF; in relazione al settore delle imprese, suggerisce correttivi per l'aliquota dell'IRAP per le attività di piccole e medie dimensioni. Nell'evidenziare che il quadro programmatico di riduzione della pressione fiscale prospetta – a differenza delle recenti deliberazioni adottate in altri Paesi europei – un percorso graduale, fa presente che esso risulta coerente con la pesante eredità del debito pubblico e con la piena operatività delle riforme del sistema fiscale adottate negli anni recenti, sottolineando, altresì, che l'incremento della competitività viene perseguita anche con interventi di semplificazione amministrativa, di riforma del diritto societario e di sostegno delle nuove tecnologie. Sottolinea infine che il dibattito si è scarsamente concentrato sulla questione meridionale, rilevando che la realizzabilità delle ambiziose previsioni relative al Sud del Paese dipendono soprattutto dalla capacità di attuare il quadro comunitario di sostegno per il 2000-2006: al riguardo, osserva che le regioni risultano inadempienti nell'implementazione di numerose azioni e che il previsto monitoraggio è in uno stadio tuttora insufficiente, e auspica comunque la riproposizione di misure quali il credito di imposta per le nuove assunzioni, fondamentale per l'emersione del lavoro nero.

Il senatore GIARETTA, intervenendo a nome del Gruppo popolare e del Gruppo UDEUR, sottolinea che il Documento in esame rappresenta una svolta nella politica economica del Paese, in quanto esso evidenzia incontestabilmente l'avvenuto risanamento della finanza pubblica (riconosciuto peraltro da tutte le più autorevoli istituzioni internazionali) e i traguardi conseguiti nell'attuazione di importanti riforme strutturali. Cita in particolare il significativo trasferimento di risorse finanziarie dal centro alla periferia, l'ingente programma di privatizzazioni attuato, l'emersione della base imponibile assicurata dalle importanti modifiche dell'ordina-

mento tributario, tutti risultati conseguiti in quattro anni dai Governi di centro-sinistra.

L'impossibilità di raggiungere traguardi ancora più ambiziosi in termini di riduzione della pressione fiscale è stata dettata unicamente dall'oneroso peso del servizio del debito pubblico, a fronte del quale ulteriori significativi abbattimenti del prelievo tributario sarebbero possibili solo intervenendo nei delicati meccanismi di funzionamento della spesa previdenziale e sanitaria. Ritiene pertanto che sul versante fiscale necessitino ormai soltanto dei correttivi e degli aggiustamenti rispetto a una riforma favorevole alle imprese ormai già largamente attuata, per cui occorrerà piuttosto agire sulla semplificazione e la razionalizzazione degli adempimenti tributari. Per quanto riguarda le famiglie, ritiene auspicabile proseguire nel percorso già intrapreso, agendo sugli aumenti delle detrazioni.

In conclusione, sottolinea che il tema della flessibilità non deve essere affrontato in termini di riduzione dei diritti dei lavoratori, ma piuttosto nel senso della creazione di nuove opportunità. Sono auspicabili, al riguardo, interventi sulla normativa che vieta il cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro (quali quelli suggeriti dai senatori Pizzinato e Morando), nonché per favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, anche prevedendo la ricongiunzione dei contributi previdenziali inerenti ai diversi periodi di prestazione di lavoro.

Il senatore MARINO, dopo essersi associato alle considerazioni svolte dal senatore Giaretta, evidenzia che i dati macroeconomici esposti nel Documento in esame dimostrano una effettiva svolta nella situazione economica e finanziaria del Paese, a suo avviso innegabile al di là di ogni contestazione di carattere formale avanzata dall'opposizione. A fronte di una robusta crescita economica (confermata dagli organismi internazionali nelle loro analisi) e del compiuto risanamento della finanza pubblica, il cui carattere strutturale trova evidenza e riscontro in tutti i fondamentali macroeconomici, è possibile procedere alla distribuzione del cosiddetto «dividendo fiscale», in quanto il maggior gettito che sarà accertato rivestirà carattere quasi integralmente strutturale, mentre la spesa pubblica appare sostanzialmente sotto controllo.

L'oratore evidenzia quindi – sempre con riferimento alla restituzione del prelievo fiscale – che nell'individuazione delle priorità non potrà non tenersi conto delle categorie che più hanno sopportato il sacrificio del risanamento finanziario, nell'ambito delle varie manovre che si sono succedute negli ultimi anni. In particolare, ritiene che si debba dare priorità al mondo del lavoro e ai redditi più bassi, in considerazione dell'ingente numero di unità familiari che versano in situazioni di povertà assoluta e tenendo conto della drastica riduzione dei consumi verificatasi in passato. A fronte di tale situazione, è indispensabile che la restituzione del prelievo fiscale sia orientata verso le fasce più deboli della popolazione, agendo ad esempio mediante incrementi delle pensioni minime.

Le aree di intervento devono, quindi, essere identificate nella difesa del potere d'acquisto dei redditi più bassi (tenendo conto in particolare

del differenziale dei tassi di inflazione effettiva rispetto a quella programmata), in interventi a favore dell'ambiente, dell'occupazione, della sicurezza e nelle politiche sociali a favore della famiglia. Ritiene infine che, riguardo all'utilizzo dei proventi derivanti dall'assegnazione delle licenze UMTS, il Senato debba differenziare il proprio orientamento da quello assunto dall'altro ramo del Parlamento, e ritiene condivisibile l'ipotesi contenuta nel DPEF di destinare almeno il 10 per cento di tali proventi all'attuazione di programmi di riqualificazione e formazione, in assenza di vincoli contabili europei nel senso di una integrale destinazione delle risorse in questione alla riduzione del debito pubblico.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,10.

278^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda.

La seduta inizia alle ore 15,10.

AFFARE ASSEGNATO

(Doc. LVII, n. 5) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2001-2004

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Chiuso il dibattito, ha la parola per la replica il senatore FERRANTE, il quale preliminarmente si sofferma su alcune osservazioni avanzate dal senatore Vegas sulla conformità del Documento in esame alle prescrizioni della legge di contabilità, in particolare circa la necessità della presentazione di una Nota di aggiornamento a settembre. In proposito, il relatore ribadisce la piena conformità del Documento alle norme e ai regolamenti parlamentari, sottolineando che l'incompletezza delle informazioni e dei dati richiamati dal senatore Vegas dipende dall'oggettiva presenza di forti incertezze per quanto riguarda poste di entrata e di spesa rilevanti per la

definizione del quadro tendenziale entro il 30 giugno. Anche la mancata indicazione dei provvedimenti collegati non rappresenta, a suo avviso, una violazione della legge n.468 del 1978, in quanto si deve intendere tale indicazione oggetto di una facoltà e non di un obbligo da parte del Governo.

Il relatore sottolinea, quindi, che lo scenario macroeconomico delineato dal DPEF dimostra il carattere strutturale delle manovre finanziarie successivamente adottate negli ultimi anni e consente l'elaborazione di strategie per la riduzione della pressione fiscale, quali sono rese necessarie dal contesto di globalizzazione dei mercati e di concorrenza fiscale nel quale anche la nostra economia si situa, come peraltro recentemente evidenziato dal Governatore della Banca d'Italia.

In risposta ad alcune valutazioni critiche del Documento riportate dal senatore Cò, chiarisce che l'andamento decrescente della spesa assistenziale e sanitaria rispetto al PIL, che si desume dai quadri tendenziali, è riconducibile al favorevole andamento dello stesso prodotto interno lordo piuttosto che ad una contrazione in termini reali di tali poste di spesa. Non appaiono, peraltro, condivisibili alcuni dei suggerimenti avanzati dal senatore Cò, che sembrano configurarsi come proposte demagogiche non coerenti con il quadro di vincoli finanziari nel quale la politica economica si colloca.

Dopo aver evidenziato l'andamento favorevole della crescita, rispetto al quale le stime contenute nel Documento in esame appaiono ispirate a criteri prudenziali, rappresenta la necessità di accompagnare tale sostenuta congiuntura con appropriati provvedimenti che ne consentano il perdurare. In proposito, non ritiene percorribili strategie basate sulla svalutazione della moneta e sulla riduzione del costo del lavoro (che in Italia già si attesta su valori comparativamente meno elevati rispetto agli altri Paesi europei), mentre considera auspicabili interventi in direzione di una riduzione degli oneri contributivi a carico delle imprese e misure per l'emersione dell'economia «in nero». A tale ultimo riguardo, occorre tenere conto della diversa valenza di tale fenomeno nelle varie aree del Paese, che implica la necessità di adottare misure diverse e articolate e non, come richiesto dalla Confindustria, un generalizzato condono. Su questo punto, auspica che la risoluzione approvativa del Documento contenga precisi indirizzi sulle politiche da adottare.

Dichiara quindi di condividere le osservazioni del senatore Ripamonti circa la centralità dell'obiettivo della sostenibilità ambientale, rilevando peraltro che, a suo avviso, è apprezzabile la gamma di obiettivi indicati nel Documento con riguardo alla mobilità e alle infrastrutture. Relativamente alla destinazione dei proventi derivanti dall'assegnazione delle licenze UMTS, esprime perplessità per l'orientamento assunto al riguardo dalla Camera dei deputati, sottolineando che tale deliberazione non costituisce un vincolo per il Senato e ribadendo l'opportunità della destinazione di una quota di tali proventi alla realizzazione di un piano di interventi per la società dell'informazione. Anche su tale questione, auspica che la risoluzione approvativa del Documento si esprima con puntualità.

Dopo aver richiamato il problema della sicurezza, si sofferma sui prevedibili andamenti della spesa previdenziale, evidenziando che, secondo le più aggiornate stime contenute nel Documento, la temuta «gobba» desta minori preoccupazioni, in considerazione del più favorevole andamento del PIL nel frattempo intervenuto. Resta fermo, peraltro, il termine del 2001 per una opportuna verifica di tali andamenti e l'adozione dei conseguenti interventi correttivi.

In risposta alle osservazioni del senatore Grillo, ribadisce che il carattere strutturale delle passate manovre finanziarie è reso evidente e incontrovertibile dalla non necessità di procedere ad interventi correttivi degli andamenti tendenziali con la prossima legge finanziaria. Con riguardo, poi, alle priorità di intervento indicate dal senatore Giaretta, dichiara di condividere l'esigenza di proseguire l'impegno già intrapreso a favore delle famiglie e nel senso della definizione di appropriati scenari di flessibilità in grado di favorire l'incremento dell'occupazione. In conclusione, commentando alcune osservazioni del Governatore della Banca d'Italia circa i rischi di instabilità dei mercati finanziari globali indotti dall'elevata volatilità dei capitali (che si traducono in elemento di più grande rischio per i Paesi maggiormente indebitati, auspica l'adozione di misure di armonizzazione fiscale a livello europeo, tali da contrastare il suddetto fenomeno.

Il sottosegretario GIARDA, nel concordare con le puntuali osservazioni svolte dal relatore Ferrante nel suo intervento di replica, fa presente che è necessario, ai fini della definizione della proposta di risoluzione, individuare i valori programmatici dei saldi del bilancio dello Stato per gli anni 2002 e 2003: comunica che essi sono pari a 62.600 miliardi per il 2002 e 49.200 miliardi per il 2003. Con riferimento ai quesiti posti dal senatore Ripamonti sull'assegnazione delle licenze UMTS, dichiara che le modalità della gara dipenderanno dal numero dei partecipanti e che verrà esplicitamente prevista la decorrenza di un congruo periodo di tempo tra aste successive, in modo tale da garantire la concorrenza tra i partecipanti ed evitare che si formino accordi non competitivi.

Dopo aver consegnato alla Presidenza alcuni grafici e tabelle relative agli aggregati di finanza pubblica, illustra gli elementi quantitativi ivi contenuti, esplicativi del diverso contesto che caratterizza le prospettive di politica economica dei prossimi anni rispetto a quello degli scorsi esercizi, ispirato alla esigenza di correzione dei saldi di finanza pubblica. In particolare, illustra i dati relativi all'avanzo primario – che nel corso degli ultimi 15 anni ha mostrato un miglioramento corrispondente a circa 10 punti del prodotto interno lordo – e alla spesa per interessi, sottolineando, tra l'altro, che appare difficile qualificare il miglioramento realizzato come provvisorio. Il cambiamento decisivo è avvenuto nel 1996, grazie alla scelta di proporre una manovra straordinaria di correzione dei saldi, che ha consentito di annullare il differenziale tra i tassi di interesse italiani e quelli tedeschi. Nel puntualizzare le considerazioni già svolte in relazione all'intervento del senatore Vegas, evidenzia il significativo decre-

mento del tasso di crescita reale della spesa corrente, che dall'8,2 per cento degli anni Cinquanta e Sessanta è passato al 4,5 nel ventennio successivo e all'1 per cento nel corso degli anni Novanta; alla luce di tali elementi, risulta evidente la credibilità delle ipotesi sottostanti alle previsioni tendenziali, che assumono un tasso di crescita della spesa superiore all'1 per cento. Si sofferma poi sull'effetto del nuovo quadro di stabilità finanziaria sull'attività produttiva, ricordando che, come anche dimostrato dall'esperienza francese, risultano necessari interventi sulla struttura delle imprese, accompagnati anche da adeguamenti sul mercato del lavoro. Dichiarata, conclusivamente, che lo scenario che emerge dal Documento di programmazione economico-finanziaria in esame risulta positivo, mostrando prospettive di crescita elevate per il prossimo quadriennio.

La Commissione conferisce, quindi, mandato al relatore Ferrante di riferire all'Assemblea nei termini da lui prospettati.

La seduta termina alle ore 16.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 2000

445^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
OSSICINI

La seduta inizia alle ore 9.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente OSSICINI avverte che, stante l'immediato inizio dei lavori dell'Assemblea, non si potrà passare all'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

Avverte inoltre che il disegno di legge n. 4486, recante rifinanziamento della legge n. 513 del 1999, all'ordine del giorno della Commissione in sede deliberante, è stato rimesso alla sede referente su richiesta del prescritto numero di senatori, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento.

Prende atto la Commissione.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente OSSICINI avverte inoltre che, in relazione al nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea, la seduta pomeridiana della Commissione, già prevista per le ore 14,30, è posticipata alle ore 15, fermo restando l'ordine del giorno già diramato.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,05.

446^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
OSSICINI

Intervengono il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Zecchino e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali D'Andrea.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sulle classi delle lauree universitarie (n. 710)**

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato e con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice PAGANO illustra il seguente schema di parere favorevole condizionato e con osservazioni:

«La Commissione, esaminato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, lo schema di decreto in titolo,

premessò che il Parlamento è chiamato ad esprimersi sul testo degli articoli del decreto stesso e sull'elenco delle classi di lauree (e relative tabelle) nella stesura presentata alle Camere dal Governo, sia pur tenendo conto dei pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale (CUN) e dal Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e della nuova stesura degli articoli del decreto predisposta dal Governo alla luce dei suddetti pareri,

premessò che lo schema di decreto avvia a compimento la riforma radicale degli ordinamenti didattici vigenti impostata con le leggi n. 127 del 1997 e n. 370 del 1999 e, da ultimo, con il decreto ministeriale n. 509 del 1999,

considerato che lo schema di decreto si muove entro il quadro fissato dal suddetto decreto ministeriale n. 509 e ne dispone l'attuazione,

rilevato che il decreto esprime piena consapevolezza della necessità di modificare tempi, percorsi, contenuti, modalità, sistema di valutazione e forme di accreditamento della formazione culturale e professionale offerta dalle università,

sottolineato con forza che, con il sistema delle classi e dei crediti, si introduce una flessibilità dell'offerta formativa che permette alle università di differenziarsi fra loro e, all'interno di ciascuna classe, di differenziare i vari corsi di laurea per rispondere meglio alle istanze di innovazione che provengono dalla cultura e dal mondo del lavoro,

ribadita l'importanza della nuova laurea triennale come punto strategico della riforma, in coerenza con il nuovo modello europeo di istruzione superiore, quale indicato nelle dichiarazioni congiunte dei Ministri europei dell'istruzione della Sorbona del 25 maggio 1998 e di Bologna del 19 giugno 1999, che prevede l'articolazione degli studi universitari su più livelli,

segnalata l'opportunità di evitare, nello schema di decreto, ogni riferimento alla problematica dei corsi di studio per la formazione degli insegnanti, poiché tali corsi saranno oggetto di un apposito decreto da emanarsi di concerto fra i Ministri dell'università e della pubblica istruzione,

considerato che lo schema di decreto, avendo ad oggetto i criteri generali per gli ordinamenti didattici e i nuovi corsi di studio, non è la sede per definire gli accessi alle professioni, la cui disciplina andrà rivista in conformità a quanto previsto dalle leggi n. 4 e n. 370 del 1999,

apprezzato il lavoro della comunità scientifica e del CNSU,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

a) che siano conservate le denominazioni proposte, ritenendo essenziale l'abbinamento delle tecnologie alle scienze laddove previsto;

b) che sia confermata la classe di scienze turistiche, più inerente alle specificità culturali e professionali del settore turistico;

c) che sia confermata la distinzione fra la classe XIII (scienze dei beni culturali) e la classe XLI (tecnologie per la conservazione e il restauro per i beni culturali), stante la diversità dei rispettivi profili professionali e curricula di studio;

d) che la classe XXXIV (scienze psicologiche) assuma la denominazione di «discipline e tecniche psicologiche» e non dia accesso alla specializzazione quadriennale in psicoterapia di cui all'articolo 3 della legge n. 56 del 1989;

e) che la classe XXXV (scienze sociali per la cooperazione e lo sviluppo) assuma la denominazione di «scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace».

La Commissione esprime altresì le seguenti osservazioni:

1. che sia valutata l'opportunità di istituire una nuova classe delle lauree nelle scienze demo-etno-antropologiche e sia rafforzato il peso di

tale area disciplinare nelle classi sociologiche e letterarie, con particolare riferimento alla classe XXXV;

2. che sia valutata l'opportunità, in relazione al parere reso dal CUN, di istituire una autonoma classe delle lauree nelle discipline del disegno industriale;

3. che sia valutata l'opportunità di rafforzare, nella classe VI (discipline per il servizio sociale), i contenuti formativi corrispondenti alla specifica professionalità degli operatori del settore, con riferimento ai principi, alle teorie e ai metodi del servizio sociale, nonché alle politiche sociali e all'organizzazione dei relativi servizi;

4. che sia valutata l'opportunità di rafforzare, nella classe che la Commissione suggerisce di istituire (al successivo punto C) mediante l'accorpamento delle classi XV (scienze politiche e delle relazioni internazionali) e XIX (scienze di governo e dell'amministrazione), i contenuti di storia politica, sociale e istituzionale, in una prospettiva non limitata alla contemporaneità.

Inoltre, considerato che:

ogni classe è, per definizione, un contenitore per una pluralità di corsi di studio e di corrispondenti titoli aventi identico valore legale,

nella logica della riforma, nella medesima classe possono essere attivati corsi di studio a prevalente carattere propedeutico al biennio specialistico ovvero corsi a prevalente contenuto professionalizzante,

la Commissione ritiene che vadano accorpate le seguenti classi:

A) classe II (disciplina dei servizi giuridici) e classe XXXI (scienze giuridiche) in una nuova classe denominata «scienze giuridiche»;

B) classe XVII (scienze dell'economia e della gestione aziendale) e classe XXVIII (scienze economiche) in una nuova classe denominata «scienze economiche e della gestione aziendale»;

C) classe XV (scienze politiche e delle relazioni internazionali) e classe XIX (scienze di governo e dell'amministrazione) in una nuova classe denominata «scienze politiche, della pubblica amministrazione e delle relazioni internazionali».

Infine, la Commissione ritiene che all'articolo 2 dello schema di decreto (già modificato dal Governo sulla base del parere del CUN) vada prevista espressamente la facoltà degli atenei di attivare corsi interfacoltà ed interatenei, fermo restando che il titolo di studio è rilasciato dall'ateneo, evitando la proliferazione di strutture didattiche improprie e di organi collegiali».

Il senatore MASULLO consente con la proposta di parere formulata dalla relatrice ed esprime apprezzamento per il lavoro del Ministro. Richiama indi la difficoltà di conseguire un recupero effettivo della produttività universitaria (intesa quale incremento nel rapporto tra studenti che concludono con successo e tempestivamente gli studi e studenti iscritti). Questa positiva evoluzione è infatti condizionata a una configurazione

della struttura didattica di ogni corso di laurea tale da rendere effettivamente spendibile in ambito professionale e di ricerca la laurea conseguita. Ed è, questo, profilo fortemente problematico, che si riverbera in una non piena chiarezza di orientamento nello schema – che le indicazioni del CUN a suo avviso aggravano – tra corsi di laurea più professionalizzanti e altri a caratterizzazione scientifica maggiore, più aperta a una specializzazione successiva. Si tratta di una scelta di fondo, in ordine alla quale non è stata dissipata la confusione che regna tra le diverse opzioni della scientificità e della professionalizzazione.

Esprime indi annotazioni critiche circa la grande frammentazione che lo schema di decreto riserva alle lauree in materia linguistica; la scarsa persuasività del concetto di affinità tra discipline; la mancata inclusione, nell'ambito delle discipline filosofiche, della lingua e letteratura greca e di quella latina tra le discipline caratterizzanti o di base, secondo impostazione di cui pare discutibile la coerenza con l'esigenza propria della conoscenza filosofica. Per questi come per altri profili, il Ministro è in qualche misura vittima delle contese particolaristiche delle competenze tra professori e commissioni di esperti, le quali finiscono sovente per dar voce a interessi di determinate corporazioni. Da ultimo, nella classe delle lauree in scienze motorie si ravvisano talune singolarità, quale l'assenza, invero rilevata dal CUN, della neurologia tra le discipline di base o caratterizzanti, con una omissione che non tiene conto della indissolubilità degli aspetti motori e di quelli percettivi, posta in luce da una significativa corrente di pensiero e ricerca.

Conclusivamente si dichiara d'accordo con le linee generali dello schema di decreto e con la proposta di parere della relatrice, con l'auspicio che vi possano trovare considerazione gli elementi critici sopra delineati. Al Ministro rivolge infine l'esortazione a resistere agli attacchi di ciò che potrebbe essere chiamato un imperialismo pedagogico.

Il senatore ASCIUTTI esprime avviso favorevole circa la proposta di parere esposta dalla relatrice, in quanto vi trovano recepimento le osservazioni espresse così dalle forze di opposizione come dalla Commissione tutta. Meno soddisfacente appare il fatto che taluni organismi universitari non si rivelino adeguati al ruolo ad essi conferito di dar voce alle generali istanze dell'università, facendosi di contro portavoce di interessi quanto meno parziali. Concorda inoltre con l'indicazione contenuta in esordio della proposta di parere, atta a delineare una nitida scansione delle responsabilità di Parlamento e Governo in ordine alla configurazione delle nuove classi di lauree.

Il senatore LORENZI dichiara, sulla proposta di parere, voto favorevole unito a forti sottolineature critiche (posizione analoga – egli rammenta – a quella ch'ebbe a pronunciare in materia di riforma dei cicli scolastici). Decisiva è infatti l'importanza della ristrutturazione delle classi di laurea oggetto dello schema, la quale va nella direzione già da tempo sollecitata in sue iniziative legislative, in relazione soprattutto alla durata

triennale del corso di laurea. È invece da valutare con reciso dissenso il sovvertimento terminologico che lo schema fa proprio nel denominare quali scienze, classi di lauree che scientifiche non sono. Tale incongruenza è del resto evidenziata nel parere – di grande significato e inesplicabilmente ignorato dalla Commissione – reso dal CUN, il quale propone di fare esclusivo ricorso al termine «discipline». In omaggio alle stesse discipline umanistiche, occorrerebbe dar prova – egli ritiene – di una onestà linguistica, che porti a non sottacere la ineludibile distinzione tra discipline scientifiche e non. In ordine poi al dettato dello schema di parere, chiede chiarimenti circa l'abbinamento nelle denominazioni di tecnologie e di scienze, rimanendo fermo che la classe XXV dovrebbe impiegare la sola denominazione di «discipline fisiche», come suggerito dal CUN; esprime contrarietà al mantenimento della distinzione fra una classe di lauree in scienze dei beni culturali ed una classe in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali; auspica che l'accesso all'insegnamento nella scuola superiore sia conseguibile dopo un percorso di studi articolato in una laurea, una successiva laurea specialistica, indi un anno di specializzazione didattica abilitativa; condivide la denominazione di laurea, senza aggettivazione ulteriore, per il titolo di studio conseguito al termine dei tre anni, pur se in materia il Governo stesso ha contribuito ad alimentare confusione, impiegando il termine di «laurea specialistica», non già quello di dottorato, per il titolo conseguito dopo ulteriori due anni di studio. Infine, ribadisce che grande rilievo è da annettere alle incisive indicazioni, da considerare con somma attenzione, rese sul complesso dello schema dal CUN e dagli altri organi rappresentativi delle autorità accademiche.

Conclusivamente auspica che le istanze, ch'egli ha espresso in discreta solitudine nel corso di tutta la discussione, trovino la debita attenzione da parte del Ministro.

Il senatore MONTICONE esprime il voto favorevole del Gruppo Partito Popolare Italiano, sull'analitico schema di parere presentato dalla relatrice nel quale manca tuttavia – rileva con rammarico – un'osservazione relativa all'opportunità di venire incontro alle esigenze degli studenti, in particolare di quelli lavoratori. Saluta invece con favore le proposte di riformulare la denominazione della classe XXXV, introducendovi il richiamo alla pace, e di accorpate le classi XV e XIX.

Il senatore BERGONZI preannuncia la propria astensione, richiamandosi alle motivazioni già espresse nel corso della discussione generale e dolendosi per l'insufficiente numero di accorpamenti proposto dalla relatrice.

Il senatore NAVA, premesso sincero apprezzamento per la difficile ricomposizione operata dalla relatrice delle valutazioni critiche emerse nel dibattito, manifesta consenso sullo schema di parere da lei predisposto, condividendo l'esigenza di non poter cristallizzare nell'articolazione at-

tuale dei saperi la forte spinta all'innovazione proveniente dal mondo culturale e scientifico. Lo schema di decreto in esame si pone quindi correttamente in linea con le indicazioni europee, sì da far intravedere la possibilità che l'Europa assuma una posizione unitaria sull'organizzazione dei processi formativi, tale da contrapporsi all'attuale egemonia americana.

Unica nota dolente dello schema di decreto risulta peraltro, a suo avviso, l'assenza nella classe I (biotecnologie) di un richiamo alla bioetica, che rappresenta invece un elemento decisivo soprattutto a fronte di scoperte scientifiche epocali quali l'individuazione della mappa cromosomica dell'uomo e la possibilità di modificare geneticamente gli organismi viventi.

La senatrice MANIERI annuncia a sua volta il proprio voto favorevole.

Il senatore MARRI dichiara infine la propria astensione, nonostante l'ottimo lavoro svolto dalla relatrice che ha condotto l'elaborazione di uno schema di parere indubbiamente condivisibile sotto alcuni profili come, ad esempio, la richiesta di mantenere distinta la classe delle lauree in scienze turistiche da quella in scienze geografiche. Altri aspetti suscitano invece perplessità, come la proposta di accorpare le classi XV e XIX, che rappresentano due ambiti disciplinari affatto diversi, tanto più in considerazione della proposta di mantenere invece distinte le classi XIII e XLI. Ribadisce infine la contrarietà del suo Gruppo all'attribuzione di così vaste competenze normative al Governo quali quelle previste dalle leggi Bassanini.

Concluse le dichiarazioni di voto, il ministro ZECCHINO ringrazia la relatrice per il lavoro svolto. Suggerisce tuttavia di modificare, nell'ultimo capoverso dello schema di decreto, le parole «fermo restando che il titolo di studio è rilasciato dall'ateneo» con le seguenti «ferma restando la necessità di definire la competenza al rilascio del titolo di studio».

La relatrice PAGANO accoglie tale suggerimento e modifica conseguentemente lo schema di parere.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la proposta di parere favorevole condizionato e con osservazioni della relatrice è posta ai voti ed accolta, come modificata.

Schema di decreto concernente l'utilizzazione degli stanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 513 (n. 727)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 513. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore MONTICONE, il quale ricorda come l'atto in titolo, concernente l'utilizzazione dei fondi previsti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 513, per interventi di restauro su beni statali e non statali, rappresenti di fatto il presupposto del disegno di legge n. 4486, all'esame della Commissione, che della legge n. 513 dispone il rifinanziamento.

Nell'esprimere una valutazione complessivamente favorevole, il relatore avanza tuttavia alcune perplessità, su cui chiede chiarimenti al Governo.

Anzitutto, segnala che, ai sensi della legge n. 513, il decreto dovrebbe recare sia l'indicazione dei criteri per l'attribuzione dei contributi destinati agli interventi sui beni non statali che l'elenco puntuale degli interventi da realizzare sui beni statali: lo schema di decreto in esame si riferisce invece solo agli interventi sui beni non statali, nulla disponendo con riferimento agli interventi sui beni statali.

Inoltre, prosegue il relatore, il comma 2 della legge n. 513 prevede chiaramente che, per gli interventi sui beni non statali, si debbano definire «i criteri per l'accesso ai contributi», mentre lo schema di decreto elenca puntualmente gli interventi previsti, attestando semplicemente, senza ulteriori specificazioni, che il criterio seguito è stato quello di attenersi alle indicazioni parlamentari espresse nel corso dell'esame della legge finanziaria 1999 e negli ordini del giorno accolti dal Governo in occasione di iniziative legislative concernenti i beni e le attività culturali. Al riguardo, il relatore invita il Governo a rendere noto il riferimento puntuale dei quindici interventi previsti, evitando così una faticosa verifica caso per caso delle fonti, nonché la ulteriore specificazione se il finanziamento faccia riferimento a un atto di indirizzo approvato presso la Camera ovvero presso il Senato.

Infine, il relatore osserva criticamente che lo schema di decreto prevede che «con successivo provvedimento saranno specificati i beneficiari dei contributi da erogare»; trattandosi di beni non statali, ciò lascia intendere che saranno successivamente specificati coloro che detengono i singoli beni perché possano ricevere i previsti finanziamenti al loro indirizzo. Ritiene invece preferibile specificare fin d'ora i destinatari dei contributi, evitando l'ennesimo rinvio ad un successivo atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(4584) MARTELLI ed altri. – *Istituzione di un'Autorità garante per le ricerche sul genoma umano*

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE osserva che la sconvocazione della seduta pomeridiana dell'Assemblea rende difficoltoso il prosieguo dei lavori di Commissione. Rinvia pertanto il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 2000

384^a Seduta*Presidenza del Presidente***PETRUCCIOLI**

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Angelini.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(4726) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PETRUCCIOLI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore VEDOVATO esprime sul provvedimento il giudizio favorevole del suo Gruppo che riconosce l'oggettiva difficoltà della categoria in questo particolare periodo. Ritiene peraltro che il provvedimento si inserisca armonicamente all'interno del quadro normativo sviluppato dal Parlamento in questa legislatura a supporto di una categoria produttiva importante per il Paese.

Il senatore RAGNO, pur dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo sul provvedimento, richiama tuttavia l'attenzione del Governo sull'opportunità di intervenire nella materia con norme organiche al fine di evitare un ricorso costante a provvedimenti tampone, come quello in esame, necessario dopo ogni protesta della categoria in questione.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale ed intervenendo in sede di replica fa presente che la più recente protesta degli auto-

trasportatori non ha tratto motivo da questioni contingenti ma da questioni strutturali di questo mercato. La legge organica richiamata dal senatore Ragno, peraltro, è stata fatta ed è proprio la sua concreta attuazione che crea qualche motivo di disagio tra gli autotrasportatori.

Il sottosegretario ANGELINI dichiara di condividere le osservazioni del relatore e fa presente che, poiché in sede comunitaria le questioni rimaste aperte sulla struttura di mercato dell'autotrasporto si vanno definendo, è pensabile che non saranno più necessarie misure tampone in quanto la legge-quadro approvata potrà essere interamente applicata. Certamente rimane da definire il problema del differenziale dei costi tra le nostre imprese di autotrasporto e quelle operanti nel resto dei paesi europei e non può essere sottovalutato l'impatto negativo che su questa categoria ha avuto l'aumento del costo dei carburanti.

Il presidente PETRUCCIOLI propone, infine, di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 18 di oggi.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 2000

365^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Nocera.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SCIVOLETTO si rammarica per un disagio tecnico (dovuto al prolungamento, originariamente previsto fino alle ore 15, dei lavori dell'Assemblea), concernente l'orario di inizio dei lavori dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai Rappresentanti dei Gruppi, per l'audizione informale dei rappresentanti sindacali del settore della ricerca in agricoltura, in merito alle problematiche scaturenti dal decreto legislativo n. 454 del 1999, recante riordino dei relativi enti di ricerca.

Propone quindi di svolgere l'audizione informale, già programmata, al termine della odierna seduta di Commissione.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(4550) Norme per l'utilizzazione dei traccianti di evidenziazione nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Losurdo; Vascon ed altri; Pecoraro Scanio

(Esame)

Il PRESIDENTE informa preliminarmente che il disegno di legge n. 4550 recante norme per l'utilizzazione dei traccianti di evidenziazione nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico, ai sensi dell'articolo 35,

comma 2 del Regolamento, è stato rimesso all'Assemblea per effetto della richiesta del prescritto numero di senatori (come risulta anche dall'allegato B del resoconto della seduta notturna dell'Assemblea di ieri). Pertanto, l'esame riprenderà direttamente in sede referente.

Il Presidente propone pertanto di dare per acquisito tutto il dibattito già svoltosi in sede deliberante. Conviene la Commissione. Il Presidente ricorda poi che la Commissione aveva concluso la discussione generale con le repliche e fissato il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di mercoledì 19 luglio, e avverte che nessun emendamento è stato presentato al disegno di legge in titolo. Si passerà quindi alla votazione dell'articolato del disegno di legge, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Previa verifica del numero legale per deliberare, ai sensi dell'articolo 30, comma 2 del Regolamento, la Commissione, con separate votazioni, accoglie all'unanimità gli articoli 1, 2 e 3.

Nessuno chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, la Commissione all'unanimità conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 4550, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, autorizzandolo altresì a chiedere, ai sensi dell'articolo 77, comma 2, lo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie del regolamento (CE) n. 1493/99 relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo (n. 723)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore SARACCO, il quale ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere osservazioni alla 2ª Commissione sullo schema di decreto legislativo in titolo, adottato ai sensi dell'articolo 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (legge comunitaria 1999), al fine di consentire la realizzazione, in tempi ravvicinati, di un sistema nazionale conforme, anche per i profili sanzionatori, alla nuova regolamentazione comunitaria del settore vitivinicolo. Nel rilevare che il regolamento (CE) n. 1493/99 detta disposizioni di carattere generale per tutto il settore (abrogando le precedenti regolamentazioni in materia), nell'intento di definire, anche attraverso successivi atti applicativi, un quadro di riferimento chiaro al quale armonizzare i vari ordinamenti nazionali, precisa che, in base alla previgente disciplina comunitaria non si poteva ottenere vino dai vigneti irregolari, stante l'obbligo di destinare le relative produzioni alla distillazione. Su tale punto la nuova normativa innova in modo significativo: in particolare il quadro delineato dal regolamento (CE) n. 1493/99, nel prendere atto delle difficoltà incontrate dagli Stati membri nell'applicare il sistema previgente, abroga il regolamento (CE)

n. 822/87, prevedendo la possibilità di sanare le inadempienze commesse fino alla campagna 1997-1998 inclusa.

È di tutta evidenza che la «sanatoria» concessa dall'Unione non potrà trovare applicazione, se non si consentirà al produttore di adempiere all'obbligo di dichiarare il proprio potenziale viticolo, liberandolo dalla preoccupazione di incorrere nelle suddette sanzioni nazionali previste in attuazione dei regolamenti comunitari ora abrogati.

Passando poi all'articolato, rileva che l'articolo 1 del provvedimento sanziona le contravvenzioni in materia di produzione vitivinicola, di destinazione e commercializzazione della stessa, peraltro già vigenti in base al precedente ordinamento e sanzionate ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 460 del 1987, con alcune specificazioni relative a violazioni di particolare rilevanza; sottolinea in particolare che l'articolo 2 prevede norme attuative del sistema derogatorio dettato dall'articolo 2 del citato regolamento (CE) n. 1493/99, completato e integrato dal regolamento (CE) della Commissione n. 1227/2000, di cui si è tenuto conto nella stesura del provvedimento in titolo. Rileva infine che all'articolo 3 viene prevista l'applicazione dell'articolo 4 della legge n. 898 del 1986, per l'accertamento delle violazioni al provvedimento in esame e viene disposto che gli importi delle sanzioni erogate confluiscono in apposito capitolo in entrata del bilancio dello Stato, per dare piena visibilità agli organi comunitari dell'avvenuta comminazione.

Sottolinea poi, anche alla luce dei vari approfondimenti svolti, che chi effettua pratiche fraudolente in danno delle caratteristiche e della qualità del prodotto va perseguito con adeguate, dissuasive sanzioni pecuniarie, pur esistendo situazioni, fatti, errori di natura essenzialmente formale, che sollecitano invece interventi volti ad indurre i soggetti interessati a porvi rimedio ed a non incorrervi più. Condivide quindi il principio riscontrabile nel provvedimento, inteso a dare fiducia agli operatori del settore, ma sottolinea anche la necessità di distinguere meglio tra chi abusa di questa fiducia in modo consapevole e fraudolento e chi, invece, incappa in difformità per lo più formali, che non danneggiano le caratteristiche e la qualità del prodotto vinicolo. Ai due casi suindicati devono corrispondere sanzioni pecuniarie sostanzialmente più congrue mentre ritiene debba essere comunque rivista la loro eccessiva, generale onerosità. In relazione al comma 7 dell'articolo 1, ritiene opportuno consentire una certa discrezionalità (es. da 1,2 a 2 milioni) per la sanzione amministrativa fissata in lire 2 milioni, ciò al fine di meglio adeguare le sanzioni alla gravità delle contravvenzioni. Per quanto riguarda il comma 8 dell'articolo 1, sottolinea l'esigenza che ai vini DOC e DOCG sia riservata una tutela particolare nell'applicazione delle sanzioni. Auspica infine l'abrogazione di norme superate da quelle sottoposte all'esame della Commissione.

Conclusivamente ritiene si possano esprimere delle osservazioni favorevoli al provvedimento in titolo, anche alla luce dei contributi che saranno proposti e richiamando le considerazioni di carattere generale espresse in precedenza.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per l'ampia ed esaustiva illustrazione svolta e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 2000

477^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

*La seduta inizia alle ore 15,15.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi politici, la cui seduta si è testé conclusa, ha deliberato, tra l'altro, che la Commissione riprenderà i suoi lavori, dopo la sospensione estiva, martedì 19 settembre. Ciò anche al fine di consentire, nella precedente settimana, a partire dal 13 settembre, la prosecuzione, presso le Commissioni riunite 1^a e 11^a, dell'esame dei disegni di legge in materia di riforma del sistema dell'assistenza sociale.

IN SEDE REFERENTE

(3786) DANIELE GALDI e BATTAFARANO. – *Norme previdenziali per gli spedizionieri doganali*

(3928) BORNACIN ed altri. – *Nuove norme in materia di disciplina previdenziale per gli spedizionieri doganali*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 giugno 2000.

Il PRESIDENTE avverte che è stato espresso parere di nulla osta da parte della Commissione bilancio sull'emendamento 2.1, già illustrato dal relatore nella seduta del 27 giugno 2000.

Il relatore ZANOLETTI avverte che all'emendamento 2.1, al quale ha fatto testé riferimento il Presidente, deve essere apportata una modifica, nel senso di sostituire le parole: «per l'anno 2002» con le altre «a decorrere dall'anno 2002».

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione sullo schema di testo unificato, già pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 29 marzo 2000.

Dopo che il PRESIDENTE ha verificato la sussistenza del numero legale, con successive votazioni, sono accolti l'articolo 1 dello schema di testo unificato, l'emendamento 2.1 e l'articolo 2 dello schema di testo unificato, come modificato.

Interviene per dichiarazione di voto la senatrice DANIELE GALDI, ringraziando in primo luogo il relatore e la Commissione tutta per l'impegno profuso nel corso dell'esame congiunto e annunciando il voto favorevole, con l'auspicio che si possa presto pervenire all'approvazione definitiva del provvedimento.

Nell'esprimere il voto favorevole, il senatore BORNACIN si associa alle considerazioni della senatrice Daniele Galdi.

Dopo che il senatore BATTAFARANO ha espresso il proprio compiacimento per la conclusione dell'*iter* in Commissione dei disegni di legge in titolo, la Commissione, all'unanimità, conferisce al relatore Zanolletti il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole sul testo unificato, come modificato con l'accoglimento dell'emendamento 2.1.

La seduta termina alle ore 15,20.

**EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO
DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 3786 E 3928**

Art. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 12.000 milioni per l'anno 2000, a lire 12.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 12.100 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2.1

IL RELATORE

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 2000

340^a Seduta

Presidenza del Presidente
CARELLA

Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Labate.

La seduta inizia alle ore 8,50.

Il presidente CARELLA verifica la mancanza del numero legale e, apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 8,55.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 2000

446^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Fusillo.**La seduta inizia alle ore 8,45.**IN SEDE REFERENTE*

(4714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 2000, n. 160, recante differimento del termine per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta notturna del 18 luglio scorso.

Il relatore STANISCIÀ illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4714,

considerato che

la problematica della bonifica o del ripristino ambientale o della messa in sicurezza dei siti inquinati è di grande rilievo e di estremo interesse per il paese;

per disciplinare la materia è stata messa a punto una normativa assai complessa, posta con l'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, con l'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, nonché con il decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471;

nel porre la richiamata disciplina sono stati, in linea di principio, affrontati correttamente i numerosi problemi sul tappeto, ma è tuttavia emersa l'esigenza di una valutazione più attenta degli oneri a carico delle

imprese, in particolare in relazione all'iscrizione nei bilanci dei relativi costi;

appare condivisibile la decisione del Governo di prorogare il termine di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471;

tale proroga non è tuttavia in sé risolutiva del problema;

impegna il Governo:

a promuovere e sostenere una revisione della normativa vigente predisponendo, in tempi rapidi, uno o più provvedimenti legislativi o, eventualmente, intervenendo in occasione della manovra finanziaria per il prossimo triennio, tenendo conto dei seguenti criteri:

- ispirarsi al principio «chi inquina paga»;
- distinguere i casi di inquinamento di siti dovuti ad attività criminali o comunque a discariche abusive, da quelli determinati nell'esercizio di ordinarie attività industriali e commerciali;
- distinguere altresì i siti in attività da quelli dismessi;
- prendere in considerazione la possibilità di prevedere, in talune fattispecie, interventi di messa in sicurezza anziché di bonifica integrale dei siti inquinati;
- individuare adeguate soluzioni normative che consentano alle imprese che provvedono alle operazioni di bonifica dei siti inquinati o alla loro messa in sicurezza con risorse proprie, di iscrivere in bilancio i costi sostenuti in più annualità;
- mettere a punto meccanismi incentivanti, dando la preferenza alla previsione di deduzioni o detrazioni di imposta rispetto all'erogazione di contributi pubblici;
- individuare soluzioni normative idonee a mettere al riparo da conseguenze penali gli operatori che attivino e realizzino di propria iniziativa le procedure per gli interventi di messa in sicurezza o di bonifica e ripristino ambientale, nei casi in cui l'inquinamento sia stato determinato antecedentemente a una data certa e purchè non vi sia stato dolo o esercizio di attività organizzate volte a trarre profitto dalla violazione di norme ambientali, nonché nei casi in cui il soggetto che attiva le procedure in questione sia persona diversa dal responsabile dell'inquinamento del sito oggetto delle procedure stesse.

0/4714/1/13

IL RELATORE

Il senatore MANFREDI invita il relatore a modificare l'ordine del giorno, esplicitando che il secondo capoverso della parte dispositiva riguarda la disciplina sanzionatoria e rendendo più chiaro, al quinto capoverso del dispositivo, che occorre consentire alle imprese di ripartire in più annualità di bilancio gli oneri e i costi sostenuti.

Accogliendo tali richieste del senatore Manfredi, nonché un suggerimento del senatore RIZZI, il relatore STANISCIA riformula l'ordine del giorno nel seguente nuovo testo:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4714,
considerato che

la problematica della bonifica o del ripristino ambientale o della messa in sicurezza dei siti inquinati è di grande rilievo e di estremo interesse per il paese;

per disciplinare la materia è stata messa a punto una normativa assai complessa, posta con l'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, con l'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, nonché con il decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471;

nel porre la richiamata disciplina sono stati, in linea di principio, affrontati correttamente i numerosi problemi sul tappeto, ma è tuttavia emersa l'esigenza di una valutazione più attenta degli oneri a carico delle imprese, in particolare in relazione all'iscrizione nei bilanci dei relativi costi;

appare condivisibile la decisione del Governo di prorogare il termine di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471;

tale proroga non è tuttavia in sé risolutiva del problema;

impegna il Governo:

a promuovere e sostenere una revisione della normativa vigente predisponendo, in tempi rapidi, uno o più provvedimenti legislativi o, eventualmente, intervenendo in occasione della manovra finanziaria per il prossimo triennio, tenendo conto dei seguenti criteri:

- ispirarsi al principio «chi inquina paga»;
- distinguere, per quanto riguarda le sanzioni e le modalità di intervento, i casi di inquinamento di siti dovuti ad attività criminali o comunque a discariche abusive, da quelli determinati nell'esercizio di ordinarie attività industriali e commerciali;
- distinguere altresì i siti in attività da quelli dismessi, prendendo in considerazione la possibilità di prevedere, in talune fattispecie, interventi di messa in sicurezza anziché di bonifica integrale dei siti inquinati;
- individuare adeguate soluzioni normative che consentano alle imprese che provvedono alle operazioni di bonifica dei siti inquinati o alla loro messa in sicurezza, di ripartire in diverse annualità finanziarie e di bilancio i costi e gli oneri che ne derivano;
- mettere a punto meccanismi incentivanti, dando la preferenza alla previsione di deduzioni o detrazioni di imposta rispetto all'erogazione di contributi pubblici;

– individuare soluzioni normative idonee a mettere al riparo da conseguenze penali gli operatori che attivino e realizzino di propria iniziativa le procedure per gli interventi di messa in sicurezza o di bonifica e ripristino ambientale, nei casi in cui l'inquinamento sia stato determinato antecedentemente a una data certa e purchè non vi sia stato dolo o esercizio di attività organizzate volte a trarre profitto dalla violazione di norme ambientali, nonché nei casi in cui il soggetto che attiva le procedure in questione sia persona diversa dal responsabile dell'inquinamento del sito oggetto delle procedure stesse.

0/4714/1/13 (nuovo testo)

IL RELATORE

Il sottosegretario FUSILLO fa presente che il Governo accoglierà tale ordine del giorno, qualora ripresentato in Assemblea.

Il senatore RIZZI dà atto al relatore Staniscia di aver profuso il massimo impegno nel predisporre l'ordine del giorno, sul quale i senatori di Forza Italia si asterranno.

Dopo che il presidente GIOVANELLI ha accertato la presenza del prescritto numero di senatori, l'ordine del giorno n. 1 (nuovo testo), posto in votazione, viene approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge.

Il relatore STANISCIA invita i presentatori degli emendamenti a ritirarli, anche in considerazione dell'ordine del giorno testé approvato.

Il senatore MANFREDI ritira gli emendamenti 1.1, 1.0.2 e 1.0.4.

Il senatore MAGGI ritira gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.0.3 e 1.0.5.

Il presidente GIOVANELLI, stante l'assenza dei proponenti, dichiara decaduto l'emendamento 1.0.1.

Il senatore RIZZI coglie l'occasione per ribadire la richiesta, già avanzata nei confronti del rappresentante del Governo, di poter disporre dell'elenco dei siti inquinati, nonché di sapere con certezza se l'ANPA abbia realmente definito i criteri per l'individuazione degli stessi e li abbia indicati alle regioni.

Il sottosegretario FUSILLO si riserva di fornire in Assemblea maggiori chiarimenti sulle questioni sollevate dal senatore Rizzi.

La Commissione conferisce quindi al relatore Staniscia mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, richiedendo l'autorizzazione alla relazione orale.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GIOVANELLI avverte che, essendo stati esauriti o rinviati gli argomenti iscritti nell'ordine del giorno delle sedute della settimana in corso, la seduta prevista per oggi pomeriggio, alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,05.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4714
AL TESTO DEL DECRETO LEGGE N. 160**

Art. 1.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'accantonamento per gli oneri a fronte degli interventi di bonifica ai sensi dell'articolo 9 del decreto indicato nel comma 1, costituisce un onere pluriennale da ammortare, anche ai fini fiscali, in un periodo non superiore a dieci anni».

1.1

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'accantonamento per gli oneri a fronte degli interventi di bonifica ai sensi dell'articolo 9 del decreto indicato nel comma 1, costituisce un onere pluriennale da ammortare, anche ai fini fiscali, in un periodo non superiore a dieci anni. Restano fermi i tempi di realizzazione delle bonifiche previsti nel progetto approvato».

1.2

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'accantonamento per gli oneri di bonifica conseguenti agli interventi posti in essere ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministero dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, costituisce costo d'impianto di cui all'articolo 2426, primo comma, n. 5, del codice civile».

1.3

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 1996, n. 582 all'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, p) è aggiunta, infine la seguente lettera:

"p-bis) Sesto San Giovanni (aree industriali e relative discariche)".

1.0.1

PIZZINATO, BERNASCONI, PAROLA, TRAVAGLIA

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunti i seguenti commi:

13-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo non si applicano ai siti, anche di interesse nazionale, nei quali l'inquinamento abbia avuto origine in eventi antecedenti al 16 dicembre 1999, ove il proprietario del sito o altro soggetto interessato, comunichi all'autorità competente, entro il 31 marzo 2001, la situazione di inquinamento e gli eventuali interventi di messa in sicurezza di emergenza adottati ed in fase di esecuzione. In tale caso, l'Autorità competente stabilisce i tempi e le modalità con le quali il proprietario del sito, o altro soggetto interessato, procede:

- 1) alla caratterizzazione del sito;
- 2) alla valutazione dei rischi da effettuarsi tramite una metodologia di analisi riconosciuta a livello internazionale;
- 3) ad attuare i conseguenti interventi di messa in sicurezza allo scopo di impedire la diffusione e garantire il contenimento degli inquinanti presenti nel sito, assicurando la protezione dei potenziali ricettori umani ed ambientali;
- 4) ad assicurare piani di monitoraggio e controllo che escludano rischi per la salute pubblica e l'ambiente naturale e costruito.

L'Autorità competente potrà disporre la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti messi in sicurezza in caso di dismissione delle attività economiche che sui medesimi siti insistano.

13-quater. Nel caso in cui l'interessato debba provvedere ad interventi di messa in sicurezza, bonifica o ripristino ambientale per una pluralità di siti o vi siano più soggetti interessati ai predetti interventi per un medesimo sito, i tempi e le modalità d'intervento di cui al presente arti-

colo possono essere definiti con appositi accordi di programma, da stipulare entro il 31 dicembre 2001, con le competenti amministrazioni».

1.0.2

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunti i seguenti commi:

13-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo non si applicano ai siti, anche di interesse nazionale, nei quali l'inquinamento abbia avuto origine in eventi antecedenti al 16 dicembre 1999, ove il proprietario del sito o altro soggetto interessato, comunichi all'autorità competente, entro il 31 marzo 2001, la situazione di inquinamento e gli eventuali interventi di messa in sicurezza di emergenza adottati ed in fase di esecuzione. In tale caso, l'Autorità competente stabilisce i tempi e le modalità con le quali il proprietario del sito, o altro soggetto interessato, procede:

5) alla caratterizzazione del sito;

6) alla valutazione dei rischi da effettuarsi tramite una metodologia di analisi riconosciuta a livello internazionale;

7) ad attuare i conseguenti interventi di messa in sicurezza allo scopo di impedire la diffusione e garantire il contenimento degli inquinanti presenti nel sito, assicurando la protezione dei potenziali ricettori umani ed ambientali;

8) ad assicurare piani di monitoraggio e controllo che escludano rischi per la salute pubblica e l'ambiente naturale e costruito.

L'Autorità competente potrà disporre la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti messi in sicurezza in caso di dismissione delle attività economiche che sui medesimi siti insistano.

13-quater. Nel caso in cui l'interessato debba provvedere ad interventi di messa in sicurezza, bonifica o ripristino ambientale per una pluralità di siti o vi siano più soggetti interessati ai predetti interventi per un medesimo sito, i tempi e le modalità d'intervento di cui al presente articolo possono essere definiti con appositi accordi di programma, da stipulare entro il 31 dicembre 2001, con le competenti amministrazioni».

1.0.3

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

1. All'articolo 51-*bis* del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunti i seguenti commi:

2. I soggetti che abbiano adottato o adottino le procedure di intervento ambientale previste dall'articolo 17 e dal decreto ministeriale di cui al primo comma dell'articolo 17 medesimo, o che abbiano stipulato o stipulino accordi di programma previsti nell'ambito delle medesime normative, non sono punibili per i reati e le violazioni direttamente connessi ai fatti di inquinamento del sito posti in essere anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto ministeriale, qualora la realizzazione e il completamento degli interventi ambientali si realizzino in conformità alle predette procedure o accordi di programma.

3. La disposizione di cui al precedente comma non è applicabile quando i fatti d'inquinamento siano stati commessi a titolo di dolo»

1.0.4

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

1. All'articolo 51-*bis* del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunti i seguenti commi:

2. I soggetti che abbiano adottato o adottino le procedure di intervento ambientale previste dall'articolo 17 e dal decreto ministeriale di cui al primo comma dell'articolo 17 medesimo, o che abbiano stipulato o stipulino accordi di programma previsti nell'ambito delle medesime normative, non sono punibili per i reati e le violazioni direttamente connessi ai fatti di inquinamento del sito posti in essere anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto ministeriale, qualora la realizzazione e il completamento degli interventi ambientali si realizzino in conformità alle predette procedure o accordi di programma.

3. La disposizione di cui al precedente comma non è applicabile quando i fatti d'inquinamento siano stati commessi a titolo di dolo».

1.0.5

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 2000

221^a Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,40.

SUL SEGUITO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLA QUESTIONE DELLA REDAZIONE DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

Il Presidente BEDIN comunica che i Presidenti delle due Camere hanno autorizzato l'estensione dell'indagine conoscitiva sulla questione della redazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, svolta congiuntamente con la XIV Commissione della Camera, agli enti che partecipano al Forum italiano per la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, organismo che lo scorso 3 luglio ha scritto alle Camere per promuovere un'audizione dei rappresentanti della società civile. Come convenuto con la XIV Commissione della Camera, l'audizione dei suddetti soggetti si svolgerà martedì 25 luglio, alle ore 13.

La senatrice SQUARCIALUPI chiede chiarimenti sugli enti che partecipano al suddetto Forum e sulla possibilità che essi siano posti in condizione di esprimersi sulla base di un eventuale progetto preliminare di Carta dei diritti fondamentali.

Il Presidente BEDIN precisa che al Forum italiano per la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea partecipano i seguenti enti: ACLI, AEDE, AICCRE, ANOLF, Associazione per la Pace, Casa d'Europa di Roma, CGIL, CIFE; CISL, CITTADINANZATTIVA, LEF, European Women's Lobby, Forum permanente della Società Civile, Gioventù Federalista Europea, Legambiente, Libertà e salute, Movimento Federalista Europeo, Servizio Civile Internazionale, Società San Vincenzo Dè Paoli, UIL VIDES Internazionale e Youth Action for Peace. A tali organismi, secondo le informazioni fornite dallo stesso Forum, se ne sono aggiunti recentemente altri fra cui Amnesty International.

L'oratore invita quindi il senatore Manzella ad informare la Giunta degli sviluppi dell'attività della Convenzione per la redazione della Carta dei diritti fondamentali, di cui è componente in qualità di rappresentante del Senato.

Il senatore MANZELLA comunica che ieri si è conclusa una sorta di prima lettura sulla bozza di testo proposta dal Presidium della Convenzione, che consta di cinquanta articoli e di un progetto di preambolo, e sui relativi emendamenti, fra cui numerosi emendamenti presentati dai rappresentanti italiani. Avendo però stabilito di procedere per consenso, dalla suddetta discussione non è scaturito formalmente un nuovo testo, frutto della votazione degli emendamenti, bensì il Presidium si riserva la presentazione di una nuova bozza di articolato, che tenga conto dell'andamento del dibattito fin qui svolto. Sul nuovo progetto, che sarà disponibile nei prossimi giorni, i componenti della Convenzione dovranno presentare i rispettivi emendamenti entro settembre, per procedere all'adozione del testo finale nelle riunioni previste l'11 e 12 e il 25 e 26 settembre, affinché il progetto di Carta possa essere formalmente sottoposto al Consiglio europeo di Biarritz.

L'oratore osserva quindi come non sia ancora disponibile un testo aggiornato sul quale chiamare concretamente ad esprimersi i soggetti invitati alla suddetta audizione ma esiste indubbiamente una quantità di materiale sufficiente per svolgere un approfondito dibattito.

Il senatore MANZI esprime il dubbio che la procedura configurata per l'attività della Convenzione non consenta di rispettare le scadenze che la stessa Convenzione si è data.

Il senatore MANZELLA rileva come ormai la Convenzione si sia organizzata in modo tale da rispettare il calendario dei lavori. Motivi di perplessità potrebbero eventualmente sussistere in ordine alla qualità dei risultati che scaturiranno da una procedura che non consente la formale votazione di emendamenti e che comporta il raggiungimento di un faticoso compromesso sulla definizione di ciascun diritto da includere nella Carta.

Il senatore LO CURZIO chiede se la Convenzione abbia affrontato il tema dei diritti dei cittadini extracomunitari e delle condizioni sociali dei ceti più disagiati e sollecita un approfondimento della stessa materia nel quadro dell'attività della Giunta.

Il Presidente BEDIN osserva che le questioni di merito potranno essere successivamente approfondite nel corso dell'indagine conoscitiva e sottolinea l'apprezzamento per la trasparenza cui è improntata l'attività della Convenzione, i cui documenti di lavoro sono tutti acquisibili tramite Internet. Al fine di conferire la massima concretezza all'audizione che si svolgerà la prossima settimana, ai soggetti invitati verranno tuttavia tra-

smessi il testo del progetto di articolato elaborato dal Presidium, gli emendamenti presentati dai rappresentanti italiani e la risoluzione approvata dalla Giunta sulla questione della Carta dei diritti fondamentali (Doc. XXIV, n. 15).

IN SEDE CONSULTIVA

(4714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 2000, n. 160, recante differimento del termine per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e conclusione. Parere alla 13^a Commissione: favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il Presidente BEDIN ricorda che nella precedente seduta il relatore Bortolotto ha illustrato il provvedimento in titolo proponendo di esprimere un parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere favorevole nei termini esposti.

SULLA CONFERENZA DEGLI ORGANISMI SPECIALIZZATI NEGLI AFFARI COMUNITARI (COSAC)

Il Presidente BEDIN comunica che il 16 e 17 ottobre si svolgerà a Versailles la XXIII Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC), il cui ordine del giorno prevede l'esame dei temi delle priorità della Presidenza francese dell'Unione, della realizzazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, del ruolo dei Parlamenti nazionali, dell'allargamento dell'Unione europea e di eventuali progetti di contributo. A tale proposito l'oratore ricorda che, in occasione della Conferenza di Lisbona dello scorso maggio, l'Italia e la Francia sono stati i primi paesi ad avvalersi del nuovo regolamento della COSAC, che prevede la possibilità di approvare dei «contributi» da trasmettere alle istituzioni comunitarie, presentando specifiche proposte. Tali proposte, tuttavia, non furono esaminate con la dovuta accuratezza in quanto, in sede di prima applicazione del nuovo regolamento, non era ancora stata messa a punto una adeguata procedura.

Considerando che la Presidenza francese ha invece definito un procedimento molto lineare per l'esame dei suddetti documenti, che devono essere presentati entro la data del 15 settembre, l'oratore invita i componenti della Giunta a valutare l'opportunità di presentare un progetto di contributo sui temi all'ordine del giorno, che potrebbe essere definito nelle sedute della prossima settimana per essere poi tradotto e trasmesso al Parlamento francese.

La Giunta conviene sulla proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 9,05.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 2000

Presidenza del Presidente
Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 15,45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Esame della settima relazione su attività svolte

(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame della settima relazione conclusiva su attività svolte.

Dopo un ampio dibattito, il Presidente FRATTINI rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 2000

111^a Seduta

Presidenza del Presidente
Michele DE LUCA

Interviene il Coordinatore dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, professor Gualterio Tamburini, accompagnato dalla dottoressa Francesca Pacelli.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE propone che sia attivato il collegamento audiovisivo interno con la sala stampa. La Commissione concorda e il collegamento è attivato.

Il Presidente avverte inoltre che della seduta odierna è redatto anche il resoconto stenografico.

PROCEDURA INFORMATIVA

Audizione del Coordinatore dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, professor Gualterio Tamburini, sullo stato della procedura di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti pubblici di previdenza

Il Presidente ricorda che la Commissione, a seguito delle circolari del Ministro del lavoro, emanate il 26 e il 31 agosto 1999, ha proceduto a una serie di audizioni, anche su sollecitazione del Ministro, al fine di verificare l'operazione di dismissioni immobiliari da parte degli enti pubblici di previdenza. Alle audizioni, svolte nel settembre-ottobre 1999, avendo come punto di riferimento temporale il 26 ottobre di quell'anno – data che avrebbe dovuto segnare la conclusione, con la formulazione delle proposte di vendita, della prima fase della procedura per la cessione del 25

per cento dell'intero patrimonio immobiliare – è seguita, il 9 marzo scorso, una ricognizione dello stato di attuazione dei programmi di vendita con l'audizione dei Presidenti dei quattro maggiori enti pubblici di previdenza.

Non va dimenticato che, nel frattempo, era stata approvata, nella legge finanziaria per il 2000, una norma che prevedeva una ulteriore procedura di vendita. In quel contesto si era disposto che, qualora alla data del 29 febbraio 2000, il programma di alienazione di immobili residenziali, come definito alla data del 20 settembre 1999 dal Ministro del lavoro, fosse risultato, sulla base dei relativi atti, ancora in fase preliminare, la gestione dell'operazione sarebbe passata al Ministro del tesoro e al Ministro del lavoro che ne avrebbero definito, anche in deroga alle norme vigenti, modalità, tempi e ogni altra condizione.

Nell'audizione del 9 marzo, è emerso un dato generale rassicurante: la fase preliminare, a giudizio dei Presidenti ascoltati, doveva ritenersi superata e non vi era dunque alcun rischio di ricadere nella procedura alternativa prevista dalla legge finanziaria. L'operazione di vendite, a quella data, proseguiva dunque nel sostanziale rispetto delle scadenze programmate ed era in grado di corrispondere alle previsioni di entrata contenute nella legge finanziaria.

È successivamente pervenuto alla Commissione, trasmesso dal Coordinatore dell'Osservatorio, professor Tamburini, un rapporto di aggiornamento, in data 17 maggio 2000, sullo stato di attuazione delle operazioni di dismissioni del patrimonio immobiliare.

Nel documento si valuta come ampiamente confermata, dai più recenti dati sull'andamento dei programmi di vendita, la previsione di 4.000 miliardi di entrate attese per il 2000.

Dal programma straordinario di cessioni, previste dall'articolo 7 della legge n. 140 del 1997, sbloccato nei primi mesi del 2000 – programma che deve attuarsi, in virtù del contratto stipulato dal Ministero del lavoro con l'*Advisor* incaricato della vendita, nell'arco di dieci mesi – si conseguirà un ricavo superiore ai 3.000 miliardi.

Dal cosiddetto nuovo programma straordinario, varato con l'articolo 2 della legge finanziaria per il 2000, si stima la possibilità di incassare un anticipo del ricavo totale derivante dalla vendita di altri 1.000 miliardi valore catastale.

Le vendite dirette all'inquilinato, avviate con le ricordate circolari del Ministro del lavoro, dovrebbero rivelarsi consistenti – nota il documento dell'Osservatorio – data l'altissima propensione all'acquisto manifestata dagli inquilini.

È anche in fase di avanzata realizzazione il Fondo immobiliare che, con un valore catastale di 560 miliardi, cui dovrebbe corrispondere un valore di mercato di circa 900 miliardi, potrebbe essere collocato sul mercato nella seconda parte dell'anno.

Conclude il documento – prosegue il Presidente – che il quadro delle procedure in atto fa ritenere che la previsione di ricavi effettuata dalla legge finanziaria possa ragionevolmente essere rispettata, dato che la stru-

mentazione legislativa che presiede alle vendite pare finalmente adeguata alle necessità.

Il Presidente fa quindi presente che l'audizione odierna intende sollecitare al professor Tamburini – che ringrazia per la consueta disponibilità verso la Commissione – un aggiornamento delle valutazioni da lui fornite, in primo luogo sotto il profilo della consistenza dell'introito stimabile in rapporto alle previsioni della legge finanziaria.

La Commissione intende altresì conoscere, in secondo luogo, quale sia la dimensione complessiva delle vendite effettuate e, in stretto rapporto a tale dato, quale previsione possa farsi per l'anno in corso. Sarebbe poi interessante sapere se si registrano specifiche difficoltà o rilevanti ritardi per alcuni enti.

Infine preme alla Commissione – che è stata spesso sollecitata a occuparsi della specifica questione – conoscere se siano state adottate al fine di assicurare parità di condizioni, sotto il profilo dell'accesso alla proprietà degli immobili, tra i conduttori di appartamenti compresi nel programma di dismissione straordinaria prevista dalla legge n. 140 del 1997 e gli inquilini di unità immobiliari interessate ai piani di vendita ordinari.

Il professor TAMBURINI, precisato di voler ripercorrere i diversi programmi di alienazione degli immobili degli enti pubblici previdenziali, illustrandone le previsioni di realizzabilità, fa in primo luogo presente che il programma più importante è quello straordinario, disposto dalla legge n. 140 del 1997, che è stato solo di recente sbloccato ed è finalizzato alla vendita di 377 immobili attraverso una procedura di asta individuale. Evidenziata la delicatezza del problema della definizione della base d'asta – si tratta, nota, di una procedura inusuale riguardando la vendita di un bene pubblico all'asta per la quale occorre garantire trasparenza e pubblicità – il professor Tamburini fa presente che, superata tale fase, il prezzo definito è sottoposto a una verifica del Comitato tecnico, composto da esperti dell'UTE, e validato dall'Osservatorio. Se l'obiettivo è la massimizzazione del ricavo, si deve tuttavia tener conto dei vincoli che gravano sulla procedura, non essendo possibile, in particolare, pensare di incassare, dalla vendita di un edificio in blocco, un importo pari alla somma ricavata da una vendita frazionata delle unità immobiliari. Se il programma straordinario riguarda in gran parte immobili non residenziali o misti, non può tuttavia ignorarsi la problematica di ordine sociale connessa alla componente residenziale. Chiarito che il programma straordinario nasce in assenza di programmi comparabili i quali solo successivamente sono stati disposti, suggeriti da altre circostanze, e che dunque è inevitabile, ora, il confronto tra la situazione degli inquilini degli immobili interessati al piano straordinario e di quelli coinvolti nel piano ordinario, avviato dalle circolari del ministro Salvi, il professor Tamburini avverte che si è pensato a un diritto di prelazione convenzionale al fine di tutelare, almeno tendenzialmente, la condizione degli inquilini degli immobili oggetto del piano straordinario di dismissioni. Inoltre, poiché è prevista la possibilità di modificare l'elenco degli immobili oggetto del piano straordinario, è

possibile, superando vincoli originariamente connessi a ragioni di equilibrio nella composizione del patrimonio da dismettere, che gli edifici ove è prevalente la componente residenziale siano trasferiti al piano ordinario di vendita. Qualora i vincoli ricordati non dovessero interferire tanto da incidere sui tempi della procedura, il professor Tamburini ritiene che il programma possa realizzare l'importo previsto di 3.000 miliardi, con l'avvio delle aste nel mese di ottobre.

Quanto al piano ordinario di dismissione del patrimonio degli enti pubblici di previdenza, ora ridotti a sette per effetto della recente privatizzazione dell'Enpaf, il professor Tamburini, ricorda che gli enti, diversi per storia e organizzazione, si sono dovuti attrezzare per svolgere una attività del tutto nuova. Sono state comunque seguite le linee programmatiche indicate dal Ministero e dall'Osservatorio il quale ultimo, non essendo una *Authority*, è privo di poteri sanzionatori e può svolgere solo un'opera di convincimento nell'attività di consulenza ad esso propria. Pur dovendo far fronte a un impegno di proporzioni gigantesche con risorse limitate, gli enti, superata la fase della valutazione degli immobili, grazie anche a un'opportuna sede di confronto delle rispettive stime, compiute prima che i prezzi fossero comunicati agli inquilini, sono riusciti a inviare le lettere con la comunicazione del prezzo degli immobili compresi nella prima *tranche* del 25 per cento dell'intero patrimonio e hanno avviato la fase delle vendite. Le dismissioni ad oggi realizzate riguardano 176 unità immobiliari dell'INPDAP per un importo di 31 miliardi e 700 milioni, 45 dell'INAIL, per un importo di 6 miliardi e 500 milioni. L'INPS che non ha ancora effettuato vendite, stima di realizzare, in settembre, 414 miliardi e l'IPOST 120 miliardi entro dicembre.

Data l'alta percentuale di propensione all'acquisto, è possibile, tenuto conto dell'intervallo fisiologico di circa quattro mesi che intercorre tra la comunicazione e l'effettiva vendita che, nella seconda parte dell'anno, si realizzino cospicue dismissioni: a fine anno se ne potranno verificare i relativi introiti. Rilevata poi l'opportunità, da taluno contestata, di realizzare una attività di assistenza tecnica a beneficio degli inquilini destinatari della comunicazione di vendita da parte degli enti, il professor Tamburini pone in rilievo la modernità dell'impostazione del decreto legislativo n. 104 che prospetta agli enti di previdenza una corretta visione programmatica di quello che dovrebbe essere il centro della loro attività, un obiettivo che, tuttavia, in qualche misura, è stato successivamente contraddetto dalle esigenze di finanza pubblica.

Il programma ordinario di vendita – che coinvolge circa trentamila immobili su un totale di novantamila – è comunque bene avviato, risultando sorretto da un adeguato quadro normativo e dunque ora si tratta di assicurarne l'attuazione concreta, garantendo l'assoluta trasparenza richiesta dalla delicatezza della materia.

Osservato quindi come il fondo immobiliare dell'Inpdap sia ormai un progetto ben strutturato, una volta superati taluni ritardi legati ad aspetti regolamentari nella definizione di un fondo pubblico immobiliare, il pro-

fessor Tamburini ritiene che, entro la fine dell'anno, possa essere collocato sul mercato per un valore complessivo di circa 900 miliardi.

Il nuovo programma ordinario di dismissioni, previsto dalla legge finanziaria per il 2000, è nella fase di individuazione degli immobili che, almeno in parte, potrebbero essere trasferiti al primo programma straordinario, da implementare per risolvere i problemi di ordine sociale ai quali si è in precedenza accennato.

I quattro diversi programmi di vendita riguardano complessivamente un patrimonio pari a 11.560 miliardi di valore catastale ed è ragionevole pensare che, entro l'anno, possa essere realizzato un incasso attorno ai quattro-cinquemila miliardi. Non va dimenticato che gli enti hanno 14.700 miliardi di valore catastale di immobili non inseriti in alcun programma di vendita: di questi 1.800 sono riferibili al patrimonio strumentale, 2.700 al patrimonio parzialmente strumentale, oggetto di una necessaria attività di ottimizzazione, e 10.200 di patrimonio non strumentale che potrebbero, in futuro, essere dismessi e consentire la realizzazione di programmi di investimento particolarmente interessanti per gli enti, finalmente liberati da un patrimonio immobiliare che denuncia, come la Commissione ha accertato, una redditività particolarmente bassa e, in alcuni casi, addirittura negativa.

Il presidente De LUCA, osservato come la redditività bassa del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, più volte segnalata dalla Commissione, motivi le operazioni di dismissioni in atto, chiede se sia stato elaborato dall'Osservatorio un più raffinato modello di valutazione del patrimonio immobiliare degli enti. Inoltre, dopo aver osservato che la prelazione al prezzo di aggiudicazione, riconosciuta agli inquilini degli immobili oggetto del piano straordinario, appare soluzione insufficiente rispetto ai segnalati problemi di ordine sociale, ritiene preferibile la seconda soluzione indicata – la sottrazione dal programma straordinario degli immobili residenziali – che consentirebbe di assicurare parità di trattamento nell'accesso alla proprietà a tutti gli inquilini degli immobili di proprietà degli enti. Sollecitate quindi precisazioni sulla questione degli immobili di pregio e sull'erogazione dei mutui, il presidente De Luca chiede di conoscere se siano stati elaborati indirizzi di gestione riferiti agli edifici oggetto di vendita parziale da parte degli enti.

Il deputato ARACU invita il professor Tamburini a fornire informazioni sulle linee che si intendono seguire a proposito degli immobili sfitti.

Precisato che l'Osservatorio ha ovviamente invitato gli enti a non procedere alla locazione di immobili sfitti in prossimità della vendita, il professor TAMBURINI fa presente che la consistenza di tali unità abitative è ridotta a limiti fisiologici, pur essendovi un'area di inutilizzazione strutturale riguardante gli immobili, tendenzialmente non residenziali, che restano sfitti perché non adeguati alla domanda.

Ricordato poi che l'Osservatorio indica nella valutazione di ciascun edificio come centro autonomo di costi e di ricavi il modello che consentirebbe una corretta valutazione – e dunque anche un'opportunità di valorizzazione – del patrimonio immobiliare degli enti, il professor Tamburini, pur concordando sul fatto che la prelazione, riconosciuta agli inquilini interessati al piano di dismissione straordinaria, rappresenta una soluzione parziale, osserva tuttavia che la base d'asta per la parte residenziale del patrimonio dovrebbe essere piuttosto bassa in quanto risentirà di una sostanziale mancanza di concorrenza. Si realizzerebbe, così, una perequazione di fatto che tuttavia – nota – non tranquillizza gli interessati, come l'Osservatorio ha avuto modo di verificare. Rilevato, al riguardo, che dai dati disponibili, pur limitati, si è accertato, per una significativa percentuale di edifici, un valore di vendita inferiore a quello iscritto in bilancio e a quello preso a base dell'ICI, il professor Tamburini, rispondendo a una osservazione del deputato ARACU, precisa che l'acquisto collettivo è opzionale nel piano ordinario, mentre è obbligatorio nel piano straordinario di dismissioni.

Ribadite le riserve, già precedentemente manifestate alla Commissione, sulla difficoltà interpretativa delle norme che definiscono gli immobili di pregio, dovendosi assumere, a suo giudizio, il prezzo quale unico parametro, il professor Tamburini chiarisce che, allorché non è accettata l'offerta, formulata senza la riduzione del 30 per cento, rivolta all'inquilino dell'immobile di pregio, l'unità abitativa è posta all'asta e aggiudicata al miglior offerente. Ricordato che si è stipulato un modello di convenzione al quale gli enti previdenziali fanno riferimento per attivare gli istituti di credito nell'erogazione dei mutui il cui tasso è prestabilito, restando a carico degli enti l'onere di copertura della differenza con il tasso di mercato, precisa che l'orientamento del Tesoro ha escluso gli enti dalla diretta erogazione di mutui agli inquilini.

Il professor Tamburini fa infine presente, a proposito della gestione futura degli immobili oggetto di vendita frazionata, che si sono prospettate diverse ipotesi: una gestione più efficiente del patrimonio, un conferimento a un fondo immobiliare del patrimonio da gestire avendo come fine la liberazione, nel tempo, dell'unità abitativa e la successiva immissione nel mercato libero, oppure la vendita all'asta al miglior offerente che è tuttavia soluzione di scarsa praticabilità sociale.

A seguito di una richiesta del presidente DE LUCA, il professor TAMBURINI esprime l'avviso che una valutazione più precisa dell'effettivo introito che si realizzerà con le dismissioni immobiliari potrà essere compiuta nei prossimi mesi di ottobre-novembre.

Il Presidente dispone che la documentazione consegnata dal Coordinatore dell'Osservatorio sia pubblicata in allegato al Resoconto della seduta.

Ringraziato il professor Tamburini, il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi, nella prossima settimana, in due sedute, mercoledì 26 luglio 2000 alle ore 14, con all'ordine del giorno l'audizione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale nel quadro della procedura informativa sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti privatizzati di previdenza e la elezione di un Segretario, e, giovedì 27 luglio, alle ore 14, con all'ordine del giorno le comunicazioni del Presidente.

La seduta termina alle ore 16,20.

ALLEGATO

STATO DELLA PROCEDURA DI DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PUBBLICI

Le dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali rientrano in un Programma generale che il legislatore si è dato con il decreto legislativo n. 104 del 1996, innovato successivamente con il Programma Straordinario di Cessione disegnato con l'articolo 7 della legge n. 140 del 1997 e con l'articolo 2 della legge n. 488 del 1999, la recente finanziaria per il 2000, che prefigura un «nuovo» Programma Straordinario.

Per attuare il Programma generale, che concepisce un nuovo modello gestionale in campo immobiliare (decreto legislativo n. 104 del 1996), il legislatore ha previsto un organismo di consulenza e indirizzo: l'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali il quale, operando a supporto del Ministro del lavoro e dei suoi uffici, ha il compito, nell'arco di un quinquennio, di attuare, attraverso l'emanazione di indirizzi e con la sua azione di coordinamento, la cessione dei patrimoni immobiliari degli enti previdenziali. Successivamente, sono intervenuti i due Programmi Straordinari citati, che, assieme ad altri compiti, quali la consulenza alla Presidenza del Consiglio per l'ottimizzazione del patrimonio immobiliare strumentale dello Stato (articolo 55 della legge n. 449 del 1997, legge finanziaria per il 1998, e articolo 24 della legge n. 488 del 1999, legge finanziaria per il 2000) hanno ampliato considerevolmente il teatro operativo dell'Osservatorio.

È appena il caso di ricordare quale è la storia e la filosofia sottesa al nuovo modello gestionale in campo immobiliare degli enti previdenziali pubblici voluto dal decreto legislativo n. 104 del 1996 secondo il suo impianto originario.

La delega al Governo, contenuta nella legge n. 35 del 1995 (articolo 27), tradottasi poi nel decreto legislativo n. 104 del 1996, nasce sull'onda emotiva di «affittopoli» e sull'alta sensibilità sociale connessa alle tematiche immobiliari e abitative, in particolare, ma, anche, sulla base di razionali considerazioni di dinamica economica strutturale del settore immobiliare.

Il nuovo modello si fonda, infatti, sulle linee di tendenza in atto nel settore immobiliare e nell'economia generale stessa, sia nazionale sia, prima ancora, internazionale.

Se nel 1995-1996, quando su concepito, il «nuovo modello» era un Programma che, almeno per l'Italia, guardava al di là dell'orizzonte, oggi esso appare adatto non solo ad attuare il processo di dismissione degli enti previdenziali pubblici, ma anche quello di altri soggetti con patrimoni storicamente sedimentati a rete sul territorio, sia pubblici che privati.

L'idea su cui si basa è che agli enti previdenziali non devono essere affidati compiti impropri, quali quelli immobiliari, rispetto alla missione assistenziale e previdenziale.

La legge ha così avviato un percorso da compiersi in 5 anni e oggi, quando ne manca meno di uno al suo compimento, è matura una riflessione sulle prospettive di piena attuazione del «nuovo modello».

La sfida di coordinare otto enti indipendenti per accompagnarli (con la leggerezza dovuta alla mancanza di strumenti coercitivi, sanzionatori o di azione diretta) verso la cessione dei loro patrimoni immobiliari è ancora in corso, non si può dire che sia vinta o persa, anche perché il tempo residuo appare particolarmente denso di programmi avviati e di impegni dal cui esito discenderà necessariamente il giudizio finale.

Il dettaglio di quanto accaduto nei primi anni è contenuto nelle quattro Relazioni annuali e dalla cronaca che registra l'avvicinarsi di quattro nuovi governi, di nuovi organi amministrativi degli enti e l'adozione di nuove normative, leggi, regolamenti e quant'altro.

In sintesi, oggi, con riferimento agli enti previdenziali, disponiamo di un insieme coordinato di norme, regolamentazioni e procedure che vanno dalla trasparenza gestionale, ai regimi di locazione, alle gare per le gestioni eccetera, prima non disponibili. Abbiamo pure un archivio unico dei patrimoni immobiliari degli enti, un corredo conoscitivo complessivo che nel tempo si è andato arricchendo, senza il quale non sarebbe stato possibile attivare concretamente il processo di dismissione in corso.

Abbiamo, infatti, diversi programmi di cessione/dismissione ormai avviati: sono programmi che matureranno i loro effetti nei prossimi mesi, probabilmente anche in un quadro di incertezze, ma con il favore di una congiuntura economica del settore immobiliare, avviatosi decisamente alla ripresa dopo la lunga depressione degli anni Novanta, particolarmente favorevole.

C'è, infine, ormai, una dimestichezza a lavorare insieme (enti-ministeri) sull'obiettivo delle cessioni immobiliari che ha fatto maturare una condivisa consapevolezza della realizzazione del nuovo modello gestionale.

Lo stato di attuazione complessivo dei programmi di cessione è sinteticamente esposto nei dati numerici delle due tavole (1 e 2) che indicano che più del 47 per cento del patrimonio degli enti previdenziali (in valore catastale) è incanalato in procedure di dismissione, percentuale che sale a quasi il 67 per cento se escludiamo la parte strumentale.

Possiamo osservare che il nuovo modello gestionale, che prevedeva la dismissione come una possibilità, accanto alla gestione esterna a reddito, si è indirizzato prevalentemente nel senso delle alienazioni, anche se rimane un cospicuo patrimonio immobiliare da gestire e ottimizzare, sia strumentale che a reddito.

In sintesi, oggi possiamo osservare che, anche in virtù dei diversi apporti normativi intervenuti, il momento della concezione, da parte degli enti, dei Programmi generali di cessione, è stato compresso, mentre è prevalso il momento della dismissione.

Piani generali di cessione dei patrimoni immobiliari e Piani coordinati delle sedi avrebbero dovuto e, forse, potuto, precedere il momento dell'alienazione, con una maggiore razionalizzazione, grazie ai piani di fattibilità organizzativi ed economico-finanziari, su cui, in termini di *business plan*, si sarebbe potuta articolare la politica immobiliare degli enti.

Anche gli interventi straordinari succedutisi nel tempo hanno concorso nel concentrare attenzioni e risorse su interventi settoriali piuttosto che su approcci globali, questi ultimi certamente assai problematici – va detto – in un contesto di autonomia decisionale spiccata come quella delle otto aziende previdenziali pubbliche (che diverranno a breve sette per via della probabile privatizzazione dell'ENPAF).

È anche vero, però, che l'aver innovato fissando scadenze temporali precise e precise procedure (ci si riferisce in particolare ai Programmi Straordinari e al ruolo operativo diretto del Ministero del tesoro) ha consentito quello scatto, forse necessario, per affrontare decisamente il problematico momento delle alienazioni.

Se è vero – come ampiamente argomentato da fonti autorevoli come la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale o la Corte dei conti – che i ricavi netti della gestione immobiliare a reddito degli enti previdenziali tendono verso lo zero, è anche vero che nel momento in cui si aliena, di fronte ad un preciso ricavo, l'esercizio del confronto fra quanto effettivamente incassato e i valori astratti di mercato è immediato.

Si tratta quindi di valutare correttamente gli incassi ottenuti dalle alienazioni in rapporto alle modalità specifiche con le quali vengono attuate, sia nei termini temporali, sia tenendo conto dei vincoli procedurali e normativi specifici che non consentono un rapporto diretto con i valori di mercato. Inoltre, la convenienza della dismissione deve essere commisurata ai risultati attuali delle gestioni con una analisi costi-ricavi (opportunità) comparativa.

A tal proposito può essere utile esaminare la tavola 3 che mostra sinteticamente (si veda anche la Relazione sul rendimento delle gestioni per un maggior dettaglio) l'esiguità del rendimento netto degli enti, che, se rapportato al valore catastale del patrimonio, assume una misura percentuale che si pone attorno allo 0,3 per cento (si consideri che il valore di mercato è stimabile in almeno il doppio di quello catastale) che, al netto delle spese di gestione non computate (fondamentalmente quelle relative al personale degli enti), diviene negativo.

Tali dati mostrano che, accanto all'ovvia necessità di attuare i percorsi più idonei a massimizzare il ricavato dalle alienazioni, in rapporto ai tempi ed ai vincoli specifici, occorre investire in trasparenza e informazione sui percorsi e gli esiti delle vendite per non veder travolti i Programmi in corso da processi sommari circa la loro utilità economica e sociale.

Il Programma Straordinario di Cessione, ad esempio, avviandosi a mettere sul mercato 377 edifici interi per un controvalore superiore a 3.000 miliardi, non sfuggirà a questo pericolo a fronte del quale l'unico antidoto è l'informazione e la trasparenza che le aste competitive, attraverso le quali gli immobili saranno posti sul mercato, consentono di generare.

Anche la vendita diretta agli inquilini, che tocca in questa fase circa 36.000 famiglie, passerà al vaglio sociale e proporrà il confronto fra i prezzi a cui saranno vendute le abitazioni dei diversi enti e nei diversi programmi.

La coerenza delle procedure di stima, la qualità tecnica dei risultati e la trasparenza del tutto paiono i fattori fondamentali su cui gli enti, con il coordinamento dell'Osservatorio, devono concentrare i loro sforzi affinché possa formarsi un corretto giudizio di produttività dell'azione pubblica che non può essere disgiunto dalle valutazioni di benessere e di coesione che completano il quadro dell'esame collettivo dell'attività amministrativa.

Va detto che le modalità attuative dei processi di cessione e alienazione, nonché i loro esiti, sono funzione dell'operare di una pluralità di soggetti ciascuno con responsabilità, vincoli e poteri propri.

In ultima analisi agli enti previdenziali compete una responsabilità piena e diretta, ovviamente all'interno di un complesso quadro normativo e regolamentare, per quanto riguarda tutte le forme di cessione previste dal decreto legislativo n. 104 del 1996, mentre analoga responsabilità ricade in capo ai Ministeri del lavoro e del tesoro e, quindi, all'Osservatorio, per quanto riguarda l'attuazione, prevista dall'articolo 7 della legge n. 140 del 1997, del Programma Straordinario.

In tutti questi casi, quindi, vuoi in termini di coordinamento (programmi ordinari), vuoi in termini operativi (programmi straordinari) l'Osservatorio è posto in uno snodo fondamentale anche se i suoi poteri consistono sostanzialmente nella sola *moral suasion* che può essere esercitata nei confronti dei diversi soggetti interagenti.

L'Osservatorio, infatti, è stato concepito come un ibrido fra un mero ufficio della pubblica amministrazione ed una *Authority*. È qualcosa di più di un ufficio, poichè ha un bilancio proprio, su un apposito capitolo di bilancio gestito, però, dal Ministero, è qualcosa di meno di un'*Authority* non avendo poteri sanzionatori e direttamente operativi.

Dal 18 marzo 2001, in virtù di quanto disposto dalla legge istitutiva, l'Osservatorio cesserà la sua attività.

Si pone, perciò, il problema di come procedere nella cessione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali e nella completa attuazione del nuovo modello gestionale in campo immobiliare.

Le cessioni, verosimilmente, sulla base delle attuali disposizioni, consistiranno principalmente nel prosieguo dei programmi ordinari di alienazione di abitazioni agli inquilini e nell'attuazione del nuovo programma straordinario previsto dalla legge finanziaria per il 2000, oltre che nelle altre azioni quali gestioni esterne, fondi immobiliari, piani integrati delle sedi e ottimizzazioni dei patrimoni strumentali.

Dei programmi, in particolare

Programma di vendita diretta di unità abitative ai conduttori

Il programma di vendita diretta di unità abitative ai conduttori, dettato dalle circolari del Ministro del lavoro del 26 e 31 agosto 1999, è in fase attuativa. L'Osservatorio, con una costante azione di coordinamento e monitoraggio, verifica l'attuazione della complessa regolamentazione del programma e, in particolare, della fase di valutazione delle abitazioni, di interi edifici, e della predisposizione della strumentazione finanziaria di supporto all'acquisto, nonché dei contratti tipo, che, ovviamente, devono tenere conto della legislazione speciale degli enti in materia.

Con la realizzazione di tale programma, che incoraggia soprattutto la vendita in blocco, di interi edifici ai conduttori, si ottengono due obiettivi importanti:

1) l'ente si libera completamente dell'immobile, senza conservarne una quota in condominio come capita quando la vendita si attua frazionatamente. La riduzione di prezzo sul blocco è quindi più che compensata dall'incasso del totale in una unica soluzione e dalla eliminazione delle spese di gestione e manutenzione degli invenduti;

2) gli inquilini vedono concretizzata la loro aspirazione alla proprietà mentre le fasce sociali mantengono le tutele previste dalla legge (inquilini a basso reddito e ultrasessantacinquenni).

La propensione all'acquisto, manifestata dagli inquilini degli enti è risultata molto elevata, mediamente nell'ordine del 90 per cento, e questo pare prefigurare che, con un'attenta azione di sostegno, soprattutto organizzativa, all'aggregazione, sarà possibile vendere in modo efficiente.

Gli enti, come si è detto, hanno una redditività del patrimonio insoddisfacente. Non era questo il loro compito principale ma la salvaguardia del valore originario (d'acquisto) dell'immobile.

Nell'economia immobiliare contemporanea, tuttavia, la gestione dinamica del patrimonio è divenuto requisito indispensabile per la creazione di valore che non può essere affidato, come in passato, ad una gestione statica il cui rendimento poteva generarsi automaticamente grazie alla crescita della rendita urbana. Questo ha determinato – come si è osservato – la scelta di indirizzare gli enti previdenziali verso un nuovo modello di gestione immobiliare basato sulla esternalizzazione in capo a soggetti specializzati. Occorre a tal proposito osservare che la vendita diretta agli inquilini proporrà problematiche di gestione importanti dato che non sempre sarà possibile dar corso all'alienazione di edifici interi.

Va ricordato, infine, che la vendita diretta agli inquilini è iniziata con una prima *tranche* che riguarda quegli edifici per i quali era prevedibile – secondo gli enti – una propensione all'acquisto elevata, escludendo, comunque, tutti gli edifici di pregio per i quali la finanziaria per il 2000

ha previsto che le vendite debbano essere effettuate diversamente, ovvero con prezzo base di offerta all'inquilino uguale al valore di mercato e, in caso di mancata opzione, con successiva asta. Comunque, la circolare del Ministro del lavoro del 31 agosto 1999 rinvia l'attuazione di queste alienazioni successivamente alla realizzazione di quelle di prima *tranche*.

Programma Straordinario di Cessione

Come previsto dal contratto di servizio, esecutivo dal 9 febbraio scorso, il Consorzio G6 Advisor cura un articolato ventaglio di attività necessarie alla vendita di 377 edifici degli enti previdenziali, per un controvalore di almeno 3.000 miliardi di lire.

L'*Advisor* ha sviluppato la fase di raccolta della documentazione, provvedendo al reperimento dei dati e delle certificazioni necessarie alla esatta individuazione degli immobili ed alla loro *due diligence*.

Relativamente alla valutazione degli immobili ed alla definizione del prezzo da porre a base d'asta, l'Osservatorio ha precisato indirizzi e criteri, condivisi dal comitato tecnico composto da funzionari del Dipartimento del territorio-Ministero delle finanze, costituito con decreti del Ministro del lavoro del 29 maggio e del 19 ottobre 1998.

L'*Advisor* ha predisposto il *format* per le valutazioni ed ha proposto una procedura da seguire per l'eventuale esercizio di prelazione da far esercitare agli inquilini di unità immobiliari residenziali comprese nel Programma, attualmente all'esame degli organi competenti.

Attualmente è in corso di svolgimento, oltre la *due diligence*, anche la campagna di *marketing*, così che, predisposti tutti gli strumenti per la vendita ed effettuate le stime dei prezzi da porre a base d'asta, le prime gare potrebbero tenersi nel prossimo mese di ottobre, sino ad esaurimento della prima fase, connotata da offerta in vendita di singoli interi edifici in blocco, per poi passare, eventualmente, ad una seconda fase, nella quale il patrimonio rimasto invenduto nella prima sarà posto sul mercato in uno o più compendi, composti ciascuno da più edifici.

La prima fase è concepita per essere rivolta anche agli investitori locali, potenzialmente interessati al singolo edificio – specie nel caso di edifici prevalentemente residenziali dove l'inquilinato opportunamente aggregato pare essere il candidato più accreditato all'acquisto – mentre la seconda fase, con compendi di ben più elevata entità economica, sarà invece prevalentemente rivolta ad investitori internazionali.

Esternalizzazione delle gestioni immobiliari

Secondo quanto disposto in materia dal decreto legislativo n. 104 del 1996 gli enti sono tenuti ad esternalizzare la gestione dei loro immobili a reddito. Questo programma si viene ad attuare in una fase di forte accelerazione delle vendite che determinerà rilevanti implicazioni sul modello

gestionale, peraltro assai innovativo, dato che dovrà consistere nella gestione con responsabilizzazione economica del gestore.

L'Osservatorio, già nel 1998, ha elaborato e trasmesso agli enti «Indirizzi strategici per l'affidamento in gestione a soggetti specializzati».

Allo stato attuale, dopo una lunga serie di incontri e confronti, organizzati dall'Osservatorio, anche con gli operatori di settore, gli enti, pur in un quadro normativo connotato da alcune problematiche, sono in possesso di tutti gli elementi orientativi e metodologici per definire con chiarezza modalità, criteri e contenuti dell'affidamento in gestione del loro patrimonio immobiliare.

Come si è accennato un aspetto di particolare rilievo degli affidamenti esterni è costituito dal fatto che essi riguardano anche immobili che saranno messi in vendita o che, addirittura, già ora sono inclusi in specifici programmi. Questo fa sì che i contratti con le società di gestione debbano tenere conto di tale fattore di variabilità del patrimonio affidato ed eventualmente della fornitura di servizi di supporto alle vendite, come evidenziatosi con le alienazioni dirette agli inquilini, la cui migliore gestione è faticosamente assicurata dagli uffici tecnici degli enti così, che l'INPS ha ritenuto di doversi fare affiancare, per ciò, da società specializzate. Inoltre la riduzione delle proprietà immobiliari degli enti pone con più forza la necessità di effettuare affidamenti esterni congiunti fra più enti al fine di ottimizzare la dimensione e la distribuzione territoriale e tipologica degli immobili che costituiscono i lotti.

L'INPDAP, scegliendo per primo di orientarsi decisamente verso il modello gestionale a responsabilità del gestore, ha pubblicato il 3 maggio ultimo scorso, l'avviso di gara per l'affidamento in gestione integrata del suo patrimonio immobiliare, articolato in 8 lotti territoriali.

Fondo immobiliare ad apporto di immobili degli enti previdenziali

È in fase di costituzione il primo Fondo immobiliare pubblico ad apporto di immobili degli enti previdenziali denominato «Alfa». Si tratta del fondo che sarà lanciato dalla società di gestione del risparmio FIMIT spa e che prevede l'apporto di immobili INPDAP per un controvalore dell'ordine di circa 900 miliardi di lire.

Gli immobili selezionati per il Fondo rispondono sostanzialmente ai seguenti criteri:

- sono prevalentemente ubicati in Roma e Milano;
- non richiedono radicali interventi di ristrutturazione;
- garantiscono una buona redditività;
- hanno una destinazione d'uso totalmente commerciale o ad uffici;
- hanno una prevalenza di monolocatari o locatari pubblici.

Sono state già svolte le attività propedeutiche al conferimento degli immobili al Fondo. Attualmente sono in corso le valutazioni degli immo-

bili selezionati, anche al fine di determinare il prezzo di collocamento al Fondo stesso.

È da notare che il Fondo immobiliare è esplicitamente indicato dal decreto legislativo n. 104 del 1996 come uno strumento per l'attuazione del nuovo modello gestionale anche con riferimento alle unità immobiliari ad uso residenziale.

Il Fondo INPDAP è invece dedicato all'apporto di immobili ad elevata redditività e, perciò, di tipo non residenziale ma, per quanto riguarda gli aspetti applicativi procedurali, costituisce certamente un momento sperimentale di grande importanza per il sistema ad apporto così che sarà più agevole concepire anche fondi costituiti da patrimonio residenziale. Va detto che, in larga prevalenza, i fondi immobiliari si rivolgono verso immobili non residenziali – quelli di diritto italiano nella totalità dei casi – ma a condizioni adeguate potrebbero essere formati anche con abitazioni degli enti previdenziali, sia in edifici interi, sia, con qualche problematicità in più, in edifici frazionati, ovviamente tali possibilità dipendono fondamentalmente dal valore di conferimento.

Nuovi Programmi

L'articolo 2 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999 (Finanziaria per il 2000) ha disposto che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale definiscano ulteriori programmi di dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali pubblici.

Le procedure degli ulteriori programmi di dismissione sono precisate nella direttiva del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 28 febbraio 2000, n. 30490, che affida all'Osservatorio precisi compiti riguardanti la formulazione dei nuovi programmi, il monitoraggio e la valutazione degli effetti della loro attuazione.

Il Ministro del lavoro, con lettera del 9 marzo 2000, n. 30561, ha trasmesso agli enti l'elenco degli immobili, elaborato dall'Osservatorio, per un controvalore di oltre i 1.000 miliardi di valore catastale. Gli immobili estrapolati dall'Archivio unico sono stati individuati fra quelli non strumentali, non residenziali (non vi sono unità abitative o le unità eventualmente presenti rappresentano una percentuale inferiore al 5 per cento della superficie totale dell'immobile) e non compresi in alcun programma di dismissione già avviato (Programma Straordinario, vendita diretta ai conduttori, conferimento a Fondi).

L'articolo 24 della stessa legge n. 488 del 1999 prevede, inoltre, che l'Osservatorio fornisca il necessario supporto alla Presidenza del Consiglio nella predisposizione di misure che tendano al contenimento degli spazi e delle relative spese di manutenzione, all'interno di indirizzi che dovranno guidare la riorganizzazione e la razionalizzazione del rapporto spazio – funzioni delle amministrazioni dello Stato.

Applicazione della normativa in materia di locazione

Il decreto legislativo n. 104 del 1996 al titolo II «disposizioni transitorie e finali» dettava una serie di principi comuni agli enti previdenziali per l'assegnazione in locazione delle unità immobiliari e la determinazione dei canoni. Tali principi, specificati con la circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, approvata dal Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1997, avrebbero dovuto trovare precisa attuazione anche con la partecipazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei conduttori, in particolare per l'individuazione degli immobili di pregio.

L'individuazione degli immobili di pregio, concepita al fine della definizione dei relativi canoni, è rimasta lettera morta in carenza del necessario conclusivo confronto fra enti e associazioni dell'inquilinato, anche se la circolare del Ministro del lavoro del 27 gennaio 2000 la prefigurava.

Con l'ultima legge finanziaria gli immobili di pregio hanno trovato una precisa definizione numerica, essendo stati indicati come quelli «che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale» (comma 2, articolo 2, legge n. 488 del 1999). Tuttavia, restano aperte alcune controversie interpretative circa diversi aspetti della materia locativa, così che un ulteriore protocollo di intesa stipulato fra associazioni sindacali dell'inquilinato ed enti, teso a risolvere principalmente la questione dei contratti di locazione scaduti e non rinnovati, ha previsto l'istituzione di tavoli di confronto, con il coordinamento e l'assistenza dell'Osservatorio, per l'attuazione di una grande varietà di punti.

Resta il fatto che tutta questa materia trova attriti che ne ritardano la definizione e che si sostanziano in una minore efficienza gestionale.

Conclusioni

Se oggi possiamo affermare che l'attuazione del nuovo modello gestionale è ormai acquisita in termini di processo, non possiamo però dare per acquisito il suo completamento.

Molti sono ancora i nodi da sciogliere nella «privatizzazione» degli immobili degli enti previdenziali. È questo infatti un campo in cui, è utile ricordarlo, le privatizzazioni sono, nei fatti, di assai più complessa attuazione rispetto a quelle immobiliari. Basti ricordare che, mentre queste ultime hanno fruttato dal 1993 ad oggi oltre 160 mila miliardi, le poche dismissioni immobiliari pubbliche hanno determinato ricavi complessivi di poche centinaia di miliardi (edilizia residenziale pubblica, ferrovie, poste, alcuni comuni, tesoro e difesa) e, soprattutto, di queste non si può dire che siano state concepite in un quadro programmatico unitario e secondo principi di finanza immobiliare avanzata.

L'incombere della prima *tranche* di vendita diretta agli inquilini e del programma straordinario di cessione non può, perciò, far perdere di vista

la filosofia complessiva del «nuovo modello» immobiliare degli enti previdenziali che si caratterizza per un approccio complessivo di razionalizzazione e omogeneizzazione delle dismissioni immobiliari attuate da diversi soggetti. La sua completa attuazione necessita di alcuni passaggi già concepiti ma ancora da compiersi.

In particolare, il completamento del programma di vendita diretta agli inquilini che potrà dipendere dal grado di successo della prima *tranche* nonchè, per quello che concerne la vendita degli immobili di pregio, anche dalla predisposizione e attuazione di procedure d'asta efficaci ed efficienti.

Il complesso delle criticità esaminate che vanno dalla concezione di un programma generale di cessione che tenga conto «dei piani di riorganizzazione e decentramento degli enti, definiti anche in collaborazione fra gli stessi, al fine di una possibile unificazione di sedi e sportelli aperti al pubblico, in modo da migliorare il servizio di utenza» (comma 2, articolo 1, decreto legislativo n. 104 del 1996), sino all'attuazione di modelli di gestione, magari fondati sullo strumento dei fondi immobiliari chiusi ad apporto di immobili, per razionalizzare l'esito del processo di vendita diretta agli inquilini, solo per citare alcune delle principali tematiche in agenda, pone quindi il problema del completamento dell'attuazione del nuovo modello gestionale.

È a partire, infatti, da un piano generale che coinvolga gli immobili strumentali e a reddito che diviene possibile l'attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 104 del 1996 che prevede che gli enti «conformano la propria struttura organizzativa» all'attuazione del nuovo modello gestionale.

Si pone perciò il problema di come accompagnare gli enti previdenziali pubblici nella fase di completamento del processo avviato che necessiterà, ancor più che in passato, di una attività di indirizzo e coordinamento determinata e unitaria.

QUADRO SINOTTICO PROGRAMMA DI VENDITA DIRETTA AGLI INQUILINI EX CIRCOLARI MINISTRO DEL LAVORO 26 E 31 AGOSTO 1999

Ente	N° Immobili	N° unità residenziali	Modalità di vendita	Modalità di valutazione	Stato avanzamento valutazioni	Selezione istituti di credito per erogazione mutui	Lettere di offerta inviate	Formalizzazione vendita	VENDITE			Incassi previsti
									Inizio previsto	Già stipulate	Incassi	
ENPAF (1)	15	551	Frazionato e/o in blocco anche usi diversi (57)	Consulente esterno Commissione di congruità per validazione	Terminate		300 ad aprile (dato comunicato a marzo)	Vedi nota (1)	Vedi nota (1)	Vedi nota (1)	Vedi nota (1)	
ENPALS	12	553	Frazionato e/o in blocco anche usi diversi (65)	Tecnici Dip.to Territorio - Min. Finanze	Terminate	Procedura avviata	tutte	da aprile 2000	Non comunicato	Non comunicato	Non comunicato	95 mld (80 mld u. res. 15 mld. usi diversi)
INAIL	230	11.226	Frazionato e/o in blocco solo unità residenziali	Tecnici interni, consulenti esterni Commissione di congruità per validazione	Terminate	Procedura avviata	circa 11.000 ad aprile	da maggio 2000	giugno 2000	45 unità res.	6.500 mld circa	945 mld
INPDAl	180	5.679	Frazionato e/o in blocco anche usi diversi	tecnici interni e Commissione di validazione	In corso	Procedura avviata	tutte	da maggio 2000	dic. 2000	-	-	1.200 mld
INPDAP	447	15.102	Frazionato e/o in blocco solo unità residenziali	Tecnici Dip.to Territorio - Min. Finanze	In corso	Procedura avviata	circa 8.200 a marzo (dato comunicato a marzo)	da maggio 2000	giugno 2000	176 unità res.	31.700 mld circa	circa 3.000 mld
INPS	119	1.929	Frazionato e/o in blocco anche usi diversi (65)	Tecnici interni Commissione di congruità per validazione	Terminate	Procedura avviata	tutte	da maggio 2000 a gennaio 2001 (dato comunicato a marzo 2000)	sett. 2000	-	-	414 mld e 597 ml
IPOST	56	894	Frazionato e/o in blocco solo unità residenziali	Tecnici Dip.to Territorio - Min. Finanze	Terminate	Procedura avviata	tutte	da giugno 2000 (443)	sett. 2000	-	-	120 mld (100 mld entro dicembre 2000)
IPSEMA	3	97	Frazionato e/o in blocco solo unità residenziali	Tecnici Dip.to Territorio - Min. Finanze	Terminate		tutte	da settembre 2000	nov. 2000	-	-	12 mld e 166 ml
TOTALE	1.062	36.031										

(1) L'ente in data 28/06/2000 ha deliberato la sua privatizzazione. E' in attesa dei prescritti pareri da parte dei Ministeri vigilanti. Ritiene probabile la vendita di 2 immobili sui 15 indicati. Da sottolineare che, in caso di privatizzazione, non sarebbe più soggetto all'attuazione del Digs. 104/96 e seguenti.

Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali
20/07/00

Articolazione del patrimonio immobiliare inserito nel Programma Straordinario di cessione ex art. 7 L. 140/1997 per comuni

	SUPERF. NETTA IMMOBILE (mq.)	VALORE CATASTALE (milioni)	Residenze		Negozii	Uffici	Servizi pubbl./privati	Strutture ricettive	Edif. industr. e depositi	Parcheggi	Terreni	Altro	
			Num.	Superf.									
			S U P E R F I C I (m e t r i q u a d r a t i)										
BARI	5	33.046	46.419	4	386	0	18.825	0	3.732	10.103	0	0	
BOLOGNA	10	26.705	86.673	100	12.961	1.186	7.119	0	5.357	82	0	0	
CATANIA	3	3.273	1.896	0	0	0	892	0	0	0	2.381	0	
FIRENZE	21	37.710	71.621	195	18.764	6.999	6.869	0	4.136	942	0	0	
GENOVA	10	161.906	93.892	10	993	124.358	26.478	4.910	419	4.748	0	0	
MILANO	25	184.567	366.220	303	29.091	4.068	116.612	0	15.197	13.729	1.070	4.800	
NAPOLI	6	105.303	110.530	21	2.761	5.695	70.924	585	10.978	6.659	0	7.701	
PALERMO	3	15.438	9.863	26	3.986	30	10.692	0	70	660	0	0	
ROMA	115	497.781	1.513.140	665	98.924	29.135	259.638	5.325	4.797	34.274	0	5.875	
TORINO	3	4.217	15.103	4	452	276	3.258	0	0	231	0	0	
VENEZIA	2	2.892	7.666	0	0	0	2.892	0	0	0	0	0	
TOTALI per i comuni princ.	203	1.072.838	2.323.023	1.328	168.318	171.747	524.199	10.820	4.797	99.702	71.428	3.451	18.376
ALTRI COMUNI	174	992.648	1.181.187	300	35.358	70.518	623.877	9.803	22.340	57.904	36.671	113.977	22.200
TOTALI COMPLESSIVI	377	2.065.486	3.504.210	1.628	203.676	242.265	1.148.076	20.623	27.137	157.606	108.099	117.428	40.576

14/07/2000

Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali

Prospetto: d-004-B-PSC-per-comune*

Articolazione del patrimonio immobiliare inserito nel Programma Straordinario di cessione ex art. 7 L. 140/1997 per regioni

	Superf. netta	VALORE CATASTALE (milioni)	Residenze		S U P E R F I C I (m e t r i q u a d r a t i)								
			Num.	Superf.	Negozi	Uffici	Servizi pubbl./privati	Strutture ricettive	Edif. industr. e depositi	Parcheggi	Terreni	Altro	
Abruzzo	15.999	26.369	42	5.616	708	7.152	0	0	0	578	270	0	1.675
Basilicata	75	75	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0
Calabria	1.084	369	0	0	0	1.084	0	0	0	0	0	0	0
Campania	143.704	159.530	41	4.477	5.695	101.965	585	0	11.391	11.890	11.890	0	7.701
Emilia Romagna	147.120	192.059	139	18.056	2.043	107.636	0	10.883	6.443	1.859	1.859	0	0
Friuli Venezia Giulia	46.683	44.244	28	2.606	618	33.487	1.933	0	3.248	4.791	4.791	0	0
Lazio	653.308	1.700.784	678	100.208	31.874	408.975	5.325	4.797	60.296	35.958	35.958	0	5.875
Liguria	166.641	98.992	10	993	124.358	29.510	4.910	0	716	4.778	4.778	1.376	0
Lombardia	398.952	765.351	369	35.133	56.146	221.162	124	0	49.362	30.940	30.940	1.070	5.015
Marche	56.076	47.994	1	88	2.558	48.770	4.037	0	586	37	37	0	0
Molise	2.056	2.042	0	0	0	2.056	0	0	0	0	0	0	0
Piemonte	4.297	15.216	4	452	276	3.338	0	0	0	231	231	0	0
Puglia	59.126	52.138	5	476	0	23.080	3.709	0	4.322	10.103	10.103	17.436	0
Sardegna	24.483	42.518	1	90	0	15.290	0	0	710	0	0	8.393	0
Sicilia	38.468	22.205	34	5.009	366	24.592	0	0	480	4.560	4.560	3.461	0
Toscana	93.028	134.590	202	21.561	7.662	35.645	0	7.449	4.136	942	942	1.217	14.416
Trentino Alto Adige	84.646	222	0	0	0	147	0	0	24	0	0	84.475	0
Umbria	42.869	34.965	6	704	820	23.427	0	4.008	8.026	15	15	0	5.869
Veneto	86.871	164.547	68	8.207	9.141	60.485	0	0	7.288	1.725	1.725	0	25
TOTALI	2.065.486	3.504.210	1.628	203.676	242.265	1.148.076	20.623	27.137	157.606	108.099	108.099	117.428	40.576

19/10/2000

Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali

Prospetto: d.003 B.PSC-per-Regione*

Articolazione del patrimonio immobiliare inserito nel Programma
Straordinario di cessione ex art. 7 L. 140/1997 per enti

	Superficie netta	VALORE catastale (milioni)	Residenze		S U P E R F I C I (m e t r i q u a d r a t i)							
			Num.	Superf.	Negozi	Uffici	Servizi pubbl./privati	Strutture ricettive	Edif. industr. e depositi	Parcheggi	Terreni	Altro
ENPAF	33	29.252	122	13.968	207	10.719	124	0	891	2.939	0	404
ENPALS	6	14.564	22	3.495	169	7.524	0	0	1.337	2.039	0	0
INAIL	89	624.974	453	59.822	30.892	326.247	14.678	5.467	22.349	39.835	116.348	9.336
INPDAI	54	154.139	361	45.889	15.810	76.089	0	0	12.747	3.604	0	0
INPDAP	132	891.553	342	36.218	62.482	617.833	0	0	118.342	50.773	0	5.905
INPS	33	146.253	205	33.427	8.195	85.238	911	6.779	1.094	5.158	0	5.451
IPOST	9	46.588	122	10.761	610	0	0	14.891	846	0	0	19.480
IPSEMA	21	158.163	1	96	123.900	24.426	4.910	0	0	3.751	1.080	0
TOTALI	377	2.065.486	1.628	203.676	242.265	1.148.076	20.623	27.137	157.606	108.099	117.428	40.576

19/07/2000

Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali

Prospetto.d.002-B.-PSC-per-enti*

Quadro riassuntivo dei risultati delle rilevazioni sulla propensione all'acquisto

ENTE	PIANO DI VENDITA CIRC. SALVI		PROPENSIONE ALL'ACQUISTO													
	N° immobili	N° unità residenziali	Immobili per i quali è stata verificata la propensione all'acquisto		Modalità di esercizio della prelazione				Contestazioni e problemi		Mutuo agevolato					
			N° immobili	N° unità residenziali	N° acquirenti individuali	N° acquirenti in forma collettiva	N° acquirenti senza espressa volontà	N° non acquirenti	N° casi senza alcuna indicazione	N° casi	N° richieste mutuo agevolato	N° non richieste mutuo agevolato	N° casi volontà non comunicata	N° casi senza alcuna indicazione		
ENPAF	15	551	6	212	31	136	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENPALS	12	553	11	510	391	46	64	28	-	316	262	-	-	-	-	-
INAIL	230	11.226	25	3.714	2.121	615	-	402	1.059	-	2.053	544	-	-	1	-
INPDAl (1)	180	5.679	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INPDAP(2)	447	15.102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INPS	119	1.929	105	1.897	1.162	520	-	106	574	-	-	-	-	-	-	-
IPOST	56	894	56	856	541	-	-	82	233	-	-	-	-	-	-	-
IPSEMA (3)	3	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI	1.062	36.031	203	7.189	4.246	1.317	109	618	1.866	316	2.315	544	-	-	-	-

(1) L'ente ha svolto, su tutto il patrimonio residenziale non di pregio, un'indagine ad hoc sulla propensione all'acquisto che si allega in copia.

(2) L'ente comunica di aver spedito n° 13.300 comunicazioni di prezzo ai conduttori potenziali acquirenti. Altre 1.000 lettere sono in attesa di risoluzione di problematiche tecniche relative alla corretta identificazione delle unità da dismettere; per le rimanenti si sta concludendo la stima. Il termine di 60 gg. previsto per l'esercizio del diritto di prelazione è scaduto per circa 5.000 unità immobiliari, per le quali la propensione all'acquisto rilevata è superiore al 90%.

(3) L'ente non ha fornito i dati in quanto ha iniziato ad inviare le lettere verso metà aprile/inizi maggio.

19/07/2000

Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali

Articolazione del patrimonio resid. inserito nel piano Salvi per comuni				S U P E R F I C I (m e t r i q u a d r a t i)								
	SUPERF. NETTA IMMOBILE (mq.)	VALORE CATASTALE (milioni)	Residenze		Negozii	Uffici	Servizi pubbl./privati	Strutture ricettive	Edif. industr. e depositi	Parcheggi	Terreni	Altro
			Num.	Superf.								
BARI	2.884	4.617	24	2.884	0	0	0	0	0	0	0	0
BOLOGNA	8.564	21.033	83	5.798	1.436	0	0	0	0	1.330	0	0
FIRENZE	86.950	162.405	843	71.025	6.420	2.479	0	0	2.851	4.175	0	0
GENOVA	49.710	62.959	545	43.464	112	0	0	0	0	6.134	0	0
MILANO	225.395	388.854	2.420	193.261	10.606	4.894	665	0	9.400	6.195	0	374
NAPOLI	53.549	87.458	464	44.639	1.260	541	886	0	3.291	2.932	0	0
PALERMO	26.546	17.640	153	17.486	2.740	1.380	0	0	2.210	2.730	0	0
ROMA	2.341.337	4.426.245	21.948	1.925.510	149.054	27.797	223	0	56.792	179.627	0	2.334
TORINO	43.440	72.224	462	38.143	2.530	211	152	0	457	1.947	0	0
TRIESTE	52.257	88.818	664	50.146	695	433	0	0	226	757	0	0
VENEZIA	3.664	5.947	30	2.480	1.070	114	0	0	0	0	0	0
TOTALI per i comuni princ.	2.894.296	5.338.200	27.636	2.394.836	175.923	37.849	1.926	0	75.227	205.827	0	2.708
ALTRI COMUNI	919.040	1.147.804	8.395	787.301	24.081	38.950	1.054	0	5.897	61.722	0	35
TOTALI COMPLESSIVI	3.813.336	6.486.004	36.031	3.182.137	200.004	76.799	2.980	0	81.124	267.549	0	2.743

19101 2000

Osservatorio sul Patrimonio Immobiliare degli Enti Previdenziali

Prospetto: d.004-D.Salvi-per-comune

Articolazione del patrimonio residenziale iscritto nel piano Salvi per regioni		S U P E R F I C I (m é t r i q u a d r a t i)												
		Superf. netta	VALORE CATASTALE (milioni)		Residenze		Negozi	Uffici	Servizi pubbl./privati	Strutture ricettive	Edif. industr. e depositi	Parcheggi	Terreni	Altro
				Num.	Superf.									
Abruzzo	26	33.939	37.488	310	30.156	2.057	207	0	0	6	1.513	0	0	
Basilicata	1	1.350	1.068	9	1.350	0	0	0	0	0	0	0	0	
Calabria	1	92	212	1	92	0	0	0	0	0	0	0	0	
Campania	34	100.673	136.671	812	81.963	2.458	2.347	886	0	3.324	9.695	0	0	
Emilia Romagna	25	31.449	49.605	305	27.501	1.475	0	0	0	4	2.469	0	0	
Friuli Venezia Giulia	16	76.028	123.764	896	71.226	1.050	433	679	0	226	2.414	0	0	
Lazio	582	2.414.127	4.552.029	22.582	1.982.628	151.756	34.337	223	0	57.214	185.616	0	2.353	
Liguria	20	51.065	64.254	554	44.259	112	0	0	0	0	6.694	0	0	
Lombardia	113	497.430	735.364	5.251	442.218	16.784	9.324	665	0	12.285	15.780	0	374	
Marche	9	14.659	19.908	121	12.505	138	521	0	0	0	1.495	0	0	
Molise	1	2.459	0	10	894	0	1.565	0	0	0	0	0	0	
Piemonte	33	67.791	102.017	724	59.643	3.029	1.868	152	0	639	2.460	0	0	
Puglia	9	34.631	35.955	278	28.963	374	470	0	0	166	4.658	0	0	
Sardegna	6	19.738	36.935	145	15.928	0	0	0	0	0	3.810	0	0	
Sicilia	28	117.264	65.172	911	95.268	4.159	4.748	375	0	3.300	9.414	0	0	
Toscana	80	150.005	250.143	1.352	118.670	10.366	10.194	0	0	3.083	7.692	0	0	
Trentino Alto Adige	13	28.118	40.941	282	23.526	594	1.662	0	0	268	2.052	0	16	
Umbria	18	42.658	69.732	253	32.268	1.642	4.587	0	0	30	4.131	0	0	
Veneto	47	129.860	164.746	1.235	113.079	4.010	4.536	0	0	579	7.656	0	0	
TOTALI	1062	3.813.336	6.486.004	36.031	3.182.137	200.004	76.799	2.980	0	81.124	267.549	0	2.743	

19 | 10 | 2000

Osservatorio sul Patrimonio Immobiliare degli Enti Previdenziali

Prospetto: d-003-D-Salvi-per-Regioni

Articolazione del patrimonio residenziale inserito nel piano Salvi per enti				S U P E R F I C I (m e t r i q u a d r a t i)							
	Superf. netta	VALORE catast. (milioni)	Residenze		Uffici	Servizi pubbl./privati	Strutture ricettive	Edif. industr. e depositi	Parcheggi	Terreni	Altro
			Num.	Superf.							
ENPAF	15	71.225	551	55.000	4.376	1.520	0	9.878	451	0	0
ENPALS	12	54.195	553	45.759	3.374	294	0	4.687	81	0	0
INAIL	230	1.220.211	11.226	1.022.850	57.260	34.161	2.828	15.045	85.619	0	2.448
INPDAI	180	630.105	5.679	547.605	28.161	10.511	0	24.644	19.184	0	0
INPDAP	447	1.499.380	15.102	1.238.997	62.815	29.579	0	19.637	148.073	0	279
INPS	119	230.295	1.929	191.837	34.127	734	0	0	3.581	0	16
IPOST	56	99.834	894	72.598	9.891	0	152	7.233	9.960	0	0
IPSEMA	3	8.091	97	7.491	0	0	0	0	600	0	0
TOTALI	1062	3.813.336	36.031	3.182.137	200.004	76.799	2.980	81.124	267.549	0	2.743

Tavola 3 - Rendimento locativo degli enti previdenziali

ANNO	REDDITO LORDO (1) (milioni)	REDDITO NETTO (2) (milioni)	(2)/(1) %
1994	1.003.979	218.586	22%
1995	1.000.153	179.456	18%
1996	1.011.471	158.795	16%
1997	1.100.568	182.905	17%
1998	1.101.223	92.343	8%

19/07/2000

Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali

Articolazione del patrimonio immobiliare per comuni principali				S U P E R F I C I (m e t r i q u a d r a t i)								
	SUPERF. NETTA IMMOBILE (mq.)	VALORE CATASTALE (milioni)	Residenze		Uffici	Servizi pubbl./privati	Strutture ricettive	Edif. industr. e depositi	Parcheggi	Terreni	Altro	
			Num.	Superf.								
BARI	20	174.050	100	13.132	3.205	60.157	0	4.637	20.706	0	371	
BOLOGNA	49	489.720	1.042	111.039	12.857	83.213	0	13.920	8.369	0	461	
CATANIA	32	128.747	418	38.690	388	38.628	0	10.399	3.258	2.381	250	
FIRENZE	139	486.072	1.706	148.254	19.934	55.178	0	8.526	20.067	19.200	1.414	
GENOVA	101	568.645	2.050	177.418	130.770	93.024	4.910	11.107	27.222	1.280	342	
MILANO	217	1.981.071	6.959	557.418	51.876	324.607	1.563	44.253	48.106	165.478	9.293	
NAPOLI	88	832.637	2.543	233.920	17.833	169.171	3.770	45.148	53.831	74.540	9.826	
PALERMO	24	98.505	512	57.014	3.742	41.744	0	5.678	5.922	43.000	497	
ROMA	1509	13.725.034	50.459	4.350.130	403.526	1.034.122	93.540	258.390	481.307	7.828.581	37.680	
TORINO	110	468.890	2.390	187.697	11.144	85.255	152	5.707	7.963	0	2.509	
TRIESTE	42	240.123	1.160	98.799	12.709	38.237	0	804	2.397	158	2.101	
VENEZIA	35	199.851	854	74.418	3.344	26.771	0	2.076	3.637	0	1.085	
TOTALI per i comuni princ.	2366	19.393.345	70.193	6.047.929	671.328	2.050.107	103.935	31.841	410.645	682.785	8.134.618	64.829
ALTRI COMUNI	1838	6.899.978	24.004	2.211.644	270.494	2.402.056	12.639	42.806	204.939	295.926	9.332.972	199.895
TOTALI COMPLESSIVI	4204	26.293.323	94.197	8.259.573	941.822	4.452.163	116.574	74.647	615.584	978.711	17.467.590	264.724

191072000

Osservatorio sul Patrimonio Immobiliare degli Enti Previdenziali

Prospetto-d.004-A-Tutti-per-comune*

Articolazione del patrimonio immobiliare per regioni		S U P E R F I C I (m e t r i q u a d r a t i)											
		Superf. netta	VALORE CATASTALE (milioni)		Residenze		Negozi	Uffici	Servizi pubbl./privati	Strutture ricettive	Edit. industr. e depositi	Parcheggi	Terreni
				Num.	Superf.								
Abruzzo	76	185.403	230.503	686	65.752	9.243	94.689	0	0	5.083	3.865	0	6.771
Basilicata	13	34.653	44.419	92	10.245	3.633	16.497	0	0	2.467	1.811	0	0
Calabria	178	159.057	123.010	360	33.752	2.168	59.835	0	0	2.345	9.233	43.935	7.789
Campania	193	990.547	1.245.886	4.237	399.578	25.031	290.683	3.770	0	51.288	74.887	135.484	9.826
Emilia Romagna	161	899.229	910.277	2.004	205.634	40.058	316.181	0	10.883	29.038	19.266	235.293	42.876
Friuli Venezia Giulia	89	312.729	416.966	1.630	140.818	16.288	122.906	2.612	0	6.295	18.291	3.418	2.101
Lazio	1.644	19.946.431	14.497.678	53.311	4.580.463	417.541	1.269.075	93.653	29.116	271.857	509.999	12.733.176	42.811
Liguria	130	785.624	632.132	2.123	186.700	132.203	126.963	5.460	3.299	13.024	29.520	284.312	4.143
Lombardia	463	2.690.022	3.569.189	13.633	1.137.396	150.335	702.415	2.547	0	98.214	125.111	464.321	9.683
Marche	112	268.708	289.469	795	75.643	5.758	137.451	4.095	0	9.531	12.859	10.870	12.501
Molise	10	28.585	27.581	40	4.516	614	22.528	0	0	900	27	0	0
Piemonte	187	907.882	679.351	3.135	250.398	13.345	199.270	152	2.725	10.813	15.633	412.406	3.140
Puglia	93	424.421	523.509	1.132	124.461	30.690	170.609	3.709	0	13.272	42.613	38.696	371
Sardegna	69	2.710.617	259.754	562	57.052	7.686	109.880	25	0	8.741	21.374	2.505.508	351
Sicilia	173	576.505	425.650	2.086	212.592	10.262	191.211	455	0	32.332	22.991	101.281	5.381
Toscana	292	766.933	1.007.533	3.237	302.713	33.288	230.755	96	21.654	25.904	28.964	93.245	30.314
Trentino Alto Adige	32	189.711	99.686	342	31.808	3.345	30.380	0	2.962	2.832	2.368	109.982	6.034
Umbria	77	276.594	335.968	946	90.484	9.348	124.684	0	4.008	13.522	18.930	0	15.618
Valle d'Aosta	4	10.020	7.793	14	1.450	0	8.123	0	0	344	53	0	50
Veneto	208	1.006.457	966.969	3.832	348.118	30.986	228.028	0	0	17.782	20.916	295.663	64.964
TOTALI	4204	33.170.128	26.293.323	94.197	8.259.573	941.822	4.452.163	116.574	74.647	615.584	978.711	17.467.590	264.724

19/07/2000

Osservatorio sul Patrimonio Immobiliare degli Enti Previdenziali

Prospecto-d.003-A-Tutti-per-Regione*

Articolazione del patrimonio immobiliare per enti		S U P E R F I C I (m e t r i q u a d r a t i)											
		Superf. netta	V A L O R E catast. (milioni)	Residenze		Negozi	Uffici	Servizi pubbl./privati	Strutture ricettive	Edif. industr. e depositi	Parcheggi	Terreni	Altro
				Num.	Superf.								
ENPAF	92	291.028	476.365	1.723	221.798	20.998	17.585	124	0	15.838	14.281	0	404
ENPALS	43	231.040	275.557	671	62.518	6.080	19.760	0	14.418	7.073	28.411	70.424	22.356
INAIL	639	3.688.402	5.182.755	16.289	1.601.068	139.040	1.101.053	18.957	5.467	164.051	266.570	380.412	11.784
INPDAI	659	15.289.726	5.884.531	24.447	2.095.616	132.980	150.736	87.463	5.500	119.189	85.076	12.609.663	3.503
INPDAP	1910	6.449.107	10.710.258	43.750	3.556.341	392.306	1.625.864	0	0	291.411	542.317	0	40.868
INPS	739	6.783.483	3.357.129	5.982	608.385	106.428	1.479.740	4.418	12.976	2.295	24.615	4.406.011	139.875
IPOST	77	205.747	217.703	1.016	83.359	10.501	4.850	152	35.703	15.288	9.960	0	45.934
IPSEMA	45	231.595	189.025	319	30.488	133.489	52.575	5.460	583	439	7.481	1.080	0
TOTALI	4204	33.170.128	26.293.323	94.197	8.259.573	941.822	4.452.163	116.574	74.647	615.584	978.711	17.467.590	264.724

19 | 07 | 2000

Osservatorio sul Patrimonio Immobiliare degli Enti Previdenziali

Prospetto: d-002-A-Tutti-per-enti*

Articolazione del patrimonio immobiliare per destinazione d'uso			S U P E R F I C I (m e t r i q u a d r a t i)										
			Superficie netta	V A L O R E catastale (milioni)	Residenze Num. Superf.	Negozi	Uffici	Servizi pubbl./privati	Strutture ricettive	Edif. industr. e c. positi	Parcheggi	Terreni	Altro
Strumentali	373	1.668.599	1.913.298	270	29.949	8.378	1.422.336	114	3.645	36.598	33.140	0	134.439
Non strumentali	3430	29.358.387	21.321.151	86.943	7.520.060	840.713	2.062.455	110.920	51.356	470.222	793.002	7.409.932	100.987
Strumentali in parte	401	2.143.142	3.058.874	6.984	709.564	92.731	967.372	5.540	19.646	108.764	152.569	57.658	29.298
TOTALI	4204	33.170.128	26.293.323	94.197	8.259.573	941.822	4.452.163	116.574	74.647	615.584	978.711	7.467.590	284.724

14/07/2000

Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali

Prospetto: d-041 - B - Totali Raggi Strumentali

Articolazione del patrimonio immobiliare nei vari programmi di vendita				SUPERFICI (metri quadrati)								
N° Immobili	Superficie Netta	Valore catastale (milioni)	Residenze		Negozii	Uffici	Servizi pubbl./priv.	Strutture ricettive	Edif. industriali e depositi	Parcheggi	Terreni	Altro
			Num.	Superf.								
Immobili inseriti nel Programma Straordinario	377	3.504.210	1.628	203.676	242.265	1.148.076	20.623	27.137	157.606	108.099	117.428	40.576
Immobili vendibili ex Circolari Ministro del Lavoro 26 e 31 agosto 1999	1.062	6.486.004	36.031	3.182.137	200.004	76.799	2.980	0	81.124	267.549	0	2.743
Immobili destinati al Fondo Immobiliare Inpdap	39	560.723	112	9.360	71.207	175.467	0	0	12.681	9.538	0	0
Immobili suscettibili di essere inclusi nel nuovo Programma Straordinario ex art. 2 L. 488/99 (1)	468	1.012.790	116	1.209	149.677	341.587	87.463	8.731	49.436	97.250	17.101.662	10.419
TOTALE	1.946	11.563.727	37.887	3.396.382	663.153	1.741.929	111.066	35.868	300.847	482.436	17.219.090	53.738

(1) Dei 468 immobili indicati solo per 176 si dispone del dato relativo al valore catastale.

19 | 07 | 2000

Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali

Tavola 1 - Dismissioni in corso

PROGRAMMA	NUMERO EDIFICI	VALORE CATASTALE
PSC	377	3.500
Nuovo PSC	468	1000*
Fondo Immobiliare	39	560
Vendite agli inquilini	1.062	6.500
Totale	1.946	11.560

* Solo per 176 su 468 immobili si dispone del valore catastale che è pari a 1.012.790 ml.

Tavola 2 - Patrimonio residuo**

	NUMERO EDIFICI	VALORE CATASTALE
Patrimonio strumentale	364	1.800
Patrimonio strumentale in parte	354	2.700
Patrimonio non strumentale	1.783	10.200
Totale	2.501	14.700

** Patrimonio non inserito in nessuno dei programmi di dismissione in corso

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 2000

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione di Angelo Capodicasa, presidente della giunta regionale siciliana e commissario delegato per l'emergenza rifiuti

Massimo SCALIA, *presidente*, premesso che sarà ascoltato dapprima il presidente Capodicasa, ricorda che nelle scorse settimane si è svolta una serie di audizioni per approfondire le problematiche connesse all'attività della criminalità organizzata nel ciclo dei rifiuti: nell'audizione del procuratore della Repubblica di Palermo sono intervenute valutazioni anche su profili attinenti al commissariamento in atto nella regione Sicilia, che hanno avuto risalto sulla stampa nazionale.

Dà quindi la parola al presidente Capodicasa, che intende precisare alcuni aspetti del commissariamento in atto in Sicilia per la gestione dei rifiuti.

Angelo CAPODICASA, *presidente della giunta regionale siciliana e commissario delegato per l'emergenza rifiuti*, precisa innanzitutto che il quadro emerso nell'audizione del dottor Grasso circa le azioni delle associazioni criminali in materia di rifiuti è più preoccupante di quello deli-

neato nel corso dell'audizione da lui svolta in Commissione il 14 luglio 1999.

Dopo aver consegnato una relazione dettagliata sull'esperienza della gestione commissariale per l'emergenza rifiuti in Sicilia, ripercorre sinteticamente le vicende che hanno portato alla richiesta della regione dello stato di emergenza ed alle successive ordinanze del Governo, con cui il presidente della giunta regionale siciliana è stato nominato commissario delegato all'emergenza rifiuti e si avvale di un vice commissario, nominato d'intesa con il ministro dell'ambiente, e dei prefetti della regione in qualità di sub commissari.

Per quanto riguarda in particolare le discariche, fa presente che sono i prefetti a decidere quali debbano essere attivate e quali siano le relative modalità.

Massimo SCALIA, *presidente*, svolte alcune considerazioni sui poteri riconosciuti ai prefetti in ordine all'attivazione delle discariche, chiede se sia stato definito un piano regionale per la gestione dei rifiuti.

Angelo CAPODICASA risponde diffusamente, sottolineando che il documento di priorità elaborato dalla regione è stato considerato dal Ministero dell'ambiente una proposta di piano, che potrà eventualmente essere inserita nell'ordinanza del ministro dell'interno in via di emanazione.

Rileva che, nel recente passato, i rifiuti venivano smaltiti in discarica e che non esisteva un archivio dei siti potenzialmente inquinati: in generale, non vi era conoscenza della reale entità del problema del risanamento ambientale. Attualmente si procede alla raccolta ed all'inserimento dei dati relativi al ciclo dei rifiuti in un apposito *data base* per l'elaborazione del censimento dei siti inquinati, con una georeferenziazione dei siti ed emanando direttive in ordine alle situazioni di abbandono ed ai depositi incontrollati di rifiuti; inoltre, sono in corso rapporti con l'ANPA per la predisposizione di un'apposita convenzione.

Quanto al futuro, precisa che sarà redatta l'anagrafe dei siti da bonificare, con una valutazione dei costi e con la priorità degli interventi, organizzando peraltro il sistema dei controlli con l'emissione di linee guida e di disposizioni per l'attivazione di un coordinamento regionale da parte della struttura del commissario delegato.

Conclude osservando che la gestione commissariale è stata finora positiva ed ha reso possibile l'attuazione di novità nel settore della gestione dei rifiuti, in specie per quanto riguarda i controlli nello smaltimento dei rifiuti speciali: l'intero sistema deve essere perfezionato nel più breve tempo possibile, anche tenendo conto dell'importante esperienza finora accumulata da altre regioni. Da parte del commissario delegato è stato compiuto un notevole sforzo per coinvolgere gli enti locali, in particolare circa le procedure di attivazione della raccolta differenziata, per le quali sono stati interessati i più grandi comuni siciliani.

Massimo SCALIA, *presidente*, chiede notizie sulle aree siciliane a rischio di crisi ambientale e sulle attività riguardanti la gestione emergenziale del ciclo dei rifiuti; chiede poi ragguagli sull'efficacia dei controlli, anche in considerazione della mancata istituzione dell'Agenzia regionale di protezione dell'ambiente.

Aurelio ANGELINI, *presidente della commissione scientifica per l'emergenza dei rifiuti*, e Nicola SCIALABBA, *coordinatore della struttura di supporto del commissario delegato*, forniscono alcune precisazioni sulle procedure in corso per creare un'efficace rete di controlli, nonché sulle attività relative alle aree di Gela e Siracusa, in ordine alla bonifica dei siti inquinati.

Massimo SCALIA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e li congeda, avvertendo che la Commissione porrà la massima attenzione alle problematiche connesse al ciclo dei rifiuti in Sicilia.

Audizione di Donato Ceglie, sostituto procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.

Massimo SCALIA, *presidente*, invita il dottor Ceglie a prendere la parola, in merito alle azioni della criminalità organizzata nel settore del ciclo dei rifiuti.

Donato CEGLIE, *sostituto procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere*, si sofferma su una serie di procedimenti penali attinenti ad ipotesi di reato relative al ciclo dei rifiuti, rilevando in particolare che nel dicembre scorso è stata sequestrata a S. Angelo in Formis, frazione di Capua, a ridosso del fiume Volturno, una discarica abusiva di rifiuti pericolosi contenente migliaia di tonnellate di materiali di ogni genere, compresi bidoni di materiali tossici.

Ricorda, inoltre, che il nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri di Caserta, in collaborazione con il comando di Roma e con alcune sezioni del centro nord, ha accertato che fanghi tossici ed ingenti quantitativi di rifiuti pericolosi sono stati smaltiti illegalmente nelle province di Napoli e Caserta.

Fa presente che, nell'ottobre scorso, è stata rinvenuta a Casal di Principe la prima di una lunga serie di discariche abusive in cui venivano abbandonati materiali provenienti da raccolte di beneficenza e di aiuti umanitari: alcuni gestori di tali traffici illeciti erano gli stessi soggetti arrestati in flagranza di reato nell'operazione effettuata nel settembre scorso a Castelvoltorno riguardo all'interramento di centinaia di tonnellate di rifiuti pericolosi.

Dà conto anche del sequestro dell'azienda Bitumitalia avvenuto il 12 luglio scorso, dove sono stati rinvenuti ingentissimi quantitativi di rifiuti pericolosi, in particolare polveri provenienti dagli impianti di abbattimento

fumi delle industrie siderurgiche del nord; si sofferma in seguito sui sequestri dei giorni scorsi a Gioia Tauro, sia di mezzi pesanti che di una cava abbandonata.

Per quanto riguarda il «villaggio Coppola» oggetto in passato più volte dell'attenzione della Commissione, precisa, fra l'altro, che sono state effettuate fino ad oggi alcune demolizioni e che si sta tentando di riutilizzare almeno parzialmente il materiale da esse risultante.

Consegna alla Presidenza un *dossier* fotografico sui siti destinati agli smaltimenti illeciti dei rifiuti.

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori procedono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Massimo SCALIA, *presidente*, ringrazia il dottor Ceglie e lo congeda, invitandolo a far pervenire gli aggiornamenti delle notizie fornite nell'odierna seduta che si renderanno disponibili.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Massimo SCALIA, *presidente*, comunica che verrà disposta la pubblicazione definitiva del documento approvato il 29 marzo scorso, il cui testo è stato pubblicato in allegato al resoconto della seduta, con le lievi modifiche apportate nell'esercizio del potere di coordinamento formale, comunque concordate in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e corredato dalle tavole sinottiche di riepilogo.

Avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì prossimo, 26 luglio 2000, alle ore 13.30, per ascoltare gli assessori all'ambiente della regione Lazio e della provincia di Roma.

La seduta termina alle ore 14,50.

